Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° — **ROMA - Lunedì, 23 gennaio 1928 - ANNO VI** — **Numero 18**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Italiana pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'Anonima Libraria Italiana.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Italiane.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana; Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane; A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Società Editrice Internazionale; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Successori Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Ital.; Libreria del Littorio.* — Rovigo: *G. Marin* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza. — *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre. — La « Gazzetta Ufficiale » è in vendita anche in tutte le librerie gestite dalla Società anonima Servizi Accessori Ferroviari (S.A.F.) presso le stazioni ferroviarie.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE.

Avvisi di Corte . . . . Pag. 306

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Mostra dei progetti architettonici del defunto prof. Manfredo Manfredi, in Roma . . . . Pag. 306

Primo concorso-mostra nazionale dell'artigianato del mobile, in Roma . . . . Pag. 306

Esposizione nazionale di colombi, in Reggio Emilia. Pag. 306

Esposizione di apparecchi radiologici ed elettrotecnici, in Firenze . . . . Pag. 306

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

261. — LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2629.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei Comuni limitrofi . . . . Pag. 307

262. — LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2630.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annessovi regolamento del personale ferroviario . . . . Pag. 307

263. — LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2631.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, concernente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 **della legge 7 luglio 1907, n. 429** . . Pag. 307

264. — LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2632.
Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia. Pag. 307

265. — LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2634.
Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova. Pag. 308

266. — LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2635.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo . . . . Pag. 308

267. — LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2636.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, relativo alla inscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sottoarticolo 12 F, del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502 . . . . Pag. 308

268. — LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2637.
Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, recante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova. Pag. 308

269. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2638.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato . . . . . Pag. 309

270. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2639.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare . . . . Pag. 309

271. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2641.
Conversione in legge del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia . . . . Pag. 309

272. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2640.
Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano . . . . Pag. 309

273. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2643.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria . . Pag. 310

274. — LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2642.
Conversione in legge del R. decreto 16 settembre 1926, n. 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926 . . . . Pag. 310

275. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2666.
Disposizioni relative ai depositi per ricorsi in sede giurisdizionale presso il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative . . . . Pag. 310

276. — REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2667.
Proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli . . . . Pag. 311

277. — REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2651.
Caratteristiche dei nuovi bollettini per pacchi postali da L. 0.40, 2.50, 5, 7.50 e 12.50 . . . . . . Pag. 311

278. — REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2653.
Caratteristiche delle cartoline di Stato semplici da cent. 15 e 30 e con risposta pagata da cent. 15+15 e 30+30 . . . . Pag. 312

279. — REGIO DECRETO 11 dicembre 1927, n. 2598.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e la Regia marina. Pag. 313

280. — REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2648.
Agevolazioni postali al carteggio della Tombola nazionale a beneficio dell'ambulatorio medico-chirurgico per invalidi di guerra e sanatorio per la cura termale in Acquasanta . . . . Pag. 342

281. — REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2650.
Agevolazioni postali al carteggio della Tombola pro Opere pie riunite di Messina . . . . Pag. 342

282. — REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2652.
Agevolazioni postali al carteggio della Lotteria o Tombola pro fondazione borse di studio per l'istruzione superiore degli orfani di guerra . . . . . . Pag. 342

283. — REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2654.
Proroga della validità dei bollettini per pacchi postali su cartoncino del valore di cent. 40, L. 2.50, 3, 5, 8 e 13. Pag. 343

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928.
Nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Cagliari . . . Pag. 343

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1928.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Biella ad istituire tre proprie filiali, rispettivamente a Coggiola, Ponzone e Graglia. Pag. 343

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1928.
Nomina di un membro della Commissione per gli studi relativi alla elaborazione delle nuove tariffe da applicarsi nelle reti telefoniche urbane . . . . Pag. 343

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1927.
Norme circa l'impiego della ghisa nei recipienti di vapore e per il calcolo delle parti degli apparecchi a pressione. . . . . Pag. 344

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1927.
Modificazione alla tariffa ordinaria n. 35 P.V. per il trasporto delle merci sulle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 350

DECRETO PREFETTIZIO 10 gennaio 1928.
Riduzione di cognome nella forma italiana. . . Pag. 351

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto-legge 29 dicembre 1927, numero 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade . . . . . . Pag. 351

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio di ratifiche del Trattato di commercio tra l'Italia e il Guatemala . . . . Pag. 351
Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 351
Smarrimento di ricevute . . . . Pag. 351
Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 352

CASA REALE

AVVISI DI CORTE.

S. M. il Re ha ricevuto oggi alle ore 10,45, in udienza solenne S. E. il signor Maurice de Beaumarchais il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Francia.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11,30, in udienza solenne la Missione Uruguayana presieduta da S. E. il dott. Pedro Manini Rios, ambasciatore straordinario e plenipotenziario inviato dal suo Governo per presentare alle Loro Maestà i nostri Augusti Sovrani gli omaggi ed i ringraziamenti del Governo e del popolo uruguayano per l'alto onore ricevuto con la visita di S. A. R. il Principe di Piemonte.

Roma, addì 21 gennaio 1928 - Anno VI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra dei progetti architettonici del defunto prof. Manfredo Manfredi, in Roma.

Con decreto 16 dicembre 1927 - Anno VI, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro n. 15 Finanze, foglio n. 289, la Regia scuola superiore di architettura in Roma è stata autorizzata a promuovere, a termini del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra dei progetti architettonici del defunto prof. Manfredo Manfredi e quella delle migliori lauree conseguite nella Scuola durante la direzione dello stesso professore; mostre indette in Roma nel mese di dicembre 1927.

Primo concorso-mostra nazionale dell'artigianato del mobile in Roma.

Con decreto 23 dicembre 1927 - Anno VI, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 stesso mese registro n. 15 Finanze, foglio n. 291, la Federazione fascista autonoma delle Comunità artigiane d'Italia è stata autorizzata a promuovere in Roma, a termine e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il Primo concorso-mostra nazionale dell'artigianato del mobile per il periodo dal 10 al 31 gennaio 1928.

Esposizione nazionale di colombi, in Reggio Emilia.

Con decreto 27 dicembre 1927 - Anno VI, di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 detto al registro n. 15 Finanze, foglio n. 290, la Società colombofila « Espositrice » di Reggio Emilia è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, una Esposizione nazionale di colombi di tutte le razze e varietà, indetta a Reggio Emilia dal 30 dicembre 1927 al 1° gennaio 1928.

Esposizione di apparecchi radiologici ed elettrotecnici in Firenze.

Con decreto 4 gennaio 1928 (VI) di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1928, al registro n. 1 Finanze, foglio n. 50, l'Istituto di radiologia di Firenze è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, l'Esposizione di apparecchi radiologici ed elettrotecnici di fabbrica nazionale, che avrà luogo in Firenze nella primavera del corrente anno, in occasione dell'8° Congresso italiano di radiologia medica.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 261.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2629.

Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione a Spoleto di sei Comuni limitrofi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1927, n. 337, concernente aggregazione al comune di Spoleto dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 262.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2630.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annessovi regolamento del personale ferroviario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, contenente modificazioni all'art. 15 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e all'annessovi regolamento del personale ferroviario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 263.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2631.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, concernente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 39, concernente il differimento della revisione della nomenclatura e classificazione delle cose formanti oggetto dei trasporti sulle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 40 della legge 7 luglio 1907, n. 429.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 264.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2632.

Conversione in legge del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1793, concernente la concessione di riduzioni di tariffe per trasporti in transito da e per l'Italia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 265.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2634.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 399, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la costruzione delle linee di allacciamento delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 266.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2635.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 272, che estende l'obbligo del giuramento a tutti gli ufficiali di bordo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 267.

LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2636.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, relativo alla inscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4, sottoarticolo 12 F, del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 890, relativo alla inscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 268.

LEGGE 22 dicembre 1927, n. 2637.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, recante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, recante modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, con le seguenti modificazioni:

Al numero XIV dell'art. 1 aggiungere in fine:

« Allo stesso art. 15 viene in fine aggiunto il seguente comma: Al comune di Genova sarà riservata la facoltà di optare per la migliore offerta risultata nelle pubbliche gare per la costruzione ed esercizio di nuovi magazzini o stabilimenti commerciali sopra il terreno portuale fra il Bisagno e la Lanterna, semprechè il Comune li costruisca ed eserciscà direttamente ».

Al numero XIX del detto art. 1 in fine al comma *o*), aggiungere: « o con un Istituto di credito o di risparmio di nota solvibilità ».

Al numero XXVI del citato art. 1 al secondo comma dell'art. 32 sono aggiunte le seguenti parole: « nè sugli interessi relativi ad operazioni finanziarie ed a prestiti con-

tratti o da contrarsi con lo Stato, con enti parastatali o con Casse di risparmio per la costruzione di opere e arredamenti portuali ».

Al capoverso aggiunto all'art. 32, sostituire il seguente: « I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, sistemazione, manutenzione ed esercizio di opere, edifici e arredamenti portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta e tassa comunale ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — GIURIATI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 269.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2638.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1926, numero 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1926, n. 1644, che reca disposizioni per l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 270.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2639.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1714, che reca disposizioni varie in materia di edilizia popolare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 271.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2641.

Conversione in legge del R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di seconda categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2259, concernente la classificazione di opere idrauliche di 2ª categoria nel Veneto e nei territori annessi della Venezia Giulia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 272.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2640.

Approvazione del piano regolatore del reparto Turro di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvato il piano regolatore e di ampliamento del reparto Turro di Milano, secondo il progetto 23 giugno 1921 a firma del signor ingegnere Giovanni Masera.

Un esemplare di questo piano, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Sono estese al piano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 12 luglio 1912, n. 866, e del regolamento approvato con R. decreto 14 dicembre 1913, n. 1429.

Per l'esecuzione del piano suddetto è assegnato lo stesso termine stabilito, per la terza zona del piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Milano, con la legge su citata e cioè il 15 agosto 1942.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 273.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2643.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitati, in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 274.

LEGGE 18 dicembre 1927, n. 2642.

Conversione in legge del R. decreto 16 settembre 1926, numero 1758, riguardante la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 16 settembre 1926, n. 1758, che autorizza la concessione di sussidi per riparare gli argini golenali, danneggiati dalle piene del Po e affluenti, del maggio 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.

Numero di pubblicazione 275.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2666.

Disposizioni relative ai depositi per ricorsi in sede giurisdizionale presso il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto l'art. 23 del testo unico delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058;

Visti gli articoli 62 e 63 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, concernente la riforma delle tasse di bollo sugli atti dei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e le Giunte provinciali amministrative, a decorrere dal 15 novembre 1923;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2378, col quale si provvede, in via transitoria, alla sistemazione dei depositi eseguiti anteriormente alla andata in vigore delle norme di cui al citato R. decreto 26 ottobre 1923, n. 2275;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le presidenze delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, dinanzi alle quali si trovino ricorsi prodotti a tutto il 14 novembre 1923, tuttora pendenti a causa della insufficienza dei depositi per le tasse di bollo in rapporto al diritto fisso stabilito con R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, ne promuoveranno d'ufficio la declaratoria di perenzione, senza che occorra esigere l'integrazione prescritta dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2378, ed anche in mancanza di ogni domanda di iscrizione dei ricorsi stessi al ruolo di udienza.

Detti depositi saranno versati dalla segreteria delle sezioni giurisdizionali all'ufficio del registro di Roma, e dal-

le segreterie delle Giunte provinciali amministrative all'ufficio del registro del capoluogo.

Art. 2.

Se le spese di bollo, effettivamente accertate e liquidate, per le decisioni e per i provvedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura emessi dal Consiglio di Stato e dalle Giunte provinciali amministrative sui ricorsi presentati prima della entrata in vigore del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 2275, risultino inferiori ai relativi depositi, le somme residuali, non reclamate entro il 31 marzo 1928 dalle parti che avevano eseguiti i depositi, saranno versate dalle rispettive segreterie in Tesoreria rimanendo devolute allo Stato con imputazione al capitolo n. 198 « Entrate eventuali diverse » dello stato di previsione per l'esercizio 1927-28.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 158. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 276.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 dicembre 1927, n. 2667.

Proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, concernente il ripristino e completamento delle opere portuali nel porto di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, concernente proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare al 1° gennaio 1929 l'applicazione della tassa su tutte le merci imbarcate o sbarcate nel porto di Trieste, nonchè delle tasse sulle merci, sui carri ferroviari e sui passeggeri di ogni classe nel porto di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'applicazione della tassa su tutte le merci sbarcate od imbarcate nel porto di Trieste, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1792, avrà effetto dal 1° gennaio 1929.

Art. 2.

L'applicazione delle tasse sulle merci e sui passeggeri di ogni classe, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e della tassa carri ferroviari, di cui all'art. 4, lettera *c*), del R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, avrà effetto, per il porto di Napoli, dal 1° gennaio 1929 anzichè dal 1° gennaio 1928.

Il presente decreto, che andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 159. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 277.

REGIO DECRETO 29 dicembre 1927, n. 2651.

Caratteristiche dei nuovi bollettini per pacchi postali da L. 0.40, 2.50, 5, 7.50 e 12.50.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visti i Regi decreti 22 settembre 1927, n. 1887, e 13 ottobre 1927, n. 1954, che autorizzano l'emissione dei nuovi bollettini per pacchi da L. 0.40, 2.50, 5, 7.50 e 12.50;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I nuovi bollettini per pacchi postali hanno le seguenti caratteristiche:

1° Sono di formato rettangolare, con le dimensioni di mm. 215 x 125, stampati su carta filigranata bianca, nei seguenti colori:

valore da L. 0.40 nel colore bleu;
valore da » 2.50 nel colore nero;
valore da » 5 — nel colore verde;
valore da » 7.50 nel colore rosso;
valore da » 12.50 nel colore bruno cupo.

Nel valore da L. 0.40 le leggende sono stampate nella sola lingua italiana, mentre negli altri quattro valori le principali leggende risultano riprodotte anche in lingua francese.

2° Il prospetto presenta:

a) a sinistra, la « cedoletta » (*coupon*), seguita dalle indicazioni riguardanti il mittente e da due circoli, uno in alto e l'altro in basso, per l'impressione del bollo dell'ufficio postale di origine e di quello della dogana;

b) al centro, le leggende, su quattro linee

POSTE D'ITALIA

(POSTES D'ITALIE)

Bollettino di spedizione

(*Bulletin d'expédition*)

con, a sinistra, riprodotta la Nostra Effigie, tipo francobollo commemorativo del Nostro XXV anno di Regno, sotto alla quale risulta l'indicazione del valore in cifra ed, a destra, il Fascio Littorio, con a fianco un rettangolo a mille righe per l'indicazione del peso dei pacchi ed uno a fondo bianco per l'applicazione del cartellino.

Seguono gli spazi riservati per le indicazioni doganali, pei certificati, pel contenuto dei pacchi, valore dichiarato, destinatario, destinazione, assegno, diritti doganali ed impronta del suggello di chiusura.

Prossimi alla linea di separazione, dalla parte destra, figurano sei piccoli rettangoli a fondo bianco, destinati all'applicazione della prima parte dei francobolli speciali;

c) a destra, la ricevuta da rilasciarsi al mittente con un rettangolo a mille righe per l'indicazione del peso, uno a fondo bianco per l'applicazione del cartellino e sei, pure a fondo bianco, per l'applicazione della seconda parte dei francobolli speciali; in senso longitudinale risulta stampata l'indicazione del valore del bollettino.

3° Il verso presenta:

a) la parte destra, completamente in bianco;

b) la parte centrale, riservata per le indicazioni di competenza dell'ufficio postale destinatario;

c) la parte sinistra, con la leggenda « Ricevuta del pacco », gli spazi riservati per le indicazioni del valore, del destinatario, dell'assegno, della firma dell'impiegato postale; sotto alle indicazioni stesse sono riportate le avvertenze circa l'uso dei bollettini, la spedizione dei pacchi ed il termine pei reclami.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 140. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 278.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2653.

Caratteristiche delle cartoline di Stato semplici da cent. 15 e 30 e con risposta pagata da cent. 15+15 e 30+30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto del 22 settembre 1927, n. 1887, che autorizza l'emissione di alcune carte valori postali, comprese le cartoline di Stato da cent. 15 e 30 (semplici) e da cent. 15+15 e 30+30 (con risposta pagata);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le caratteristiche delle cartoline di Stato semplici da cent. 15 e 30 e con risposta pagata da cent. 15+15 e 30+30 sono le seguenti:

1° Cartoline semplici: sono stampate in tipografia e costituite da un cartoncino bianco delle dimensioni di centimetri 9 × 14. Recano in alto la leggenda « Cartolina postale italiana » e a destra il francobollo indicante il valore. Nel centro figura lo stemma Sabaudo, sormontato dalla Corona Reale, fregiato dal Collare del Supremo Ordine della SS. Annunziata, ornato da quattro bandiere e da due ramoscelli laterali l'uno a sinistra con foglie di alloro, l'altro a destra con foglie di quercia.

La parte inferiore è suddivisa in due settori: l'uno, a sinistra, è lasciato in bianco per la corrispondenza, l'altro, a destra, reca quattro linee orizzontali parallele eguali, destinate a ricevere l'indirizzo del destinatario.

Esse si suddividono nei due seguenti valori e colori:

a) da cent. 15, per il distretto postale, con francobollo recante la Nostra Effigie racchiusa in un ovale e con le leggende, stampati entrambi in colore lacca viola di garanza;

b) da cent. 30, per l'interno del Regno, con francobollo recante la Nostra Effigie di tipo Michetti e con leggende, stampati entrambi in colore bruno cupo siciliano.

2° Cartoline doppie, ossia con la risposta pagata:

Sono stampate in tipografia e costituite da un cartoncino bianco delle dimensioni di cent. 18×14 il quale presenta, a metà altezza ed orizzontalmente, una linea perforata che consente di piegare in due parti, perfettamente uguali, il cartoncino stesso, e di formare così la cartolina doppia.

Le due parti eguali del cartoncino (cm. 9×14 ciascuna) recano ambedue nel prospetto: la medesima stampa del francobollo, dello stemma Sabaudo e della lineatura per l'indirizzo del destinatario, come nelle cartoline semplici, salvo la leggenda nella parte centrale superiore, che, nel cartoncino anteriore, è « Cartolina postale con risposta pagata » e che, invece, nel cartoncino posteriore, destinato alla risposta, è modificata in « Cartolina postale - Risposta ».

Esse si suddividono nei due seguenti valori e colori:

a) da cent. 15+15, per il distretto postale: Francobollo e leggenda stampati in colore lacca viola di garanza;

b) da cent. 30+30, per l'interno del Regno: Francobollo e leggende stampati in colore bruno cupo siciliano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 142. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 279.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1927, n. 2598.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e la Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 29 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e la Regia marina, approvato con R. decreto del 31 gennaio 1926, n. 452, che autorizza il Nostro Governo ad emanare, con Regio decreto, le norme occorrenti per l'attuazione del testo unico medesimo;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto coi Ministri per gli esteri, per l'interno, per le finanze, per la giustizia, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 100. — SIROVICH.

Regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina.

PARTE I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

TITOLO I.

Quadrupedi, veicoli, bardature e natanti soggetti a requisizione.

Art. 1.

Possono essere requisiti per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina i seguenti capi:

a) i cavalli ed i muli d'ambo i sessi, di età non inferiore a 3 anni e della statura minima di metri 1.38 per i cavalli e di metri 1.34 per i muli;

b) gli altri quadrupedi da tiro e da soma, cioè i buoi, gli asini ed i bardotti, senza distinzione di sesso, già addestrati ed impiegati al tiro od al someggio, ed aventi la statura di almeno metri 1.34 (per gli asini metri 1.30) e l'età non inferiore a 3 anni;

c) le bardature da tiro, a basto e a sella dei predetti quadrupedi, in uso nelle varie regioni, purchè in buono stato di servizio;

d) i veicoli ordinari a trazione animale, a due o a quattro ruote, usati nelle varie regioni per il trasporto dei materiali e derrate, della portata minima di 6 quintali (5-6 quintali per quelli speciali della Sicilia e della Sardegna, e 3-4 quintali per quelli in uso nelle zone di alta montagna);

e) i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie di qualunque specie, e i rispettivi carri rimorchio, atti al trasporto di persone, di materiali o derrate; le trattrici, le locomotive stradali e i relativi rimorchi, e gli attrezzi corrispondenti ai vari veicoli, indispensabili al loro impiego;

f) i motocicli d'ogni sorta;

g) i natanti a remi, a vela ed a motore impiegati nella navigazione di fiumi, laghi o lagune delle diverse regioni, atti al trasporto di persone, derrate e materiali, di portata non inferiore a 5 quintali, con la rispettiva attrezzatura.

TITOLO II.

Ruoli di consistenza tenuti dai comuni.

Art. 2.

Gli uffici comunali sono obbligati a tenere al corrente un *ruolo nominativo* di tutti i cavalli e muli di età superiore ai due anni, con le indicazioni necessarie al loro riconoscimento, ed un *ruolo numerico* degli altri quadrupedi da tiro e soma (senza distinzione di sesso), dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi, distinti per specie e che esistono nei rispettivi comuni.

Ogni comune tiene cioè al corrente:

a) *uno schedario* (mod. 1) contenente i dati individuali relativi ai cavalli e muli già visitati e classificati dai commissari militari durante le varie riviste, e i dati numerici dei capi di altra specie. Lo schedario è tenuto col sistema della scheda individuale per ogni proprietario ed è accompagnato dalla rubrica alfabetica mod. 2;

b) *un registro* (mod. 1-A), nel quale i comuni inscrivono i cavalli e muli nuovi entrati, per abituale dimora, nel loro territorio, dopo l'ultima rivista dei commissari militari (compresi i puledri denunziati per aver compiuto i 2 anni). Tali iscrizioni sono fatte d'ufficio sulla base delle denunzie dei singoli proprietari.

Per quei proprietari che non hanno cavalli nè muli, ma posseggono altri capi, si terrà ruolo a parte.

Le schede devono essere tenute in rigoroso ordine alfabetico dei proprietari e conservate in appositi casellari.

Per quei comuni che hanno un numero di capi non superiore a 100, lo schedario potrà essere sostituito da un registro con tracciato analogo a quello del mod. 1.

Art. 3.

Per tenere al corrente i ruoli, gli uffici comunali dovranno trascrivere i passaggi di proprietà (sempre quando tali passaggi si verifichino tra persone residenti nel comune), nonchè depennare i quadrupedi morti e i capi trasferiti ad altro comune.

Si ritiene esservi dimora abituale quando si presume che il capo debba rimanere nel comune per più di 3 mesi.

Art. 4.

Gli uffici comunali debbono mettere a disposizione dell'autorità militare gli schedari o registri tutte le volte che

questa li richieda, sia in occasione di riviste generali o parziali, sia in occasione di apposite ispezioni (art. 3 del testo unico).

Per l'accertamento della regolare tenuta dei ruoli, il Ministro per la guerra è autorizzato a far compiere dai comandi di corpo di armata territoriali e dai comandi militari delle isole le ispezioni previste dall'art. 3 del testo unico, nei comuni compresi nel territorio di rispettiva circoscrizione.

Gli uffici comunali devono aderire a tutte le richieste di schiarimenti ed informazioni che dovessero fare i funzionari nell'espletamento del suddetto còmpito.

Delle omissioni, inesattezze od irregolarità riscontrate nella tenuta dei ruoli saranno redatti dai commissari militari, o dal delegato dell'autorità militare all'uopo incaricato, appositi verbali in duplice copia. Una copia verrà rilasciata all'ufficio comunale, e l'altra sarà trasmessa alla prefettura della provincia, per i provvedimenti di cui agli articoli 118 e 119 del presente regolamento.

TITOLO III.

Denunzie cui sono obbligati i possessori dei quadrupedi, dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi.

Art. 5.

Le denunzie volute dall'art. 4 del testo unico, oltre ad indicare le complete generalità dei proprietari, la loro residenza e quella dei capi di cui sono in possesso, dovranno indicare:

a) quelle relative ai cavalli ed ai muli, tutti i dati segnaletici che li riguardano, cioè: specie, sesso, anno di nascita, altezza, mantello, segni particolari e, possibilmente, anche l'origine. Però, agli effetti della legge sulla requisizione, i puledri non dovranno essere denunziati che alla data in cui compiono i 2 anni;

b) quelle riguardanti gli altri quadrupedi da tiro e soma (asini, bardotti e buoi aggiogati), le sole indicazioni o variazioni numeriche relative a ciascuna specie di tali capi, di cui i singoli proprietari sono in possesso;

c) quelle dei veicoli a trazione animale, delle bardature da tiro, a basto e a sella e dei natanti a vela e a remi: il numero dei capi di ciascuna specie e le variazioni avvenute in detto numero, nonchè i dati necessari a caratterizzare i rispettivi veicoli, bardature e natanti.

I proprietari dei cavalli e muli di cui alla precedente lettera *a*) dovranno fare analoghe denunzie per qualsiasi mutamento della loro residenza e di quella dei rispettivi quadrupedi, sempre quando l'allontanamento abbia una durata superiore a *tre mesi*. Simili denunzie dovranno esser fatte anche quando si verifichi il caso che la perdita di un quadrupede, già acquistato nel territorio del comune, avvenga prima che siano trascorsi, dalla data dell'acquisto, i 30 giorni fissati dalla legge.

Però i negozianti di cavalli e muli iscritti come tali alle camere di commercio e le società che hanno regolare contratto con lo Stato e con i municipi per l'esecuzione di pubblici trasporti, sono autorizzati a fare le denunzie volute dal presente articolo solo *semestralmente*, mediante la presentazione all'ufficio comunale in cui sono iscritti, al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno, di un elenco dei cavalli e muli posseduti a tale data, con lo stato segnaletico di ciascuno di essi.

I proprietari dei vari capi di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno parimenti denunziare qualsiasi mutamento di residenza; però le denunzie relative ai capi di cui sono in possesso dovranno essere fatte solo quando le avvenute variazioni portino aumento o diminuzione nel numero di quelli idonei al servizio del Regio esercito e della Regia marina, aventi le caratteristiche essenziali specificate dall'art. 1 del regolamento, e come tali da iscriversi sullo schedario o registro del comune.

Le denunzie relative ai capi citati alle lettere *b*) e *c*) potranno aver luogo periodicamente ad epoca fissa, da stabilirsi dalle autorità comunali, purchè ad intervallo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 6.

Tutte le denunzie contemplate nel precedente articolo possono esser fatte anche dagli agenti o dai rappresentanti dei proprietari.

Ad ogni proprietario deve essere rilasciato dall'ufficio comunale un certificato, conforme alla 3ª parte dell'apposito mod. 3 annesso al presente regolamento, dal quale risulti la fatta denunzia.

Copia del certificato (2ª parte del modello) è trasmessa in franchigia *dal comune al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola,* nella cui circoscrizione il comune stesso è compreso, però limitatamente alle denunzie che riguardano i soli cavalli e muli già riconosciuti idonei ai vari servizi militari o quelli nuovi entrati nel territorio del comune dopo l'ultima rivista dei commissari militari. Per gli altri capi riconosciuti idonei al servizio militare, le autorità comunali si limiteranno a comunicazioni numeriche di aumenti o di diminuzioni per ciascun proprietario e per ciascuna specie di capi. Queste ultime comunicazioni potranno esser fatte alle autorità militari periodicamente e ad epoca fissa, purchè ad intervallo di tempo non superiore a sei mesi.

TITOLO IV.

Ruoli tenuti dalle prefetture.

Art. 7.

Le prefetture sono incaricate di tenere al corrente il ruolo di tutti gli autoveicoli senza guida di rotaie, dei carri rimorchio e dei natanti a motore (di fiume, lago o laguna) aventi dimora abituale nel territorio della rispettiva provincia.

Detto ruolo sarà tenuto sotto forma di *schedario* per:

1° gli autocarri (con qualunque specie di motore), per tali intendendo ogni specie di veicoli (autobus, autofurgoni, autoambulanze, autobotti, autofrigoriferi, ecc.) in cui venga comunque utilizzato un telaio avente requisiti analoghi a quelli del telaio degli autocarri;

2° le trattrici (con qualunque specie di motore), sia agricole che industriali;

3° i carri rimorchio relativi agli autoveicoli di cui sopra;

4° i natanti a motore.

Per le altre specie di autoveicoli sarà sufficiente un *registro* simile a quello prescritto dall'art. 40 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3043, per la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. In detto registro debbono però essere trascritte tutte le necessarie indicazioni relative ai capi, specificate nella scheda di denuncia mod. 6.

Lo schedario è costituito da tante schede quanti sono i capi (autocarri, trattrici, carri rimorchio e natanti a motore) esistenti nel territorio della provincia. Le schede, compilate su apposito modulo (mod. 4), vengono riunite in gruppi distinti per specie di veicolo e in ogni gruppo sono ordinate secondo l'ordine di progressione numerica delle targhe.

Gli uffici di prefettura debbono inoltre tenere al corrente una rubrica alfabetica (mod. 5), nella quale verranno numericamente indicati *tutti* gli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore, di qualsiasi specie, appartenenti ad uno stesso proprietario.

Nel ricevere le denunzie, di cui al seguente art. 9, le prefetture dovranno:

a) se si tratta di un autocarro (o telaio di autocarro con qualsiasi specie di carrozzeria), trattrice, carro rimorchio o natante a motore, compilare una scheda mod. 4 da includere nello schedario, o apportare le necessarie varianti alla scheda già esistente;

b) se si tratta di altra specie di autoveicoli, apportare le relative varianti sul registro di cui al terzo capoverso del presente articolo;

c) in ogni caso, far risultare tali variazioni nell'apposita colonna della rubrica mod. 5.

Si ritiene esservi dimora abituale quando l'autoveicolo, carro rimorchio o natante a motore debba rimanere nella provincia più di 3 mesi.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al precedente art. 4 sono applicabili anche agli schedari e ai registri degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore. Però, delle due copie di verbale redatto dai commissari militari o dai delegati dell'autorità militare, *una è rilasciata alla prefettura stessa, e l'altra è trasmessa dal comando del corpo di armata territoriale o dal comando militare dell'isola al Ministero dell'interno, per i provvedimenti di cui agli articoli* 118 *e* 119 *del presente regolamento.*

TITOLO V.

Denunzie cui sono obbligati i possessori degli autoveicoli, dei carri rimorchio e dei natanti a motore.

Art. 9.

I proprietari di autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore debbono fare le denunzie volute dall'art. 4 del testo unico, direttamente ai competenti uffici delle prefetture, quando risiedono ed hanno le macchine custodite negli stessi comuni in cui si trovano tali uffici. In ogni altro caso, essi faranno le denunzie al comune di loro residenza, il quale dovrà trasmetterle all'ufficio di prefettura interessato. Le denunzie conterranno tutte le indicazioni specificate negli appositi mod. 6 e 6-*A*.

Gli stampati relativi saranno gratuitamente somministrati ai proprietari direttamente dagli uffici di prefettura, oppure a mezzo degli uffici comunali. Questi ultimi dovranno avere sempre una congrua scorta di stampati.

Analoghe denunzie dovranno essere fatte per qualsiasi mutamento di dimora dei proprietari e dei capi, ed inoltre quando l'acquisto e la perdita dello stesso capo, già inscritto alla prefettura della provincia dove venne acquistato, hanno entrambi luogo nello stesso periodo di 30 giorni fissato dall'art. 4 del testo unico.

Nello stesso modo con il quale è pervenuta la denunzia, le prefetture rilasceranno ai proprietari apposita ricevuta della denunzia da essi fatta (mod. 7, parte 3ª).

Art. 10.

Le variazioni relative ai singoli capi che risiedono abitualmente nella provincia, sempre quando detti capi siano stati riconosciuti idonei al servizio militare in seguito ad apposita visita e di tale idoneità sia stata apposta nota sulle rispettive schede, o siano nuovi iscritti nello schedario, *debbono dalle prefetture essere comunicate al comando del corpo d'armata territoriale o al comando militare dell'isola, cui riguardano le variazioni stesse per competenza di territorio. A detti comandi sarà a tal fine inviata la parte 2ª del mod. 7 e, quando del caso, copia delle schede di denunzia rilasciate dai proprietari.*

TITOLO VI.

Accertamento delle denunzie.

Art. 11.

L'accertamento dell'esattezza o delle omissioni delle denunzie spetta ai funzionari incaricati delle mansioni di cui all'art. 3 del testo unico, agli agenti della forza pubblica ed agli agenti giurati contemplati nell'art. 120 del presente regolamento.

TITOLO VII.

Esenzioni dalle denunzie.

Art. 12.

Sono esenti dalle denunzie di cui ai precedenti titoli del presente regolamento tutti i possessori dei capi contemplati nel primo comma dell'art. 2 del testo unico.

PARTE II.

REQUISIZIONE CON PREVENTIVA PRECETTAZIONE.

TITOLO I.

Rivista generale o parziale dei cavalli e muli.

Art. 13.

La rivista generale dei cavalli e muli, o la rivista parziale di talune categorie di questi quadrupedi, deve essere preannunziata dai comandi di corpo d'armata territoriali e dai comandi militari delle isole agli uffici comunali, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

La rivista generale è indetta con apposito *manifesto* da affiggersi in tutti i comuni o frazione di comune: eventualmente può essere indetta, oltrechè con il manifesto, anche a mezzo di *preavviso personale* (mod. 8) da distribuirsi ai singoli proprietari a cura dei comuni.

Le riviste parziali, invece, sono di massima indette mediante il semplice *preavviso personale* (mod. 8), da distribuirsi in tempo dagli uffici comunali ai soli proprietari interessati.

I preavvisi saranno compilati dagli uffici comunali sulla base delle indicazioni che riceveranno dal comando di corpo d'armata o dal comando militare dell'isola.

Nel manifesto e nel preavviso dovranno essere indicati il sito, il giorno e l'ora nei quali la rivista avrà luogo.

Art. 14.

La rivista è eseguita da ufficiali del Regio esercito, competenti in materia, nominati in qualità di commissari militari dal Ministero della guerra, su proposta dei comandi di corpo d'armata territoriali e dei comandi militari delle isole.

I commissari militari procedono ciascuno per proprio conto alle operazioni di rivista nella zona assegnata.

Art. 15.

La rivista generale o parziale deve essere presenziata da un rappresentante dell'autorità comunale; qualora in un comune debbano funzionare contemporaneamente più commissari militari, vi sarà un rappresentante dell'autorità comunale per ognuno dei commissari.

Detti rappresentanti debbono essere in grado di dare ai commissari militari tutti gli schiarimenti relativi alla popolazione equina ed ai dati risultanti dagli schedari o registri del rispettivo comune.

Ai commissari debbono essere esibiti, oltre ai ruoli tenuti dai comuni, anche gli elenchi dei quadrupedi che i negozianti di cavalli e muli e le società esercenti pubblici servizi di trasporto sono in obbligo di presentare semestralmente ai comuni.

Art. 16.

I quadrupedi saranno presentati alla rivista dai rispettivi proprietari o da persona incaricata: questa però dovrà essere in grado di dare esatte informazioni relative al proprietario ed ai quadrupedi stessi, e di fornire quegli altri schiarimenti che fossero richiesti dai commissari militari.

Ferme rimanendo le disposizioni contemplate negli articoli 22 e 23 del testo unico, i commissari militari, qualora lo credano opportuno, potranno visitare a domicilio i quadrupedi che non vennero ad essi presentati.

Nei comuni dove è fissato più di un giorno per la rivista, allo scopo di evitare una soverchia agglomerazione, i capi dell'amministrazione comunale determineranno l'ordine di presentazione dei quadrupedi in ciascun giorno, tenendo presente che potranno giornalmente essere visitati circa 150 quadrupedi.

Art. 17.

I proprietari di mandrie equine non inferiori a 30 capi, chiunque possegga un egual numero di cavalli e muli riuniti in uno stesso luogo ed i negozianti di cavalli e muli specificati nel comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento, qualunque sia il numero dei quadrupedi da essi posseduti, possono ottenere, in occasione di rivista generale o parziale, che i loro quadrupedi siano visitati nel luogo in cui si trovano, senza essere obbligati a presentarli nel sito di riunione fissato per la rivista comunale. Per ottenere tale agevolazione è però indispensabile che i proprietari ne facciano domanda ai commissari militari, al loro giungere nel comune, per il tramite dell'ufficio comunale.

Art. 18.

I proprietari che, al momento della rivista, per ragioni di pascolo od altro motivo, non avessero i loro cavalli e muli nel comune di abituale residenza dei medesimi e nel quale sono stati denunciati, potranno presentarli, a tempo debito, ai commissari militari incaricati della rivista nel comune nel quale detti quadrupedi vengono a trovarsi transitoriamente, ancorchè questa non abbia luogo nella stessa epoca in entrambe le località.

Ad ogni modo, i proprietari che intendessero valersi di tale facoltà, hanno l'obbligo di far visitare i loro quadrupedi entro un anno, e, pertanto, debbono indicare in tempo sia al comune di abituale residenza dei quadrupedi, sia a quello ove transitoriamente si trovino, il numero di essi ed i dati necessari al loro riconoscimento.

Gli uffici comunali daranno di ciò avviso, pure in tempo, al rispettivo comando di corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola, il quale provvederà per la visita dei quadrupedi.

Per cura di detto comando sarà poi fatto conoscere agli uffici comunali interessati il risultato della visita, inviando i dati necessari per l'iscrizione degli equini nei ruoli del comune.

Art. 19.

Non dovranno essere presentati ai commissari militari, (e l'ufficio comunale dovrà preavvisarne i proprietari), quei cavalli e muli che hanno la residenza abituale distante dal sito della rivista oltre 15-20 chilometri, a seconda delle condizioni delle strade da percorrere e della loro pendenza.

I commissari militari potranno fare affluire detti quadrupedi in località meno lontana o recarsi a visitarli sul posto, se lo giudicheranno conveniente.

Art. 20.

Non si corrisponde alcuna indennità o rimborso di spesa per la presentazione dei quadrupedi alla rivista.

Art. 21.

Sono esenti dalla rivista:

a) tutti i cavalli e muli indicati nel 1° comma dell'articolo 2 del testo unico: però le giumente di puro sangue contemplate nella lettera *h*) di tale comma dovranno aver ottenuta l'iscrizione nel libro genealogico (stud. Book) dei cavalli di puro sangue, compilato e pubblicato dal Ministero dell'economia nazionale;

b) i cavalli e muli che vennero già dichiarati non idonei al servizio militare, risultanti tali dal bollo apposto negli schedari o registri dei comuni dai commissari militari incaricati dell'esecuzione delle precedenti riviste, a meno che non sia diversamente ordinato nel manifesto che indice la rivista;

c) quelli che non hanno compiuto i due anni all'epoca della rivista;

d) quelli affetti da malattia temporanea la cui gravità non permette di presentarli;

e) i cavalli ed i muli transitoriamente residenti in località fuori del territorio del Regno all'epoca della rivista.

Non sono esenti dalla rivista, ma saranno visitate sul posto, le cavalle con puledri lattanti di età inferiore ai tre mesi, quelle sgravatesi da meno di un mese, se senza puledro lattante, e quelle in istato di avanzata gravidanza.

Art. 22.

I proprietari degli stalloni privati autorizzati al servizio pubblico, di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 del testo unico, dovranno presentare ai commissari militari il certificato rilasciato dal Ministero dell'economia nazionale, attestante la autorizzazione alla monta pubblica per l'annata in corso.

I proprietari di giumente di puro sangue, (lettera *a* dell'articolo precedente), oltre a presentare il libro genealogico (stud. Book), dovranno dimostrare, mediante regolare certificato di monta, che esse vennero coperte o comprovare che, all'epoca della rivista, sono seguite da redo.

I proprietari invece di giumente indome, destinate unicamente alla riproduzione, dovranno provare tale qualità nei loro quadrupedi con apposito certificato del comune.

I proprietari di equini di cui alla lettera *b*) del precedente articolo dovranno esibire un certificato, rilasciato dall'ufficio comunale, attestante che il quadrupede o i quadru-

pedi sono i medesimi per i quali venne già pronunziata la non idoneità in precedenti visite.

I proprietari di quadrupedi, di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo precedente, dovranno presentare un attestato, vidimato dall'autorità comunale, dal quale risulti che i quadrupedi si trovano nelle condizioni volute da esse lettere e in cui siano indicati lo stato segnaletico dei medesimi e le complete generalità dei proprietari stessi.

I proprietari degli equini indicati alla lettera *e*) del precedente articolo dovranno dare in tempo al comune di ordinaria residenza nel Regno le indicazioni relative al numero ed alla specie dei quadrupedi che trovansi fuori del Regno, presentando gli opportuni documenti di prova.

I proprietari delle cavalle di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 dovranno presentare domanda ai commissari militari per la visita in posto, indicando la dimora del quadrupede e lo stato segnaletico di esso.

Art. 23.

Quei proprietari che, per un valido e grave motivo, che non sia la malattia temporanea di cui alla lettera *d*) del precedente art. 21, non potessero presentare i loro cavalli e muli alla rivista, dovranno esibire un attestato rilasciato dall'ufficio comunale, dal quale risulti il grave motivo che giustifichi la non avvenuta presentazione.

Qualora i commissari militari ritenessero il motivo addotto non di tale gravità da giustificare la mancata presentazione del quadrupede, comprenderanno il proprietario fra i contravventori di cui all'art. 25 del presente regolamento, unendo al verbale di accertamento la dichiarazione dell'ufficio comunale.

Come valido e grave motivo è da considerarsi anche il caso di cavalli che partecipino, all'epoca della rivista, a corse indette da società riconosciute dal Ministero dell'eco nomia nazionale. Ciò dovrà essere provato mediante presentazione del prescritto certificato di iscrizione.

Ai cavalli e muli non presentati alle riviste per effetto del precedente articolo è anche applicabile il disposto dell'art. 18 (2° e 3° comma) del presente regolamento.

Art. 24.

I commissari militari sono incaricati di:

a) esaminare i quadrupedi che vengono presentati, per accertarne l'idoneità al servizio militare o la non idoneità, in base alle caratteristiche stabilite dall'art. 1;

b) far trascrivere o rettificare sullo schedario o registro del comune i dati relativi a tutti i quadrupedi visitati, idonei e non idonei;

c) segnare con appositi bolli sullo schedario o registro del comune le indicazioni di *idoneo, non idoneo, precettato* e la data della precettazione;

d) per ciascun quadrupede giudicato idoneo:

— far compilare l'apposita scheda, sulla quale è riportato il prezzo di stima del quadrupede in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita. L'età dei quadrupedi per tale iscrizione d'idoneità potrà scendere ai 30 mesi, computati all'atto della rivista;

— far compilare il precetto personale ch'è consegnato, seduta stante, al proprietario o al suo rappresentante. Tale consegna deve risultare da ricevuta o da prova testimoniale. Il proprietario che non presenta in persona i quadrupedi assume ugualmente le responsabilità relative al precetto personale;

e) raccogliere, valendosi del concorso dei funzionari comunali, tutti i dati necessari per esigenze di statistica, relativi alla popolazione equina, compresi i quadrupedi dichiarati non idonei ai servizi militari;

f) a operazioni ultimate, redigere il verbale di chiusura della rivista, riempiendo all'uopo il modulo al registro modello I-*A*.

I commissari militari hanno la facoltà di dichiarare idonei e di precettare i cavalli ed i muli non presentati alla rivista senza giustificato motivo.

Il giudizio dei commissari militari è inappellabile.

Art. 25.

Il proprietario che non presenti i capi da lui posseduti nel luogo o nel tempo indicatogli, o renda impossibile la visita dei capi stessi per tutto il tempo in cui gli incaricati dell'autorità militare permangono nel comune, cade sotto le sanzioni degli articoli 22 o 23 del testo unico.

Per tali violazioni, i commissari militari redigeranno, per ogni comune, *un verbale riassuntivo* in triplice copia e tanti *verbali di accertamento,* individuali, quanti sono i proprietari indicati nel verbale riassuntivo.

Una copia del verbale riassuntivo sarà trasmessa, a scopo di controllo sugli uffici comunali, al prefetto della provincia; un'altra al competente comando di corpo di armata o comando militare dell'isola; la terza al comune interessato.

Tutti i verbali di accertamento individuale saranno invece trasmessi alla segreteria del comune di abituale residenza dei proprietari, cui essi verbali si riferiscono, salvo quanto è disposto nel successivo art. 27.

La notificazione agli interessati della contravvenzione, di cui al 2° comma dell'art. 120 del presente regolamento, è fatta a cura del comune.

Art. 26.

Passati i 30 giorni di cui all'art. 25 del testo unico, i verbali di accertamento individuali relativi a quei contravventori che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'articolo stesso, saranno trasmessi all'autorità giudiziaria: gli altri saranno passati in archivio.

Appena trascorso il detto periodo di 30 giorni, i comuni trasmetteranno alle competenti intendenze di finanza la copia del verbale riassuntivo ricevuta dai commissari militari. Essa deve essere completata dell'indicazione se sia stata fatta o meno la volontaria oblazione e, in caso affermativo, deve portare le indicazioni della somma pagata e della data e numero della bolletta emessa dall'ufficio del registro, quando il pagamento sia ivi fatto direttamente, oppure le indicazioni degli estremi che valgano ad indicare la cartolina vaglia, quando il pagamento sia effettuato a mezzo di essa. In quest'ultimo caso, occorre anche specificare l'ufficio del registro al quale è diretta la cartolina stessa.

Art. 27.

Quando le violazioni previste dal precedente art. 25 rivestano il carattere di delitto, a mente dell'art. 22 del testo unico, i verbali di accertamento individuali saranno trasmessi dai commissari militari all'autorità giudiziaria, anzichè ai comuni, a norma dell'art. 121 del presente regolamento.

TITOLO II.

Rivista degli altri quadrupedi da tiro e da soma.
(Asini, bardotti e buoi da lavoro).

Art. 28.

Le modalità tracciate nei precedenti articoli per l'esecuzione della rivista generale o parziale dei cavalli e muli sono

applicabili anche per le riviste degli altri quadrupedi da tiro e soma (asini, bardotti e buoi da lavoro), quando il Ministero della guerra reputi indispensabile che anche detti capi o solo una parte di essi siano visitati dai commissari militari.

TITOLO III.

Rivista dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi.

Art. 29.

Le riviste dei veicoli a trazione animale, delle bardature da tiro, a basto e a sella e dei natanti a vela ed a remi possono essere *generali* o *parziali*. Esse sono eseguite:

a) di massima, in occasione o contemporaneamente alle riviste dei cavalli e muli, mediante l'opera dei commissari militari incaricati di esso; oppure in altra epoca designata dal Ministero, mediante l'opera di commissari militari appositamente delegati;

b) eccezionalmente, mediante visite effettuate nel luogo stesso in cui i capi sono ordinariamente custoditi da ufficiali del Regio esercito, o anche dai comandanti di stazione dei carabinieri Reali appositamente delegati dai comandanti incaricati.

Nel caso di cui alla lettera *b*), è però in facoltà del delegato dell'autorità militare, qualora la distanza da percorrere fuori dell'abitato per recarsi ad eseguire la visita fosse superiore ai 5 km. e il numero dei capi da visitare fosse inferiore ai 30 capi, d'intimare ai proprietari, a mezzo dell'ufficio comunale, la presentazione dei capi stessi in luogo espressamente designato, indicando il giorno e l'ora in cui sarà effettuata la visita. L'ufficio comunale ha l'obbligo di provvedere con la maggior sollecitudine al recapito degli ordini agli interessati.

Hanno peraltro facoltà di chiedere che i veicoli e i natanti siano visitati al loro domicilio, scalo, azienda, officina o cantiere, i fabbricanti di veicoli, i costruttori di natanti, i proprietari di officine di riparazione, i proprietari di aziende per il commercio di detti capi, inscritti come tali alle camere di commercio; coloro che posseggono un numero di capi non inferiore a 30, e quelli che esercitano servizi pubblici regolarmente concessi o autorizzati dallo Stato o dai comuni.

I proprietari ed enti che intendono valersi di tale facoltà dovranno farne domanda con le modalità stabilite dal precedente art. 17.

Art. 30.

Nessuna indennità o rimborso di spese compete ai proprietari per la presentazione dei capi in luogo diverso da quello in cui i capi stessi si trovano abitualmente.

Art. 31.

Sono esenti dalla rivista:

a) tutti i capi che appartengono alle categorie di persone specificate nel 1° comma dell'art. 2 del testo unico;

b) i capi che al momento della rivista si trovano all'estero.

Per questi ultimi i proprietari dovranno esibire opportuni documenti comprovanti l'accennata condizione di fatto.

Art. 32.

L'incaricato dell'accertamento dell'idoneità al servizio militare dei veicoli a trazione animale e delle bardature, e l'incaricato dell'accertamento stesso per i natanti a vela ed a remi debbono particolarmente riconoscere se i capi stessi per struttura, solidità e costruzione diano affidamento di poter essere utilmente impiegati per i vari servizi militari. Avvertiranno i proprietari dei capi giudicati idonei che, in caso di requisizione, essi sono obbligati a presentare i capi stessi con l'attrezzatura completa.

Art. 33.

Le altre norme dettate nei precedenti articoli per la rivista dei cavalli e muli, comprese le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, valgono, in quanto sono applicabili, per la rivista dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela ed a remi.

TITOLO IV.

Rivista dei veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie.

Art. 34.

La rivista generale o parziale dei veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie deve essere preannunziata agli uffici comunali dai comandi di corpo di armata e dai comandi militari delle isole almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni.

L'ordine di rivista generale è diramato alle prefetture dai suddetti comandi ed è reso di pubblica ragione mediante *manifesto* da affiggersi per cura dei capi delle amministrazioni comunali in tutti i capiluogo dei comuni.

Eventualmente, i proprietari degli autoveicoli da visitare potranno essere avvisati della rivista, oltre che a mezzo del manifesto, anche mediante *preavviso personale* (mod. 8-*C*) che sarà compilato e diramato dalle prefetture, contemporaneamente all'affissione del manifesto, sulla base delle indicazioni ch'esse riceveranno dai comandi di corpo di armata o dai comandi militari delle isole. Il preavviso sarà trasmesso a ciascun proprietario a mezzo dei vari comandi dei carabinieri Reali che, all'atto della consegna, faranno ritirare la parte 3ª destinata quale ricevuta.

La rivista parziale è invece di massima indetta con il semplice *preavviso personale.*

Art. 35.

Il proprietario ha facoltà di far presentare le proprie macchine anche da altra persona, purchè questa sia in grado di dare tutte le indicazioni che i commissari militari crederanno chiedere.

Ferme rimanendo le disposizioni contemplate dagli articoli 22 e 23 del testo unico, i commissari militari, qualora lo giudichino opportuno, potranno visitare a domicilio le macchine che non vennero ad essi presentate.

Art. 36.

La rivista avrà luogo in località determinate dai comandi di corpo di armata e dai comandi militari delle isole, i quali studieranno gli itinerari che i commissari dovranno seguire, tenendo presente che di massima i vari automezzi non dovranno percorrere, nel viaggio di andata, oltre 50 km., eccezione fatta per le trattrici, le locomotive stradali e gli autoveicoli a vapore ed elettrici, che non dovranno percorrerne più di 20.

Art. 37.

Non si corrisponde alcuna indennità o rimborso di spesa per la presentazione delle macchine alla rivista.

Art. 38.

Sono esenti dalla rivista tutti gli autoveicoli appartenenti alle categorie di persone indicate nel 1° comma dell'art. 2 del testo unico.

Hanno facoltà di chiedere che gli autoveicoli siano visitati a domicilio le seguenti categorie di proprietari ed enti:

a) i fabbricanti di autoveicoli; i proprietari di aziende per il commercio di autoveicoli, iscritti come tali alle camere di commercio, e quelli di officine di riparazione, presso le quali si trovano in custodia tali macchine per conto di terzi, od in riparazione;

b) gli enti e proprietari che esercitano linee automobilistiche in servizio pubblico, in forza di regolare concessione od autorizzazione governativa.

Art. 39.

I proprietari ed enti, per valersi della facoltà loro accordata dal precedente articolo, dovranno farne domanda al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola per mezzo delle prefetture nel cui territorio i capi hanno dimora, provando di trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente.

La prefettura dovrà esprimersi in merito a quanto è esposto. Non è valida la domanda inoltrata dopo che siano trascorsi 5 giorni dalla data del manifesto o dalla consegna del preavviso personale.

Art. 40.

Gli autoveicoli momentaneamente assenti dalla loro sede ordinaria potranno essere visitati dai commissari che agiscono nella provincia in cui essi autoveicoli si trovano all'atto della rivista.

Gli autoveicoli in riparazione saranno visitati nel luogo in cui le riparazioni vengono eseguite.

Gli autoveicoli che, all'epoca della rivista, si trovano all'estero, potranno essere visitati al loro ritorno in Italia.

Nei sopra indicati casi ed in quello in cui, per guasti non facilmente riparabili, le macchine non potessero essere presentate, i proprietari ne faranno oggetto di comunicazione al comando di cui al precedente articolo, per il tramite delle prefetture, servendosi eventualmente della parte 2ª del preavviso personale (mod. 8-C).

Nel caso in cui gli autoveicoli, momentaneamente assenti dalla loro sede ordinaria, si trovino in una provincia nella quale non venga effettuata la rivista, il proprietario ha l'obbligo di dar comunicazione alla prefettura, presso la quale i capi sono iscritti, della data di ritorno in sede ordinaria degli autoveicoli. Può servire all'uopo la parte 2ª del preavviso personale. Gli uffici di prefettura trasmetteranno tale comunicazione al competente comando di corpo di armata o comando militare dell'isola che prenderà i provvedimenti necessari per la rivista dei capi su menzionati.

Art. 41.

La rivista è passata da ufficiali del Regio esercito, competenti in materia, nominati in qualità di commissari militari dal Ministero della guerra, su proposta dei comandi di corpo di armata territoriali o dei comandi militari delle isole.

Vi assisterà un funzionario di prefettura, preferibilmente uno di quelli incaricati della tenuta dei ruoli relativi agli autoveicoli, per tutte le informazioni che i commissari avessero bisogno di chiedere.

Art. 42.

La rivista è eseguita secondo le norme seguenti:

1° si farà funzionare il motore da fermo per riconoscere se lavora regolarmente, e se ne rileverà il numero di matricola;

2° si farà percorrere alle macchine qualche breve tratto, per riconoscere il funzionamento generale di esse;

3° si verificherà lo stato di uso e di consumo delle parti;

4° si rileveranno tutte le indicazioni specificate nella scheda di denuncia, e si controlleranno quelle esistenti negli schedari tenuti al corrente dai comandi di corpo di armata territoriali e dai comandi militari delle isole;

5° per ciascun autoveicolo visitato si segneranno, con appositi bolli, sullo schedario o registro tenuto dalle prefetture, le indicazioni di *idoneo, non idoneo, precettato* e la data della precettazione;

6° analogamente ai quadrupedi, per ciascun autoveicolo giudicato idoneo, si faranno compilare l'apposita scheda e il precetto personale, che sarà consegnato, seduta stante, al proprietario o al suo rappresentante. Tale consegna deve risultare da ricevuta o da prova testimoniale.

Il giudizio dei commissari militari è inappellabile.

Art. 43.

Il proprietario che non presenti i capi da lui posseduti nel luogo e nel tempo indicatogli o renda impossibile la visita dei capi stessi per tutto il tempo in cui gl'incaricati dell'autorità militare permangono nel comune, cade sotto le sanzioni previste dagli articoli 22 o 23 del testo unico.

Per tali violazioni, i commissari militari redigeranno, per ciascuna provincia, un *verbale riassuntivo* in triplice copia e tanti *verbali di accertamento,* individuali, quanti sono i proprietari indicati nel verbale riassuntivo.

Due copie del verbale riassuntivo saranno trasmesse al prefetto della provincia; la terza al competente comando di corpo d'armata o comando militare dell'isola.

Tutti i verbali di accertamento individuali saranno invece trasmessi alla prefettura interessata, salvo quanto è disposto nel successivo art. 45.

La notificazione agl'interessati della contravvenzione, di cui al 2° comma dell'art. 120 del presente regolamento, è fatta a cura della prefettura.

Art. 44.

Passati i 30 giorni di cui all'art. 25 del testo unico, i verbali di accertamento individuali relativi a quei contravventori che non abbiano ottemperato alle prescrizioni dell'articolo stesso, saranno trasmessi all'autorità giudiziaria: gli altri saranno passati in archivio.

Appena trascorso il detto periodo di 30 giorni, le prefetture trasmetteranno alle competenti intendenze di finanza una delle due copie del verbale riassuntivo ricevuto dai commissari militari. La copia deve essere completata dell'indicazione se sia stata fatta o meno la volontaria oblazione e, in caso affermativo, deve portare le indicazioni della somma pagata e della data e numero della bolletta emessa dall'ufficio del registro, quando il pagamento sia ivi fatto direttamente, oppure le indicazioni degli estremi che valgano a indicare la cartolina vaglia, quando il pagamento sia effettuato a mezzo di essa. In quest'ultimo caso occorre anche specificare l'ufficio del registro al quale è diretta la cartolina stessa.

Art. 45.

Quando le violazioni previste dal precedente art. 43 rivestano il carattere di delitto, a mente dell'art. 22 del testo unico, i verbali di accertamento individuali saranno trasmessi dai commissari militari all'autorità giudiziaria, anzichè ai comuni, a norma dell'art. 121 del presente regolamento.

TITOLO V.

Rivista dei natanti a motore.

Art. 46.

Alla rivista dei natanti a motore, di fiume, di lago o laguna provvedono i comandi di corpo di armata interessati o i comandi militari delle isole: essa può essere generale o parziale, e può aver luogo tanto contemporaneamente alla rivista dei veicoli a trazione meccanica, quanto separatamente, ed in altra epoca, purchè sia trascorso un anno dalla precedente rivista dei natanti a motore.

Della esecuzione di essa possono essere incaricati i commissari militari addetti alla rivista dei veicoli a trazione meccanica, quando abbiano la necessaria competenza, od altri ufficiali appositamente delegati.

Art. 47.

I commissari militari incaricati della rivista dei natanti a motore devono particolarmente riconoscere quali di detti capi, per la struttura dello scafo, per le condizioni di funzionamento del motore e per lo stato di uso generale, diano affidamento di poter essere utilmente impiegati nei vari servizi militari. In appositi stampati prendono poi nota dei natanti riconosciuti idonei, ed applicano sullo schedario delle prefetture, per ciascun capo, il bollo di idoneità o di non idoneità.

Le altre norme dettate nei precedenti articoli per la rivista degli autoveicoli valgono, in quanto siano applicabili, per la rivista dei natanti a motore.

TITOLO VI.

Precettazione preventiva dei capi soggetti a requisizione.

Art. 48.

La precettazione preventiva consiste nel fare obbligo fin dal tempo di pace al proprietario di presentare all'autorità militare, quando si verifichino le circostanze contemplate dall'art. 1 del testo unico, i capi soggetti a requisizione da lui posseduti e riconosciuti idonei ai vari servizi militari, nel luogo, giorno ed ora che verranno fissati dall'autorità militare a mezzo di successive notificazioni.

Essa si effettua mediante la consegna del *precetto personale* (che contiene l'indicazione dei capi sui quali si impone il vincolo), consegna normalmente fatta al proprietario, o al suo rappresentante, dai commissari militari durante le riviste o, in tutti i casi nei quali ciò non sia possibile, a mezzo dei comandi di stazione dei carabinieri Reali.

L'intimazione del precetto è completata dalla successiva notificazione dell'*avviso personale* al possessore dei capi precettati. L'avviso personale indica il luogo dove i capi precettati devono essere presentati all'atto della chiamata e la serie nella quale detti capi sono stati classificati. Esso è recapitato al proprietario od al suo rappresentante a mezzo dei carabinieri Reali.

Art. 49.

La consegna dei documenti di cui al precedente articolo può essere fatta dai carabinieri Reali anche a persona di famiglia convivente con il destinatario.

Il destinatario o la persona di famiglia, all'atto in cui riceve il documento, consegna al latore di esso l'apposita ricevuta debitamente completata.

Art. 50.

Il precetto e l'avviso personale debbono essere accuratamente conservati dal proprietario fino a quando non gli vengano ritirati dall'autorità militare, e dovranno essere presentati a richiesta della stessa, all'atto della chiamata dei capi per requisizione.

Art. 51.

La precettazione non limita in alcun modo i diritti di proprietà sul capo precettato.

Trascorse però 24 ore dalla pubblicazione del manifesto per la presentazione dei capi precettati o dalla recezione, da parte dei proprietari, dell'ordine di presentazione, o, infine, dall'emanazione dell'ordine con cui viene sospesa l'alienazione dei capi precettati, non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta di quadrupedi, veicoli o natanti dichiarati idonei al servizio militare.

Art. 52.

La sospensione dell'alienazione dei capi precettati e la sua revoca — a mente dell'ultimo capoverso dell'art. 10 del testo unico — *sono ordinate dal Ministero della guerra ai comandi di corpo d'armata territoriali e ai comandi militari delle isole.* Questi, sulla base delle indicazioni ricevute, comunicano alle prefetture: il giorno e l'ora, a cominciare dai quali lo speciale provvedimento di sospensione o di revoca entra in vigore, il territorio della provincia ed i capi ai quali si riferisce. Le prefetture debbono provvedere a fare al più presto analoghe comunicazioni agli uffici comunali interessati; a questi incombe l'obbligo di darne partecipazione ai proprietari mediante diffusa e sollecita affissione di appositi manifesti.

Art. 53.

In caso di perdita del capo precettato, il proprietario deve informarne per iscritto, od anche verbalmente, il comandante della stazione dei carabinieri Reali avente giurisdizione nel comune, rione, frazione, ecc., ove abitualmente trovasi il capo perduto, entro 24 ore dal momento in cui egli ha cessato di possederlo, consegnando allo stesso il precetto personale e l'avviso personale relativo al capo perduto.

In caso di vendita, permuta o cessione del capo precettato, il proprietario deve inoltre notificare al detto comandante il nome, cognome ed indirizzo del nuovo proprietario e, possibilmente, le altre indicazioni necessarie per identificarlo: gli consegnerà nel contempo l'attestazione scritta voluta dall'art. 10 del testo unico o, in mancanza, gli darà le notizie occorrenti per individuare i testimoni che possono provare l'avvenuta notificazione del vincolo della precettazione che grava sul capo in parola.

I comandi di stazione dei carabinieri Reali che riceveranno tali precetti ed avvisi personali li trasmetteranno ai comandi che li hanno diramati dopo aver completato i precetti nella parte che ad essi compete: invieranno pure le attestazioni scritte e le indicazioni relative ai testimoni, dopo averne controllata l'autenticità, provvedendo, come di legge, alle infrazioni che riscontrassero.

Art. 54.

In caso di perdita del capo precettato, il proprietario ha pure l'obbligo di informare per iscritto, entro 30 giorni da quello in cui ha cessato di possederlo, l'ufficio comunale dove il rispettivo capo è inscritto. Qualora il capo precettato sia un autoveicolo, motociclo, carro-rimorchio o natante a motore, il proprietario si atterrà alle disposizioni contenute nel 1° comma dell'art. 9 del presente regolamento.

In caso di vendita, permuta o cessione, il proprietario è in obbligo di aggiungere all'informazione dianzi detta tutti i dati relativi al cognome, nome e domicilio della persona che è venuta in possesso del capo precettato e, possibilmente, le altre indicazioni necessarie per identificarlo.

Tali denuncie serviranno di norma agli uffici comunali e a quelli di prefettura per la tenuta al corrente degli schedari o registri e per le comunicazioni che essi debbono fare ai comandi di corpo di armata territoriali e ai comandi militari delle isole, a senso degli articoli 6 e 10 del presente regolamento.

TITOLO VII.

Chiamata ed acquisto dei capi precettati.

Art. 55.

La chiamata dei capi precettati è attuata mediante il recapito ai proprietari interessati di un *ordine di presentazione*, o mediante l'affissione di un *manifesto di presentazione*, od anche mediante ambedue detti mezzi.

Art. 56.

L'*ordine di presentazione* indica ai singoli proprietari il giorno e l'ora di presentazione dei capi precettati e ripete la località di presentazione.

Alla diramazione di tali ordini provvederanno al momento del bisogno le autorità militari; le autorità civili ed il personale da esse dipendente avranno l'obbligo di fornire gli aiuti, i mezzi e le indicazioni che le autorità militari od i latori degli ordini loro richiederanno, per facilitare il rapido e sicuro recapito degli ordini stessi. I latori degli ordini dovranno consegnarli al destinatario od a persona convivente, e ritireranno da essi l'apposita ricevuta debitamente completata che, a prova della consegna, trasmetteranno all'ente dal quale ebbero l'incarico.

Art. 57.

Il *manifesto di presentazione* indica per i capi in esso specificati il giorno e l'ora di presentazione di ciascuna delle serie, nelle quali i capi stessi vennero classificati. Ciascun proprietario deve effettuare la presentazione dei capi nella località partecipatagli con l'avviso personale e nel giorno e nell'ora indicati dall'ordine di presentazione o dal manifesto.

Al momento del bisogno i manifesti saranno consegnati a ciascun comune dai comandi di distretto (per le località sede di comando di distretto), o dai comandi di stazione dei carabinieri Reali.

I suddetti comandi ritireranno dai comuni una ricevuta firmata dal segretario comunale, dalla quale dovrà risultare il numero dei manifesti consegnati, il giorno e l'ora della consegna.

Gli uffici comunali avranno l'obbligo di provvedere *con la massima urgenza* all'affissione dei manifesti nell'abitato del comune e nelle frazioni di esso.

Art. 58.

Il numero, la sede e la circoscrizione delle commissioni provinciali che debbono effettuare il prelevamento dei capi precettati sono stabiliti dai comandi di corpo d'armata territoriali e dai comandi militari delle isole.

Art. 59.

Le *commissioni provinciali di visita ed accettazione* si distingueranno secondo la specie dei capi che dovranno visitare e ricevere in:

a) commissioni provinciali dei mezzi di trasporto a trazione animale, per la visita ed accettazione dei quadrupedi, veicoli a trazione animale e bardature;

b) commissioni provinciali dei mezzi di trasporto a trazione meccanica, per la visita ed accettazione degli autoveicoli, motocicli, trattrici e carri rimorchio;

c) commissioni provinciali dei natanti a remi e a vela, per la visita ed accettazione dei natanti a vela ed a remi di fiume, lago o laguna;

d) commissioni provinciali dei natanti a motore, per la visita ed accettazione dei natanti a motore di fiume, lago o laguna.

Art. 60.

Ciascuno dei comandi territoriali indicati nel precedente art. 58 dovrà entro la prima decade del mese di marzo di ogni anno:

comunicare alle prefetture il numero e la specie delle commissioni che potrebbero essere chiamate in caso di necessità a funzionare nella rispettiva provincia, invitandole a trasmettergli, non più tardi dell'ultima decade di marzo, l'elenco delle persone che dall'amministrazione provinciale vengono designate quali membri effettivi e supplenti delle commissioni stesse, da scegliere tra coloro che non siano soggetti ad obblighi di leva o che non abbiano già avuto altra designazione da parte dell'autorità militare;

richiedere ai comuni, in cui dovrebbero funzionare le commissioni provinciali, un elenco delle persone atte ad esercitare, eventualmente, le funzioni di esperto.

Dopo aver provveduto alla scelta e alla nomina dei membri delle varie commissioni, come è prescritto dall'art. 8 testo unico, ciascuno dei predetti comandi ne darà comunicazione ai designati, partecipando loro l'ente al quale si dovranno presentare al momento in cui le commissioni entreranno in funzione. Al momento del bisogno sarà partecipato agli interessati dalle dette autorità il giorno di presentazione. Le comunicazioni agl'interessati della designazione e del giorno di presentazione debbono essere fatte con modalità tali che *rimanga prova* ai comandi anzidetti dell'avvenuto recapito.

Gli stessi comandi dovranno inoltre entro il mese di marzo di ogni anno comunicare a ciascun comune, sede di commissioni provinciali di visita ed accettazione, il numero di esse, distinto per specie, e la località dove ciascuna funzionerà all'atto della requisizione, affinchè il capo del comune possa provvedere alla designazione di un rappresentante del comune, il quale dovrà presentarsi al presidente della rispettiva commissione nella località, giorno ed ora che gli saranno partecipati, per assistere alle operazioni.

Art. 61.

Qualora, per qualsiasi motivo, il delegato provinciale od anche il supplente non intervenissero alle riunioni delle commissioni, le operazioni di requisizione dovranno aver luogo

egualmente. In tal caso la commissione dovrà interessare subito il prefetto della provincia, perchè provveda al più presto alla sostituzione. Frattanto funzionerà temporaneamente da commissario civile il rappresentante del comune, ove ha sede la commissione.

Qualora mancasse l'esperto militare o civile designato quale membro della commissione, egli sarà sostituito a cura della commissione.

Art. 62.

Le commissioni provinciali di visita ed accettazione sono incaricate di:

a) visitare tutti i capi presentati e stabilire quali di essi sono idonei ai vari servizi militari;

b) determinare, com'è stabilito dagli articoli 9 e 17 del testo unico, il prezzo di acquisto dei capi che si requisiscono;

c) procedere al pagamento dei vari capi accettati, mediante buoni esigibili, nei modi fissati dal seguente art. 66;

d) diffidare i proprietari di capi dichiarati idonei e non prelevati che i capi stessi rimangono sempre a disposizione dell'autorità militare, sebbene non siano stati requisiti;

e) ad operazioni ultimate, dare comunicazione dei capi prelevati agli uffici comunali o di prefettura presso i quali detti capi sono inscritti, affinchè ne prendano nota sugli schedari o registri.

Art. 63.

I quadrupedi devono essere presentati alla commissione con la ferratura in buono stato, in modo che non occorra immediatamente rinnovarla, ed inoltre essere muniti di forte cavezza con due corde.

I veicoli, le bardature ed i natanti debbono avere l'attrezzamento completo, tutti gli accessori e parti complementari indispensabili al loro impiego, e debbono essere presentati in buono stato d'uso.

La commissione potrà, se lo crede opportuno, provvedere a far mettere in condizioni di impiego e di buono stato d'uso quei capi che eventualmente non lo fossero; ciò senza pregiudizio, s'intende, delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere quel proprietario che presentasse un capo reso dolosamente inservibile.

Art. 64.

Se il capo precettato verrà prelevato e la presentazione avverrà a tempo debito, spetta al proprietario, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'art. 11 del testo unico, un premio che fisserà la commissione stessa, nella misura compresa fra 1/40 ed 1/20 del valore attribuito al capo, se si tratta di veicolo a trazione meccanica e di natante a motore, e nella misura fra 1/20 ed 1/10 per tutti gli altri capi. Queste percentuali saranno applicate in ragione inversa al valore di ogni capo. In nessun caso il premio dovrà superare la somma di L. 1000 per i primi e di L. 400 per i secondi.

Un secondo premio, che sarà proporzionale al numero, alla specie e alla qualità dei materiali di cui è sotto cenno e che potrà giungere, al massimo, sino ad 1/20 del valore attribuito al capo (purchè i due premi non superino complessivamente la somma di L. 1600), sarà corrisposto a quei proprietari che, oltre a presentare gli autoveicoli ed i natanti a motore in tempo debito ed in perfette condizioni d'uso e di manutenzione, cureranno ch'essi siano provvisti degli accessori, degli utensili e delle parti di ricambio indicati nel precetto personale o nel manifesto generale di requisizione.

E' facoltà del Ministro per la guerra di stabilire, all'atto della requisizione, i limiti massimi dei premi da corrispondersi ai proprietari dei capi precettati, senza superare però, in nessun caso, le misure massime indicate nei due commi precedenti.

Art. 65.

I proprietari dei capi precettati hanno diritto all'indennità chilometrica fissata dall'art. 117 del presente regolamento, sempre quando essi debbano percorrere, per presentare i capi alla commissione, una distanza superiore a quella prevista dal citato art. 117.

TITOLO VIII.

Pagamento dei vari capi requisiti.

Art. 66.

Ai proprietari dei capi requisiti verranno rilasciati dei buoni firmati da due membri della commissione provinciale di visita ed accettazione e contenenti la data della consegna, l'indicazione della somma dovuta a ciascun proprietario e quella della località ove questi intende esigere il buono, purchè in essa abbia sede un corpo del Regio esercito od un ufficio postale (nel caso che il pagamento avvenga a mezzo di vaglia postale).

I buoni sono esigibili entro due mesi, in qualsiasi giorno, a partire da quello della consegna, ma non oltre due mesi dalla consegna.

Trascorso detto termine, non potranno essere pagati senza autorizzazione ministeriale.

Per quei proprietari che non intendessero accettare il prezzo stabilito dalla commissione per il pagamento e che, riservandosi di adire l'apposito collegio istituito per le controversie, rifiutassero di ricevere il buono rilasciato dalla commissione per non incorrere nella decadenza da ogni diritto al reclamo previsto dal seguente art. 67, la commissione prenderà apposita nota nel verbale riassuntivo di cui all'art. 112 del presente regolamento, facendosi rilasciare dai proprietari stessi una dichiarazione scritta che attesti l'avvenuta offerta del prezzo o dell'indennità e il rifiuto opposto (mod. 9).

Tale dichiarazione dovrà essere immediatamente trasmessa al competente collegio previsto dall'art. 27 del testo unico.

Art. 67.

Il pagamento dei buoni verrà effettuato dalle amministrazioni militari interessate (cioè quelle cui vennero già assegnati dal Ministero i fondi occorrenti), e solo ad esse le commissioni provinciali di visita ed accettazione dovranno trasmettere le matrici dei buoni stessi.

Quando dette amministrazioni militari non possono effettuare direttamente il pagamento, debbono delegare l'amministrazione di un corpo che risiede nel luogo scelto dal proprietario, inviando ad essa, in pari tempo, le matrici dei buoni che debbono essere pagati ed il relativo importo.

Se nella località scelta dal proprietario non risiede alcun corpo del Regio esercito, il pagamento dei buoni sarà effettuato dalle predette amministrazioni militari, mediante vaglia postali da rimettersi al proprietario per mezzo dei carabinieri Reali i quali ritireranno dal medesimo il buono quietanzato.

Tutti i corpi del Regio esercito sono obbligati al pagamento dei suddetti buoni, sia per conto proprio che per delegazione, sempre quando però siano in possesso delle corrispondenti matrici rilasciate dalle commissioni provinciali che hanno effettuato il prelevamento dei capi.

Il ritiro dei buoni da parte dei proprietari importa la rinuncia di essi proprietari al diritto di qualsiasi ricorso dinanzi alle commissioni per le controversie, di cui agli articoli 123 e seguenti del presente regolamento.

TITOLO IX.

Requisizione - Noleggio.

Chiamata e prelevamento dei capi da noleggiare.

Art. 68.

Quando si debba procedere alla requisizione-noleggio prevista dall'art. 12 del testo unico, la chiamata dei capi da noleggiare viene effettuata con le stesse norme indicate per la chiamata dei capi da requisire. Il prelevamento è pure fatto dalle stesse commissioni provinciali di visita ed accettazione; queste fissano il compenso giornaliero per ciascuno dei capi da noleggiare, secondo le prescrizioni contenute negli articoli 12 e 17 del testo unico.

Rimarrà a carico dell'amministrazione militare il costo del mantenimento dei quadrupedi e quello del funzionamento e della manutenzione degli altri capi.

Art. 69.

Il premio da corrispondere al proprietario, che presenterà in tempo debito il capo da noleggiare, sarà pari ad 1/10 della somma dovutagli come nolo per la durata complessiva del noleggio.

Art. 70.

Per ogni capo noleggiato la commissione provinciale redige all'atto del prelevamento, in contraddittorio con il proprietario, un verbale con la particolareggiata descrizione del capo e nel quale sono fatti risultare il suo valore al prezzo corrente sul mercato, i suoi eventuali difetti, vizi o deterioramenti, tutte le tare apparenti che possono comunque diminuire il valore, e il nolo giornaliero fissato.

Vi è inoltre indicato se la presentazione è avvenuta nel tempo imposto dall'ordine di presentazione o dal manifesto di presentazione. Il verbale deve essere sottoscritto dalla parte interessata: se questa si rifiuta, si farà risultare il rifiuto con apposita nota nello stesso verbale.

Art. 71.

Trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo noleggiato può chiedere all'autorità militare territoriale, nella cui circoscrizione venne effettuato il noleggio, che questo sia trasformato in requisizione definitiva. Egli dovrà presentare in tal caso un certificato comprovante di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione-noleggio; inoltrerà il certificato all'autorità predetta a mezzo dell'ufficio del comune, ove all'atto del noleggio dimorava il capo, o dell'ufficio di prefettura. Detti enti si dovranno esprimere in merito alla domanda.

Art. 72.

L'autorità militare di cui al precedente articolo giudicherà inappellabilmente sull'accoglimento delle domande; in caso positivo darà incarico alla commissione provinciale che effettuò il noleggio, di provvedere a trasformarlo in requisizione definitiva.

La commissione, nel determinare l'indennità di requisizione, si atterrà alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 17 del testo unico.

TITOLO X.

Restituzione dei capi noleggiati.

Art. 73.

Cessato il bisogno del noleggio, l'autorità militare che emanò gli ordini disporrà per la restituzione dei capi noleggiati.

Quando questa avviene nello stesso luogo ove essi vennero requisiti sarà eseguita dalle commissioni che procedettero alla requisizione.

Di massima la partecipazione della restituzione sarà data agli interessati mediante pubblico manifesto, affisso a cura degli uffici comunali nei comuni o frazioni da essi amministrate, sulla base delle indicazioni che, a mezzo delle competenti prefetture, riceveranno in tempo dal comando del corpo di armata interessato o dal comando militare dell'isola.

Art. 74.

La commissione provinciale farà la constatazione di eventuali deprezzamenti e determinerà il rispettivo indennizzo secondo le prescrizioni dell'art. 12 ed eventualmente dell'art. 17 del testo unico.

Per il pagamento delle somme dovute ai proprietari essa rilascerà il buono esigibile secondo le norme stabilite dall'art. 66 del presente regolamento.

L'autorità militare potrà anche disporre, *ove vi acconsentano i proprietari*, che la restituzione dei capi noleggiati abbia luogo nella stessa località dove si trovano i capi. In tal caso l'autorità menzionata provvederà a far trasmettere i verbali di noleggio agli enti che hanno in consegna in detta località i capi noleggiati e a dare partecipazione ai singoli proprietari del luogo, giorno ed ora in cui essi potranno ritirare il capo noleggiato.

Allorquando il proprietario si presenta al ritiro, l'ente militare che esegue la restituzione del capo noleggiato constaterà, con la scorta del verbale relativo, se il capo che viene ritirato abbia subìto deprezzamento durante il tempo in cui fu tenuto in consegna dall'amministrazione militare ed eventualmente stabilirà gl'indennizzi per il constatato deprezzamento, con le modalità previste dall'art. 12 del testo unico.

Qualora non sorga alcuna contestazione relativa al deprezzamento del capo noleggiato, o questa venga appianata, l'ente militare suddetto *pagherà senz'altro* al proprietario l'importo del noleggio, e, eventualmente, l'importo dell'indennizzo, facendogli firmare un buono per quietanza. Nel caso però sorga contestazione, e questa non venga appianata, la restituzione dei capi dovrà aver luogo nella stessa località ove essi vennero noleggiati e per parte delle stesse commissioni che procedettero alla requisizione.

La partecipazione della data della restituzione sarà in tal caso fatta all'interessato mediante comunicazione personale.

Art. 75.

Per il ritiro dei capi noleggiati, spetta ai proprietari l'indennità chilometrica prevista dall'art. 117 del presente regolamento, sempre quando essi debbano percorrere una distanza superiore a quella stabilita dal citato art. 117.

Si assegneranno a carico del proprietario le spese di mantenimento per le giornate intercorse tra la data stabilita per il ritiro dei suoi capi e quella in cui egli si presenta, qualora quest'ultima sia posteriore; e le indennità della commissione per una giornata, se fosse oltrepassata anche

la data sotto la quale la commissione avrebbe dovuto cessare le operazioni. Il totale di tali indennità sarà ripartito proporzionalmente al numero dei capi e dei proprietari che si presenteranno nella giornata.

Art. 76.

Alle commissioni incaricate di effettuare la restituzione potrà anche essere affidato il còmpito di constatare se i capi che vengono restituiti sono tuttora idonei per eventuale ulteriore bisogno di chiamata.

Esse dovranno in tal caso, sulla base delle istruzioni ricevute dalle competenti autorità:

1° rilasciare ai proprietari dei capi ritenuti idonei un nuovo precetto personale, seguendo le prescrizioni stabilite al riguardo per i commissari delle riviste;

2° dare comunicazione agli uffici comunali o di prefettura, ove sono iscritti i quadrupedi e i mezzi di trasporto a trazione meccanica, dei capi dichiarati idonei, di quelli non idonei e di quelli precettati. Detti enti provvedono a mettere al corrente il loro schedario o registro (con correzioni in rosso, facendo risultare da apposite note i dati delle comunicazioni che hanno apportato le variazioni stesse).

TITOLO XI.

Noleggio per esperimento di mobilitazione.

Art. 77.

La chiamata dei capi da noleggiare per esperimenti di mobilitazione, in conseguenza del Regio decreto previsto dagli articoli 20 e 21 del testo unico, è effettuata mediante ordine inviato ai proprietari interessati dall'autorità militare, a mezzo dei carabinieri Reali, almeno 20 giorni prima di quello stabilito per la consegna del capo. In questo avviso, oltre al luogo, giorno ed ora di presentazione, saranno esattamente specificati quali dei cavalli, muli e automezzi e quante delle altre specie di capi, posseduti dai medesimi proprietari, dovranno essere presentati.

Art. 78.

Per la costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali di visita e di accettazione, per la presentazione, il prelevamento e la restituzione dei capi noleggiati, e per la liquidazione delle somme dovute ai proprietari, si osservano le stesse norme contenute nei precedenti titoli IX e X della parte 2ª relativa alla requisizione-noleggio (chiamata e prelevamento dei capi da noleggiare: restituzione dei capi noleggiati).

PARTE III.

REQUISIZIONE SENZA PREVENTIVA PRECETTAZIONE.

(Art. 14 e 15 del testo unico).

TITOLO I.

Requisizione sotto forma di acquisto.

Art. 79.

La requisizione senza preventiva precettazione prevista dall'art. 14 del testo unico è eseguita dalle stesse commissioni provinciali di visita ed accettazione di cui alla Parte II del presente regolamento. Qualora però all'atto in cui si procede alla requisizione qualcuna o tutte le commissioni provinciali che dovrebbero funzionare per l'esecuzione di essa non fossero costituite, l'autorità militare che emanerà gli ordini di requisizione provvederà a sostituirle con la nomina di altrettante *commissioni militari*, composte ciascuna di tre ufficiali.

Art. 80.

L'autorità militare che emanerà gli ordini impartirà alla commissione incaricata della requisizione le necessarie istruzioni e fornirà ad essa le indicazioni relative ai capi requisibili esistenti nella zona di propria competenza, ai rispettivi proprietari o detentori e al loro indirizzo.

Sulla base delle suddette istruzioni ed indicazioni, ciascuna commissione stabilirà quali dei capi requisibili intende visitare. A ciascun proprietario o detentore dei capi da requisire darà subito per iscritto l'ordine di requisizione sotto forma di *precetto personale*, in esso indicando il capo da requisire e il luogo, giorno ed ora della consegna.

Art. 81.

Ogni commissione per i mezzi di trasporto a trazione animale o per i natanti a vela ed a remi dovrà essere assistita da un rappresentante di ciascuno dei comuni della zona di rispettiva circoscrizione; ciascuna commissione per i mezzi di trasporto a trazione meccanica o per i natanti a motore sarà assistita da un funzionario della prefettura della zona di rispettiva circoscrizione. I suddetti rappresentanti dovranno portare con sè lo schedario o registro del comune o della prefettura ed essere in grado di fornire alla commissione le indicazioni che questa potesse richiedere.

Art. 82.

I delegati di cui agli articoli precedenti saranno nominati in seguito a richiesta dei presidenti delle singole commissioni, che dovranno partecipare ad essi la località ed il giorno di presentazione.

Art. 83.

Sulla base delle indicazioni avute dai delegati dei comuni o delle prefetture, la commissione potrà intimare, anche ad operazioni di visita iniziate, altri precetti personali, se prevede che ciò sia necessario per completare il numero dei capi che occorre prelevare.

Art. 84.

Nei riguardi dei precetti personali, i latori ed i destinatari avranno gli stessi obblighi indicati nelle disposizioni della parte II che trattano degli ordini di presentazione.

Art. 85.

Circa gli obblighi dei proprietari o detentori dei capi chiamati a requisizione e per quanto riguarda il giorno e il luogo di presentazione e l'attrezzatura dei capi stessi, vale quanto è detto nelle disposizioni relative alla chiamata dei capi precettati.

Art. 86.

Il prezzo di requisizione sarà determinato secondo le prescrizioni dell'art. 14 del testo unico.

Per quei proprietari che non accettassero il prezzo stabilito dalla commissione e che rifiutassero in conseguenza di ricevere il buono da questa rilasciato, riservandosi di adire l'apposito collegio istituito per le controversie, di cui all'art. 123 e seguenti del presente regolamento, la commissione si regolerà nel modo indicato dal precedente art. 66.

Art. 87.

I proprietari che, all'atto in cui ricevono il precetto, avessero i quadrupedi, i carri, le bardature ed i natanti a vela ed a remi in luogo tanto lontano dal comune ove abitualmente risiedono, da trovarsi nell'impossibilità di presentarli in tempo debito nella località indicata, potranno effettuare la presentazione alla commissione provinciale che incetta gli stessi capi in località più vicina. Detti proprietari dovranno in tal caso darne avviso al più presto possibile alla commissione, alla quale dovrebbero presentare i capi, a mezzo dell'ufficio del Comune nel quale i capi chiamati sono iscritti.

Art. 88.

A requisizione ultimata, per ogni capo prelevato, la commissione farà le necessarie comunicazioni all'ufficio comunale o di prefettura in cui il capo è inscritto.

Art. 89.

Tutte le disposizioni tracciate nella Parte II, relativamente alle operazioni di visita, accettazione e prelevamento, valgono anche per la suddetta requisizione senza preventiva precettazione, sempre quando non contrastino con le disposizioni del presente titolo.

TITOLO II.

Requisizione sotto forma di noleggio.

Art. 90.

La requisizione senza preventiva precettazione prevista dall'art. 14 del testo unico può anche esser fatta sotto forma di noleggio: questo è effettuato con le stesse modalità di cui al precedente titolo. Per la determinazione delle indennità noleggio valgono però le norme stabilite per la requisizione-noleggio con preventiva precettazione.

Art. 91.

La restituzione dei capi noleggiati è fatta con le stesse modalità stabilite nel titolo X della parte II.

Art. 92.

Il proprietario o il suo rappresentante, allorchè ritira il capo, deve restituire alla commissione il certificato avuto all'atto del noleggio. La commissione depennerà dall'apposito registro i capi restituiti.

TITOLO III.

Requisizioni per circostanze speciali.

Art. 93.

Per circostanze speciali, possono essere requisiti, sotto forma di acquisto o di noleggio, per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, tutti i capi contemplati nell'articolo 1 del testo unico, anche quando essi non posseggano le caratteristiche stabilite nell'art. 1 del presente regolamento.

TITOLO IV.

Requisizioni di prestazioni per l'esecuzione di trasporti.

Art. 94.

L'esecuzione della requisizione di prestazioni per l'effettuazione di trasporti, prevista dall'art. 15 del testo unico, è affidata alle stesse commissioni previste dal titolo I della presente parte, assistite da un rappresentante del comune o della prefettura, come è detto nel precedente art. 81.

Art. 95.

L'autorità che ordina la requisizione deve dare a ciascuna commissione le istruzioni relative alla data d'inizio del suo funzionamento e dei trasporti da eseguire, alla località di partenza o di carico, alla specie ed entità dei trasporti, alla specie dei mezzi che si richiedono, alla durata dei percorsi ed al tempo entro il quale i trasporti si devono effettuare, all'ente o agli enti incaricati di impartire ai proprietari o detentori gli ordini per l'esecuzione dei trasporti, indicando altresì se i mezzi di trasporto ed il personale adibitovi debbano rimanere o meno a disposizione dell'autorità stessa per i servizi ch'essa crederà di compiere.

Art. 96.

L'autorità militare, nel cui territorio la commissione funzionerà, dovrà fornire alla commissione stessa:

a) i dati che possiede relativamente ai capi della specie richiesta per i trasporti da eseguire ed esistenti nella zona di rispettiva circoscrizione;

b) le indicazioni relative ai rispettivi proprietari o detentori.

Art. 97.

La commissione, sulla base delle istruzioni e delle indicazioni ricevute a senso degli articoli precedenti, stabilisce:

1° per ogni specie di trasporti, il numero minimo dei capi occorrenti;

2° le ditte, agenzie o persone che sono certamente in grado di poter aderire con proprio personale e materiale di rifornimento alla richiesta che può essere ad esse fatta. Per ciascuna ditta, agenzia o persona compila e trasmette l'ordine di requisizione sotto forma di *precetto personale di prestazioni*.

Qualora le prestazioni precettate a senso del precedente n. 2 non raggiungano il fabbisogno occorrente, la commissione, sulla base dei dati contenuti negli schedari o registri delle prefetture o comuni e delle informazioni che i rappresentanti delle autorità civili forniranno circa le condizioni dei proprietari o detentori, stabilisce le persone ed il numero dei capi per ciascuna specie che è possibile ancora precettare. Indi compila e trasmette il relativo precetto personale di prestazioni.

Art. 98.

Di tutti i precetti intimati la commissione prende nota in un elenco riepilogativo nel quale, oltre alle generalità ed all'indirizzo del destinatario del precetto, debbono risultare le indicazioni relative ai mezzi di trasporto, quali sono state inscritte nel precetto di prestazioni.

Art. 99.

Il precetto di prestazioni deve giungere al destinatario o persona di famiglia convivente, se possibile, 4 giorni prima della data stabilita per la presentazione dei capi, ma ad ogni modo sempre nel tempo minimo necessario per condurre i mezzi di trasporto dal luogo di dimora alla località di presentazione. Per il recapito dei precetti le commissioni si varranno dei mezzi che l'autorità che ha ordinata la requisizione metterà a loro disposizione e degli altri mezzi che, per l'urgenza del recapito, esse riterranno necessario chiedere al comando del presidio o alle autorità civili locali.

Art. 100.

La commissione deve controllare se i quadrupedi, i veicoli e i natanti presentati rispondono alle caratteristiche richieste dal precetto personale, constatarne le condizioni e lo stato d'uso, controllare se il personale di condotta e di servizio e il materiale di rifornimento, consumo e riparazione sono sufficienti.

Art. 101.

Nell'eseguire la requisizione, la commissione ritira il precetto personale: ad ultimata prestazione esso è inviato all'autorità militare nel cui territorio si è effettuata la requisizione.

L'indennità di prestazione è corrisposta mediante buoni esigibili, come è detto nel titolo VIII della Parte II.

PARTE IV.

DISPOSIZIONI COMUNI A PIÙ FORME DI REQUISIZIONE.

TITOLO I.

Esenzioni dalla requisizione a favore di pubblici servizi, della produzione equina e di aziende agricole e industriali.

Art. 102.

Oltre ai quadrupedi, ai veicoli, alle bardature e ai natanti contemplati nel 1° e 2° comma dell'art. 2 del testo unico, possono essere esentati dalla requisizione, qualunque sia la forma di questa, ed anche se idonei al servizio militare:

1° i quadrupedi, i veicoli, le bardature e i natanti appartenenti alle amministrazioni dello Stato, previ opportuni accordi con il Ministero della guerra;

2° gli anzidetti capi appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero destinati a pubblici servizi in forza di regolare concessione od autorizzazione da parte dello Stato o dei comuni, sempre quando però l'impiego di essi capi sia indispensabile all'attuazione di servizi interessanti direttamente l'amministrazione militare o militare marittima;

3° quei capi che il Regio Governo ritenga indispensabili nell'interesse della produzione equina, oppure per imprescindibili esigenze dell'industria e dell'agricoltura, o per il funzionamento di aziende relative a generi la cui produzione sia necessaria ai bisogni delle forze armate della Nazione o alla resistenza interna del Paese.

Art. 103.

Le amministrazioni od i proprietari di cui al n. 2 dell'articolo precedente, che vogliono beneficiare della esenzione, debbono trasmettere nell'ultimo trimestre dell'anno al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola, nella cui circoscrizione si trovano i capi, una domanda debitamente documentata in cui siano indicati i capi che essi intendono far esentare dalla requisizione, i servizi cui sono adibiti e le ragioni della indispensabilità. Le domande debbono essere inoltrate a mezzo del comune o della prefettura della provincia ove hanno residenza i capi.

Detti enti debbono esprimere il loro parere circa l'accoglibilità delle domande.

Le autorità militari territoriali su menzionate trasmettono al Ministero della guerra le domande, munite dei relativi documenti e corredate del loro parere.

Art. 104.

Le esenzioni di cui al n. 3 del precedente art. 102 sono concesse esclusivamente su proposta motivata:

a) per i capi da dispensarsi nell'interesse della produzione equina e per i capi addetti ad aziende agricole, dalle prefetture, sentita la cattedra ambulante di agricoltura competente per territorio;

b) per i capi addetti ad aziende industriali, dagli osservatori industriali.

Le proposte devono pervenire alle autorità militari competenti entro l'ultimo trimestre dell'anno.

Per il rimanente si osserveranno le disposizioni del precedente articolo.

Art. 105.

Le esenzioni di cui ai precedenti articoli non fanno cessare il vincolo giuridico della precettazione che già fosse stato imposto, nè tolgono la possibilità di imporlo.

Concessa la dispensa, dovrà essere ritirato l'avviso personale eventualmente già recapitato al proprietario o al suo rappresentante, salvo a restituirlo o a rinnovarlo quando venga a cessare l'esenzione.

In ogni caso, le esenzioni dalla requisizione hanno valore soltanto sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui vennero concesse.

TITOLO II.

Quadrupedi che non debbono essere presentati alle commissioni provinciali di visita ed accettazione.

Art. 106.

Oltre ai cavalli e muli contemplati nell'art. 2 del testo unico, non debbono essere presentati alle commissioni provinciali di visita ed accettazione i quadrupedi qui appresso indicati:

a) i puledri di età inferiore a 3 anni, alla data della requisizione;

b) i quadrupedi affetti da cecità completa e permanente d'ambo gli occhi;

c) quelli affetti da zoppicature inguaribili, prodotte da deformazioni evidenti ed apparenti negli arti;

d) quelli affetti da malattie temporanee, la cui gravità non permette in modo assoluto di presentarli alle commissioni;

e) i cavalli e muli che sono stati dichiarati non idonei nelle riviste passate dai commissari militari (o per mancanza di requisiti indicati all'art. 1 del presente regolamento o per altro motivo) e per i quali è stato apposto il prescritto bollo di non idoneità sullo schedario o registro del comune.

I proprietari degli equini di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dovranno presentare un certificato rilasciato da un veterinario, e vidimato dall'ufficio comunale, comprovante che il quadrupede si trova in una delle condizioni sopra indicate. Però i quadrupedi di cui alla lettera *d*), dopo la guarigione, ritornano nuovamente ad essere requisibili.

I proprietari degli equini di cui alla lettera *e*) dovranno presentare un certificato dell'ufficio comunale attestante che il quadrupede o i quadrupedi da loro posseduti sono i medesimi per i quali venne già pronunciata la non idoneità. La presentazione di questi capi dovrà però avvenire qualora il Ministero della guerra modifichi le caratteristiche stabilite dall'art. 1 del presente regolamento.

Art. 107.

Qualora lo ritengano opportuno, le commissioni provinciali di visita ed accettazione effettueranno dei controlli per accertare se i capi di cui all'articolo precedente si trovino nelle condizioni indicate nei certificati esibiti.

Art. 108.

I proprietari degli stalloni privati autorizzati alla monta pubblica e quelli delle giumente di puro sangue e delle brade

indome (lettere *g*) e *h*) dell'art. 2 del testo unico) per ottenere l'esenzione dalla requisizione dovranno presentare gli stessi documenti prescritti per l'esenzione dalla rivista, specificati nell'art. 22 del presente regolamento.

I proprietari di giumente con puledri lattanti e quelli di giumente riconosciute pregne dovranno presentare un certificato analogo a quello previsto per i quadrupedi indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 106 del presente regolamento.

TITOLO III.

Autoveicoli e natanti a motore che non debbono essere presentati alle commissioni provinciali di visita ed accettazione.

Art. 109.

Oltre agli autoveicoli ed ai natanti a motore specificati nell'art. 2 del testo unico, non debbono essere presentati alle commissioni provinciali di visita ed accettazione:

a) tutti gli autoveicoli, motocicli, carri rimorchio e natanti a motore già dichiarati non idonei in precedenti riviste;

b) tutti quelli che per guasti importanti o per lo stato di generale deterioramento non possono essere presentati alla commissione. I proprietari di detti capi dovranno presentare una dichiarazione scritta, rilasciata dal direttore tecnico dell'officina o dello scalo o cantiere che ha in custodia o in riparazione il mezzo di trasporto, o che ha constatato i guasti esistenti. La dichiarazione sarà vidimata dal competente ufficio di prefettura, che provvederà nel modo più opportuno al necessario controllo. Le commissioni provinciali potranno effettuare per proprio conto i controlli che crederanno.

I capi ritornano però ad essere requisibili appena rimessi in efficienza.

Art. 110.

I proprietari che, all'atto della chiamata, avessero temporaneamente fuori del territorio del Regno gli autoveicoli soggetti a requisizione e non potessero farli rientrare a tempo debito, ne informeranno gli uffici di prefettura presso i quali i rispettivi autoveicoli sono inscritti.

Art. 111.

Appena indetta la mobilitazione, le dogane di frontiera dovranno notificare alle prefetture, nella cui provincia abitualmente risiedono gli autoveicoli per i quali hanno rilasciato bolletta di temporanea esportazione, tutti i dati necessari al riconoscimento di tali macchine e alla identificazione dei proprietari.

TITOLO IV.

Chiusura delle operazioni delle commissioni provinciali di rivista ed accettazione.

Art. 112.

Ultimate le operazioni, siano esse di acquisto o di noleggio di capi o di requisizione di prestazioni per l'esecuzione di trasporti, le commissioni provinciali di visita e di accettazione dovranno compilare un *verbale riassuntivo* in triplice copia, dal quale risultino le mancate presentazioni, i casi in cui i proprietari non accettarono il prezzo o l'indennità stabilita dalla commissione, le violazioni alle disposizioni di legge e alle prescrizioni contenute nel presente regolamento e gli eventuali controlli fatti.

Il verbale riassuntivo dovrà essere redatto anche quando le operazioni siansi compiute senza alcun incidente o senza alcuna violazione alle disposizioni di legge e regolamentari.

Saranno inoltre redatti altrettanti *verbali di accertamento*, individuali, quanti sono i proprietari che hanno violato le disposizioni di legge e quelle regolamentari.

Per l'inoltro ai vari enti (comprese le intendenze di finanza) sia del verbale riassuntivo che dei verbali di accertamento individuali, si osserverà la procedura stabilita, rispettivamente per ciascuna specie di capi, dalle apposite disposizioni contenute nella parte II del presente regolamento, relative al verbale riassuntivo e ai verbali di accertamento individuali compilati in occasione delle riviste.

TITOLO V.

Retribuzioni e indennità.

Art. 113.

Ai delegati delle amministrazioni provinciali, membri civili delle commissioni provinciali di visita e di accettazione, di cui all'art. 8 del testo unico, spetta, per ogni giorno in cui prendono parte alle operazioni delle commissioni, una indennità personale da stabilirsi dall'amministrazione provinciale ed a carico delle rispettive provincie.

Quando però la commissione viene costituita per il prelevamento di capi da noleggiarsi per esperimento di mobilitazione, la diaria per i delegati anzidetti sarà a carico dell'amministrazione militare e verrà corrisposta nella misura di lire cinquanta.

Le spese di trasporto saranno sempre rimborsate dall'amministrazione militare e verranno comprese tra le spese generali della requisizione.

Art. 114.

Agli esperti civili, nominati a far parte delle commissioni provinciali di visita ed accettazione, è dovuta una indennità giornaliera nella misura di lire cinquanta e il rimborso delle spese di trasporto. Il tutto a carico delle spese generali della requisizione.

Art. 115.

Agli ufficiali del Regio esercito incaricati delle riviste generali o parziali dei quadrupedi, veicoli e natanti, ed a quelli chiamati a far parte delle commissioni provinciali di visita e di accettazione, verranno corrisposti gli assegni ordinari e di soggiorno che loro competono a tenore dei regolamenti militari vigenti.

Art. 116.

Ai funzionari ed ai delegati dei comuni che debbono assistere alle operazioni di rivista e di requisizione spetta il rimborso delle spese di trasporto ed una indennità personale giornaliera che stabiliranno le rispettive amministrazioni comunali. Le spese sono a carico delle amministrazioni stesse.

I funzionari delle prefetture che assistono alle dette operazioni hanno diritto alle indennità di missione contemplate dalle disposizioni in vigore: la spesa grava sul bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 117.

Le spese di mantenimento e di trasporto dei quadrupedi e conducenti, quelle di trasporto delle bardature e quelle di consumo del combustibile, lubrificante, ecc., necessarie per la presentazione degli autoveicoli e natanti, sono ad esclusivo carico dei proprietari, che non hanno diritto ad alcun rimborso.

Ai proprietari i cui rispettivi capi soggetti a requisizione hanno abituale dimora in località diversa da quella ove risiede la commissione provinciale di visita e di accettazione incaricata del prelevamento, verrà corrisposta, in caso di chiamata per requisizione, un'indennità chilometrica, sempre quando per presentare i capi alla commissione stessa

debbano percorrere, nell'andata, una distanza superiore a quella qui appresso specificata:

a) per la presentazione di quadrupedi, veicoli a trazione animale, bardature, natanti a vela e a remi, locomotive stradali, autoveicoli a vapore ed elettrici e trattrici	20 km.	per il percorso fino alle distanze contro indicate non spetta al proprietario alcun compenso, nè per l'andata nè per il ritorno.
b) per la presentazione di natanti a motore	25 km.	
c) per la presentazione di tutti i rimanenti autoveicoli, compresi i motocicli	50 km.	

L'indennità chilometrica da corrispondersi ad ogni proprietario per le distanze percorse oltre i limiti suindicati sarà indistintamente, per ciascun capo di qualunque specie, di L. 0.30 per chilometro, tanto per l'andata come per il ritorno.

TITOLO VI.

Doveri e responsabilità.

Art. 118.

I prefetti e i capi delle amministrazioni comunali hanno il dovere di curare l'esatta osservanza alle disposizioni del testo unico e del presente regolamento, e invigilare che i funzionari ed agenti, cui spetta, attendano al loro cómpito con la voluta diligenza.

Nei riguardi dei detti funzionari ed agenti a carico dei quali venissero accertate inesattezze, irregolarità od omissioni nel disimpegno delle funzioni loro attribuite, i prefetti provocheranno i provvedimenti disciplinari del caso ed applicheranno le sanzioni eventualmente di loro competenza, senza pregiudizio delle penalità contemplate dall'articolo 178 del codice penale.

Art. 119.

Quando per le inadempienze alle disposizioni del testo unico e del presente regolamento vengano accertate delle responsabilità a carico dei capi delle amministrazioni comunali o di coloro che ne fanno le veci, sempre che siano legalmente rivestiti della qualità di pubblico ufficiale, essi sono passibili di denunzia all'autorità giudiziaria agli effetti dell'art. 178 del codice penale.

Sono anche passibili della stessa denunzia i delegati del consiglio provinciale e gli altri membri civili delle commissioni provinciali di visita e di accettazione che, salvo impedimenti di forza maggiore, non intervengano ad una o più sedute della commissione a cui furono assegnati.

TITOLO VII.

Violazioni e penalità.

Art. 120.

Sono investiti della facoltà, ed hanno il dovere di accertare le violazioni alle norme del testo unico e del presente regolamento:

a) gl'incaricati delle ispezioni previste dall'art. 3 del testo unico, i commissari militari per le riviste generali o parziali, gli ufficiali e i comandanti di stazione dei carabinieri Reali delegati per le visite e i commissari militari delle commissioni provinciali di visita ed accettazione, quando nell'esercizio di tali funzioni è loro dato di constatarne;

b) i funzionari delle prefetture e dei comuni incaricati delle mansioni di cui all'art. 3 del testo unico;

c) gli agenti della forza pubblica, gli agenti o messi comunali, purchè siano agenti giurati, e gli altri agenti giurati dipendenti dallo Stato e dagli enti locali.

I detti pubblici ufficiali ed agenti compileranno *senza indugio*, per ciascuna violazione, un *verbale di accertamento, individuale*, e cureranno che la contravvenzione sia *subito* notificata agli interessati. Per il rimanente, l'inoltro alle autorità amministrative dei verbali di accertamento anzidetti è regolato dalla procedura stabilita, rispettivamente per ciascuna specie di capi, dalle apposite disposizioni della Parte II del presente regolamento, relative ai verbali di accertamento compilati in occasione delle riviste.

Art. 121.

Qualora gl'incaricati delle ispezioni, i commissari militari, gli ufficiali e i comandanti di stazione dei carabinieri Reali, i funzionari ed agenti indicati nel precedente articolo ritengano che le violazioni alle disposizioni della legge e del regolamento rivestano gli estremi del delitto previsto dall'art. 22 del testo unico, debbono trasmettere il verbale di accertamento all'autorità giudiziaria.

In ogni caso, il pagamento, ai termini dell'art. 25 del testo unico, non impedisce l'esercizio dell'azione penale, qualora risulti che il fatto rivesta gli estremi del delitto previsto dall'art. 22 del testo unico.

Art. 122.

Ai funzionari civili, agli agenti della forza pubblica ed agli agenti giurati, specificati nelle lettere b) e c) dell'articolo 120, compete un quarto dell'importo delle ammende per contravvenzioni rispettivamente elevate.

L'ammontare residuo delle ammende relative alle contravvenzioni va a favore dell'erario.

TITOLO VIII.

Ricorsi.

Art. 123.

Le commissioni per le controversie hanno sede nel capoluogo di ciascuna provincia, presso la Regia prefettura, e sono costituite nel modo indicato dall'art. 27 del testo unico.

Ne è presidente di diritto il prefetto della provincia o chi ne fa le veci.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono comunicati al prefetto:

— da parte del presidente del tribunale del capoluogo della provincia, il nome di un giudice di tribunale;

— da parte del comando del corpo di armata territoriale o del comando militare dell'isola, il nome di tre ufficiali del Regio esercito esperti in materia, di grado non inferiore a capitano e che possibilmente abbiano dimora nella sede stessa della commissione.

Possono essere confermati nell'incarico quel giudice e quegli ufficiali che già fossero stati designati nell'anno precedente quali membri della commissione.

In caso di nomina di esperti civili, a senso del 3° comma dell'art. 27 del testo unico, i nomi degli esperti stessi saranno comunicati al prefetto dal presidente del tribunale che ha proceduto alla designazione.

Art. 124.

Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo precedente, il prefetto o chi ne fa le veci provvederà a dare partecipazione ufficiale ai designati, per il tramite delle autorità da cui dipendono, dell'incarico che ad essi è stato affidato. Tale incarico decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 125.

Ove durante l'anno si rendesse indisponibile per qualsiasi ragione uno dei membri componenti la commissione, esso

dovrà essere immediatamente sostituito a cura dell'autorità interessata, che comunicherà al presidente il nome del membro designato in sostituzione di quello resosi indisponibile. Questi cessa di fatto dalla carica, senza che occorra una particolare comunicazione del prefetto. Al membro nuovo designato, che entrerà in carica immediatamente, sarà fatta dal presidente della commissione la partecipazione di cui all'articolo precedente.

Art. 126.

Le riunioni della commissione saranno indette dal prefetto o da chi ne fa le veci, che ne darà comunicazione ai membri, per il tramite delle autorità da cui essi dipendono, non meno di 10 giorni prima della data stabilita per la riunione.

Art. 127.

La data di riunione della commissione sarà partecipata dal presidente ai ricorrenti con un anticipo di almeno 10 giorni. La commissione non potrà riunirsi prima che siano trascorsi almeno 70 giorni da quello in cui le commissioni provinciali di visita ed accettazione o le commissioni militari di cui all'art. 79 del presente regolamento iniziarono i lavori.

Art. 128.

I ricorrenti potranno delegare un incaricato di loro fiducia, purchè munito di regolare procura, a rappresentarli davanti alla commissione per le controversie.

Art. 129.

La commissione per le controversie ha facoltà di citare a comparire davanti a sè i commissari militari o i presidenti delle commissioni di visita ed accettazione avverso i cui deliberati i ricorrenti hanno presentato ricorso, nonchè di richiedere tutti quei documenti che essa ritenesse utile consultare.

Art. 130.

Le decisioni della commissione per le controversie devono essere motivate e devono essere prese a maggioranza di voti. Un impiegato di prefettura designato dal presidente fungerà da segretario e non avrà voto.

Art. 131.

Le decisioni prese vengono lette nell'udienza successiva a quella in cui si chiude il dibattimento. Di esse vien data comunicazione, al termine dei lavori della commissione, ai comandi dei corpi d'armata territoriali o ai comandi militari delle isole interessati.

Art. 132.

Nel caso che la commissione accolga in tutto od in parte il ricorso, stabilirà la cifra del prezzo o dell'indennità di requisizione che la commissione provinciale di visita e di accettazione o la commissione militare avrebbe dovuto corrispondere, con l'indicazione della località ove il reclamante intende che sia effettuato il pagamento. Per la determinazione della località saranno tenute presenti le norme date dall'art. 66 del presente regolamento.

Art. 133.

Nel caso di cui all'articolo precedente, ove sia ancora in funzione la commissione provinciale di visita e di accettazione, o la commissione militare che stabilì il prezzo o l'indennità contestata dal reclamante, il comando del corpo di armata o il comando militare dell'isola comunicherà ad essa la decisione della commissione per le controversie. In relazione a tale comunicazione, i commissari militari trasmetteranno al proprietario ricorrente, per mezzo dell'arma dei carabinieri Reali, un buono indicante l'ammontare del nuovo prezzo e della nuova indennità da corrispondersi al proprietario stesso.

La matrice del buono e il documento che attesta la decisione della commissione per le controversie saranno trasmessi all'amministrazione militare cui è devoluto il pagamento, a senso dell'art. 67 del presente regolamento.

Art. 134.

Se invece la commissione provinciale di visita ed accettazione o la commissione militare fosse stata già sciolta, la decisione della commissione per le controversie verrà comunicata al centro di mobilitazione da cui quella commissione dipendeva e che provvederà a quanto è detto nell'articolo precedente.

Art. 135.

Avverso le decisioni delle commissioni per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle sezioni unite della Cassazione, ai termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra e per la marina:
MUSSOLINI.

ALLEGATI

al regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina.

MODELLI

AVVERTENZE.

1. — Sono annessi al presente regolamento soltanto i modelli di registri, specchi e documenti vari che debbono tenere o compilare gli uffici comunali o quelli di prefettura. I modelli di esclusiva competenza delle autorità ed uffici militari sono invece annessi alle « Istruzioni riservate per la visita, precettazione e requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina ».

2. — Come scheda di denunzia dei natanti a motore verrà usato un modello 6-*A* identico all'annesso modello 6. La parte riguardante la descrizione di ciascun capo (fabbrica, tipo, serie di fabbricazione) verrà però lasciata in bianco, per essere poi scritta a mano. La descrizione stessa dovrà contenere i dati seguenti: stazza, lunghezza tra le perpendicolari, larghezza massima, immersione a pieno carico, struttura dello scafo, numero e dimensioni dei boccaporti, capacità di carico, numero, specie e potenza degli apparati motori, equipaggio normalmente imbarcato, numero dei passeggeri che possono essere trasportati, servizio cui il capo è normalmente adibito.

3. — Come preavviso di rivista ai natanti a vela ed a remi di lago, laguna o fiume e di rivista agli asini, bardotti e buoi da lavoro, verranno usati, rispettivamente, modelli 8-*A* e 8-*B*, identici all'annesso modello 8, salvo che:

a) nel testo e nella ricevuta occorre sostituire alle parole « cavalli, muli, ecc. » quelle indicanti i capi che si chiamano a rivista;

b) lo specchio si limiterà a indicare il numero dei capi, distinti per specie, che il proprietario è tenuto a presentare;

c) nel modello 8-*A* e 8-*B* occorre depennare nella parte 2ª, lettera *a*), le parole « compresi i puledri che hanno compiuto i 2 anni ».

Come preavviso di rivista autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore verrà usato l'annesso modello 8-*C*.

MODELLO 1.

Art. 2, lettera *a*) del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina.
(edizione 1927)

(Formato { larghezza... cm. 28 / altezza ..... cm. 30 })

COMUNE DI ....

SCHEDA *indicante i quadrupedi, i veicoli, le bardature posseduti dal signor* (1) .... *di* (2) .... *detto* (3) ....
di professione (4) .... *abitante in* (5) .... (6) ....

CAVALLI E MULI: Residenza abituale del quadrupede	Data della dichiarazione di possesso	Specie e nome del quadrupede e contrassegni particolari: 1° Specie (cavallo o mulo) 2° Nome del quadrupede dato dal proprietario 3° Sesso (al maschio indicare se castrato) 4° Anno di nascita (7) 5° Statura 6° Mantello e segni partic.	(*) Bollo di idoneità o non idoneità al servizio militare / (**) Se precettato e data della precettazione	Date e sunto delle variazioni avvenute nei cavalli e muli (8)	Buoi da lavoro abituati al giogo	Asini	Bardotti	VEICOLI – Trainati da cavalli e muli: Carri speciali in uso nelle zone di alta montagna (3-4 Q. circa)	VEICOLI – Trainati da cavalli e muli: Carri speciali della Sicilia e della Sardegna (5-6 Q. circa) (9)	VEICOLI – a 2 ruote: da 6 a 10 Q.	VEICOLI – a 2 ruote: da 10 Q. in su	VEICOLI – a 4 ruote: fino a 10 Q.	VEICOLI – a 4 ruote: oltre 10 Q.	VEICOLI – Trainati da buoi: a 2 ruote	VEICOLI – Trainati da buoi: a 4 ruote	FINIMENTI: per pariglia	FINIMENTI: a stanghe	FINIMENTI: di rinforzo	BARDATURE: a basto	BARDATURE – a sella: per ufficiali	BARDATURE – a sella: per truppa	NATANTI: a vela	NATANTI: a remi	Data della prima iscrizione delle successive variazioni nel numero dei buoi, asini, veicoli, bardature e natanti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1°	(*)																					
		2°																						
		3°																						
		4°																						
		5°	(**)																					
		6°																						
		1°	(*)																					
		2°																						
		3°																						
		4°																						
		5°																						
		6°	(**)																					
		1°	(*)																					
		2°																						
		3°																						
		4°																						
		5°	(**)																					
		6°																						

(1) Cognome e nome. — (2) Paternità. — (3) Soprannome se ne ha. — (4) Professione. — (5) Luogo di residenza abituale, via, numero, borgata, casolinale, ecc. — (6) Eventuali indicazioni per il caso di cambiamento di abitazione. — (7) Per i puledri sotto i 4 anni indicare anche il mese di nascita. — (8) Verrà, ad esempio, detto: *venduto fuori comune* .... *il giorno* ...., oppure *venduto nel comune* .... *al sig.* .... *il giorno* ......; oppure *deceduto il* .... *acquistato il* ..... ecc. — (9) I carretti siciliani saranno annotati in questa colonna.

AVVERTENZE. — (*) (**) Il bollo d'idoneità o non idoneità o quello indicante l'avvenuta precettazione saranno messi all'atto della visita dai commissari militari.

La registrazione nelle schede dei buoi, degli asini, dei bardotti, dei veicoli, delle bardature e dei natanti non verrà fatta per capo, ma per numero nelle colonne relative e comprenderà solo quei capi che posseggono le caratteristiche stabilite dall'art. 1 del regolamento e sono perciò tali da essere utilmente impiegati nei vari servizi militari. Il numero di quelli precettati comunicato dall'autorità militare dovrà dall'ufficio comunale essere segnato in rosso nella rispettiva colonna, sotto il numero eventualmente già segnato in nero.

Ogniqualvolta avvengano variazioni nel numero dei buoi, degli asini, dei bardotti, dei veicoli, delle bardature e natanti posseduti sarà fatta una nuova registrazione nella riga successiva annullando la precedente.

Per i proprietari che posseggono un numero di cavalli e muli superiore alla capacità della scheda, si aggiungeranno tante schede quante occorrono, unendole insieme per un lembo. I buoi da lavoro, gli asini, i bardotti, i veicoli, le bardature ed i natanti si registreranno a numero solo nella prima scheda finchè vi sono righe disponibili, passando poi alle successive. I cavalli e muli perduti, per qualsiasi motivo, verranno cancellati con una riga trasversale, che comprenda le due colonne 3 e 4; quelli non idonei al servizio militare, con una riga trasversale sulla colonna 4 senza comprendere la colonna 3.

I comuni che hanno un numero di capi non superiore a cento, e intendono tenere il registro anzichè lo schedario, dovranno averlo conforme a questo modello, con l'aggiunta di una colonna (a destra o a sinistra) per i nomi e le generalità dei proprietari dei vari capi.

MODELLO 1-A (*frontespizio*).

Art. 2, lettera *b*), del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina.

Formato { larghezza . . . cm. 45 / altezza . . . cm. 40 }

Provincia di . . . . *Comune di* . . . .

REGISTRO

dei cavalli e muli nuovi entrati nel territorio del comune suddetto e di cui sono venute in possesso persone del comune stesso, dopo l'ultima rivista dei commissari militari, compresi i puledri denunciati per aver compiuto i due anni.

AVVERTENZE.

1\. — Questo registro serve ad integrare il ruolo generale dei cavalli e muli (mod. 1): dall'insieme dei dati contenuti in entrambi i documenti deve risultare la consistenza esatta nel comune di detti quadrupedi, nei riguardi degli interessi militari.

2\. — Vi saranno iscritti tutti i cavalli e muli nuovi entrati nel territorio del comune dopo l'ultima rivista dei commissari militari, man mano che i rispettivi proprietari faranno la prescritta denunzia, non dovendo tali quadrupedi essere registrati sulle schede o registro (mod. 1), se non dopo visitati e classificati dai commissari militari nella nuova visita.

3\. — I cavalli e muli vi saranno iscritti con tutti i dati richiesti dallo stampato, in base alle informazioni che potranno dare i rispettivi proprietari all'atto della dichiarazione di possesso.

I puledri che raggiungono i due anni saranno indicati, nelle corrispondenti colonne, secondo le loro attitudini.

4\. — I proprietari saranno registrati nelle pagine corrispondenti alla lettera alfabetica iniziale del loro cognome, successivamente, nell'ordine in cui si presentano o comunque notificano il nuovo acquisto.

5\. — Ogniqualvolta abbia luogo nel comune la rivista dei cavalli e muli, sia essa generale o parziale, l'ufficio comunale chiuderà le iscrizioni su questo registro, tracciando, nell'ultima pagina di ciascuna lettera alfabetica, una riga in inchiostro dopo l'ultima iscrizione ed annotandovi la data in cui venne eseguita la rivista. I commissari militari autenticheranno la chiusura col timbro d'ufficio. In seguito si riprenderanno le iscrizioni nella stessa pagina, dopo l'accennata chiusura, continuandole successivamente, fino a nuova rivista o finchè non occorrerà rinnovare il registro.

6\. — Ultimata la rivista, i commissari militari redigeranno e firmeranno il verbale in conformità allo stampato a tergo del presente foglio.

7\. — I comuni che hanno una popolazione equina superiore a 100 capi debbono tenere una rubrica alfabetica dei proprietari iscritti nel presente registro, nella quale sia indicato, per ciascun proprietario, il numero della pagina o delle pagine in cui sono segnate le iscrizioni.

N. B. — Questo registro verrà stampato su carta a mano.

Segue MODELLO 1-*A*
(*stampato posteriore del frontespizio*)

Verbali redatti dal commissario militare al termine di ogni rivista (parziale o generale) fatta nel comune.

Il sottoscritto ha passato la rivista (1) .... dei cavalli e muli esistenti nel territorio del comune, ed ha controllato la situazione numerica dei veicoli, delle bardature e dei natanti nei riguardi degli interessi militari.

Pertanto la situazione generale numerica dei cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma e da tiro, nonchè quella dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi, esistenti nel territorio del comune, risulta alla data di oggi la seguente:

Quadrupedi
- Numero complessivo
  - Cavalli ....
  - Muli ....
  - Asini ....
  - Buoi da lavoro ....
  - Bardotti ....
- Idonei al servizio militare — Cavalli .... Muli ....

Veicoli a trazione animale
- Trainati da equini
  - Carri speciali in uso nelle zone di alta montagna (3-4 q. circa) ...
  - Carri speciali della Sicilia e della Sardegna (5-6 q. circa) ....
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....
- Trainati da buoi
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....

Natanti
- A vela ......
- A remi ......

Finimenti ....

Bardature ....

Addì, ... 19...

IL COMMISSARIO MILITARE

(2) (3) ....

Il sottoscritto ha passato la rivista (1) .... dei cavalli e muli esistenti nel territorio del comune, ed ha controllato la situazione numerica dei veicoli, delle bardature e dei natanti nei riguardi degli interessi militari.

Pertanto la situazione generale numerica dei cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma e da tiro, nonchè quella dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi, esistenti nel territorio del comune, risulta alla data di oggi la seguente:

Quadrupedi
- Numero complessivo
  - Cavalli ....
  - Muli ....
  - Asini ....
  - Buoi da lavoro ....
  - Bardotti ....
- Idonei al servizio militare — Cavalli .... Muli ....

Veicoli a trazione animale
- Trainati da equini
  - Carri speciali in uso nelle zone di alta montagna (3-4 q. circa) ...
  - Carri speciali della Sicilia e della Sardegna (5-6 q. circa) ....
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....
- Trainati da buoi
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....

Natanti
- A vela ......
- A remi ......

Finimenti ....

Bardature ....

Addì, ... 19...

IL COMMISSARIO MILITARE

(2) (3) ....

Il sottoscritto ha passato la rivista (1) .... dei cavalli e muli esistenti nel territorio del comune, ed ha controllato la situazione numerica dei veicoli, delle bardature e dei natanti nei riguardi degli interessi militari.

Pertanto la situazione generale numerica dei cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma e da tiro, nonchè quella dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi, esistenti nel territorio del comune, risulta alla data di oggi la seguente:

Quadrupedi
- Numero complessivo
  - Cavalli ....
  - Muli ....
  - Asini ....
  - Buoi da lavoro ....
  - Bardotti ....
- Idonei al servizio militare — Cavalli .... Muli ....

Veicoli a trazione animale
- Trainati da equini
  - Carri speciali in uso nelle zone di alta montagna (3-4 q. circa) ...
  - Carri speciali della Sicilia e della Sardegna (5-6 q. circa) ....
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....
- Trainati da buoi
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....

Natanti
- A vela ......
- A remi ......

Finimenti ....

Bardature ....

Addì, ... 19...

IL COMMISSARIO MILITARE

(2) (3) ....

Il sottoscritto ha passato la rivista (1) .... dei cavalli e muli esistenti nel territorio del comune, ed ha controllato la situazione numerica dei veicoli, delle bardature e dei natanti nei riguardi degli interessi militari.

Pertanto la situazione generale numerica dei cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma e da tiro, nonchè quella dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi, esistenti nel territorio del comune, risulta alla data di oggi la seguente:

Quadrupedi
- Numero complessivo
  - Cavalli ....
  - Muli ....
  - Asini ....
  - Buoi da lavoro ....
  - Bardotti ....
- Idonei al servizio militare — Cavalli .... Muli ....

Veicoli a trazione animale
- Trainati da equini
  - Carri speciali in uso nelle zone di alta montagna (3-4 q. circa) ...
  - Carri speciali della Sicilia e della Sardegna (5-6 q. circa) ....
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....
- Trainati da buoi
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....

Natanti
- A vela ......
- A remi ......

Finimenti ....

Bardature ....

Addì, ... 19...

IL COMMISSARIO MILITARE

(2) (3) ....

Il sottoscritto ha passato la rivista (1) .... dei cavalli e muli esistenti nel territorio del comune, ed ha controllato la situazione numerica dei veicoli, delle bardature e dei natanti nei riguardi degli interessi militari.

Pertanto la situazione generale numerica dei cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma e da tiro, nonchè quella dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi, esistenti nel territorio del comune, risulta alla data di oggi la seguente:

Quadrupedi
- Numero complessivo
  - Cavalli ....
  - Muli ....
  - Asini ....
  - Buoi da lavoro ....
  - Bardotti ....
- Idonei al servizio militare — Cavalli .... Muli ....

Veicoli a trazione animale
- Trainati da equini
  - Carri speciali in uso nelle zone di alta montagna (3-4 q. circa) ...
  - Carri speciali della Sicilia e della Sardegna (5-6 q. circa) ....
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....
- Trainati da buoi
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....

Natanti
- A vela ......
- A remi ......

Finimenti ....

Bardature ....

Addì, ... 19...

IL COMMISSARIO MILITARE

(2) (3) ....

Il sottoscritto ha passato la rivista (1) .... dei cavalli e muli esistenti nel territorio del comune, ed ha controllato la situazione numerica dei veicoli, delle bardature e dei natanti nei riguardi degli interessi militari.

Pertanto la situazione generale numerica dei cavalli, muli ed altri quadrupedi da soma e da tiro, nonchè quella dei veicoli a trazione animale, delle bardature e dei natanti a vela e a remi, esistenti nel territorio del comune, risulta alla data di oggi la seguente:

Quadrupedi
- Numero complessivo
  - Cavalli ....
  - Muli ....
  - Asini ....
  - Buoi da lavoro ....
  - Bardotti ....
- Idonei al servizio militare — Cavalli .... Muli ....

Veicoli a trazione animale
- Trainati da equini
  - Carri speciali in uso nelle zone di alta montagna (3-4 q. circa) ...
  - Carri speciali della Sicilia e della Sardegna (5-6 q. circa) ....
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....
- Trainati da buoi
  - A 2 ruote ....
  - A 4 ruote ....

Natanti
- A vela ......
- A remi ......

Finimenti ....

Bardature ....

Addì, ... 19...

IL COMMISSARIO MILITARE

(2) (3) ....

---

(1) Parziale o generale. — (2) Bollo d'ufficio portato dal commissario. — (3) Grado e firma

Segue MODELLO **1-A** (*interno*).

Data della dichiarazione di possesso	1° COGNOME E NOME 2° PATERNITÀ 3° SOPRANNOME (se ne ha) 4° Professione del proprietario che ha dichiarato il possesso del quadrupede nuovo entrato nel comune, dopo l'ultima visita del commissario militare	a) Domicilio del proprietario (1) b) Residenza abituale dei cavalli e muli nuovi acquistati (2) c) Indicazione della idoneità, non idoneità o dell'avvenuta precettazione (2)	Dati segnaletici e attitudini dei quadrupedi secondo le dichiarazioni dei proprietari 1° Specie (3) 2° Nome 3° Sesso (4) 4° Anno di nascita (5) 5° Altezza 6° Mantello e segni particolari	Cavalli					Muli per			Variazioni avvenute dopo l'iscrizione e prima della nuova rivista dei commissari militari
				da sella								
				ufficiali	truppa	da tiro pesante rapido	da tiro pesante lento	da tiro leggero	artiglieria da montagna	salmerie pesanti	salmerie leggere e da tiro per carrette da battaglione	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1° .... 2° .... 3° .... 4°	a) .... b). .... c):	1° .... 2° .... 3° .... 4° nato il ...... 5° metri 1, ... 6°									....
	1° .... 2° .... 3° .... 4°	a) .... b). .... c):	1° .... 2° .... 3° .... 4° nato il ...... 5° metri 1, ... 6°									....
	1° .... 2° .... 3° .... 4°	a) .... b). .... c):	1° .... 2° .... 3° .... 4° nato il ...... 5° metri 1, ... 6°									....
	1° .... 2° .... 3° .... 4°	a) .... b). .... c):	1° .... 2° .... 3° .... 4° nato il ...... 5° metri 1, ... 6°									....
	1° .... 2° .... 3° .... 4°	a) .... b). .... c):	1° .... 2° .... 3° .... 4° nato il ...... 5° metri 1, ... 6°									....
	1° .... 2° .... 3° .... 4°	a) .... b). .... c):	1° .... 2° .... 3° .... 4° nato il ...... 5° metri 1, ... 6°									....
	1° .... 2° .... 3° .... 4°	a) .... b). .... c):	1° .... 2° .... 3° .... 4° nato il ...... 5° metri 1, ... 6°									....
	1° .... 2° .... 3° .... 4°	a) .... b). .... c).	1° .... 2° .... 3° .... 4° nato il ...... 5° metri 1, ... 6°									....

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

(1) Il domicilio del proprietario e la residenza abituale del quadrupede debbono essere segnati esattamente e con abbondanza di particolari, affinchè proprietario e quadrupede siano facilmente reperibili. Saranno indicati non solo la via del paese ed il numero della casa, ma anche la frazione, borgata, rione, tenuta, casale, cascina, molino, località, ecc., in cui trovansi il domicilio e la residenza anzidetti. — (2) Per i quadrupedi provenienti da altri comuni o già visitati dai commissari. — (3) Cavallo o mulo. — (4) Per i maschi indicare se intero o castrato. — (5) Per i puledri sotto i 4 anni, indicare anche il mese di nascita.

MODELLO 2.

Art. 2, lettera a), del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina. (Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . . . cm. 16 / altezza . . . . . cm. 37)

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

RUBRICA ALFABETICA

dei proprietari che hanno i loro cavalli, muli, asini e buoi aggiogati, nonchè veicoli a trazione animale, bardature e natanti a vela e a remi abitualmente residenti nel territorio del comune e pei quali venne compilata apposita scheda.

AVVERTENZE.

Questa rubrica serve pel controllo delle schede, allo scopo di evitare che passi inosservato l'eventuale smarrimento o anche la possibile sottrazione di qualcuna di esse. Deve essere controllata dai commissari militari: le nuove iscrizioni verranno fatte soltanto all'atto in cui, presenti i commissari, sarà compilata la nuova scheda.

Sono dispensati dal compilare questa rubrica alfabetica i comuni che hanno una popolazione equina non superiore a 100 quadrupedi e che intendono valersi della facoltà di tenere il registro anzichè lo schedario.

N. B. — Questa rubrica sarà stampata su carta a mano.

Segue MODELLO 2.

DATA dell'iscrizione sulla rubrica e sullo schedario	CASATO, NOME e paternità dei proprietari di quadrupedi, veicoli, bardature e natanti	Numero dei quadrupedi, veicoli, bardature e natanti posseduti e dichiarati quando venne fatta l'iscrizione							
		Cavalli	Muli	Buoi da lavoro	Asini	Veicoli a trazione animale	Finimenti	Bardature	Natanti

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Modello 3 *(frontespizio)*.

Art. 6 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. Marina (Edizione 1927).

(Formato { larghezza . . . . cm. 20 / altezza . . . . . cm. 25 }

Provincia di . . . .

Comune di . . . .

BOLLETTARIO

delle denunzie fatte dai proprietari circa i mutamenti, per acquisti, permute, vendite, cessioni o comunque perdite nei quadrupedi, veicoli, bardature e natanti da loro posseduti.

AVVERTENZE.

a) La terza parte delle bollette viene rilasciata ai proprietari dall'ufficio comunale per ogni singola denuncia, quale ricevuta della medesima.

b) La seconda parte viene spedita al comando del corpo di armata territoriale o al comando militare dell'isola, quando trattasi però di cavalli e muli già riconosciuti idonei ai vari servizi militari in precedenti riviste, o di quelli nuovi entrati nel territorio del comune, dopo l'ultima rivista dei commissari militari.

N. B. — Questo bollettario sarà stampato su carta a mano.

Segue **Modello 3** *(interno)*.

Art. 6 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina - (edizione 1927).

Parte 1ª che rimane al municipio.

N. . . . . . . d'ordine.

Comune di . . . .

Il Sig. (1) . . . .

figlio di . . . .
di professione . . . .
abitante in (2) . . . .
ha dichiarato (3) . . . .

Residenza abituale de.... (4) cap.... (5) { *Comune o frazione* . . . . / *Strada* . . . . *N.* . . . / *Cascinale* . . . . }

Dati segnaletici del cavallo o mulo (6).

Specie (7)	*Statura m.* . . . . .
Nome	*Mantello* . . . . . .
Sesso (*)	*Segni particolari* . .
Anno di nascita (**) .	

Indicazioni relative agli altri quadrupedi ed ai veicoli, bardature e natanti (6) (8) . . .

. . . .

A . . . . ., *li* . . . . . *19* . . .

Il Proprietario
(9) . . . .

(1) Indicare il nome e cognome. — (2) Via, numero della casa; frazione o cascinale dove abita il proprietario. — (3) Riportare la dichiarazione del proprietario: di acquisto, morte, vendita, cessione, permuta o distruzione; indicare il cognome, nome ed indirizzo del nuovo proprietario del capo o dei capi venduti, ceduti o permutati. — (4) Del o dei. — (5) Capo o capi. — (6) Inscrivere i dati forniti dal proprietario. — (7) Cavallo o mulo. — (8) Indicare i capi numericamente secondo la specie stabilita per la scheda mod. 1. — (9) Firma del proprietario. — (10) Bollo del comune.

(*) Pel maschio, indicare se castrato.

(**) Se puledro al disotto dei 4 anni, indicare anche il mese.

Modello 3.

Parte 2ª da inviarsi al comando di corpo d'armata o al comando militare dell'isola, quando trattasi di capi riconosciuti idonei ai vari servizi militari in precedenti riviste o di quelli nuovi entrati nel comune dopo l'ultima rivista dei commissari militari.

N. . . . . . . d'ordine.

Comune di . . . .

SI NOTIFICA

che il Sig. (1) . . . .

figlio di . . . .
di professione . . . .
abitante in (2) . . . .
ha dichiarato (3) . . . .

Residenza abituale de.... (4) cap.... (5) { *Comune o frazione* . . . . / *Strada* . . . . *N.* . . . / *Cascinale* . . . . }

Dati segnaletici del cavallo o mulo (6).

Specie (7)	*Statura m.* . . . . .
Nome	*Mantello* . . . . . .
Sesso (*)	*Segni particolari* . .
Anno di nascita (**) .	

Indicazioni relative agli altri quadrupedi ed ai veicoli, bardature e natanti (6) (8) . . .

. . . .

A . . . . ., *li* . . . . . *19* . . .

Il Capo del Comune
(10) . . . .

N.B. — Da trasmettersi per posta entro semplice busta; non occorre l'elenco di trasmissione.

Modello 3.

Parte 3ª da consegnarsi al proprietario che fa la denunzia, o a chi per esso.

Certificato N. . . . . . .

Comune di . . . .

SI CERTIFICA

che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. Marina, il Sig. (1) . . . .

figlio di . . . .
di professione . . . .
abitante in (2) . . . .
ha dichiarato (3) . . . .

Residenza abituale de.... (4) cap.... (5) { *Comune o frazione* . . . . / *Strada* . . . . *N.* . . . / *Cascinale* . . . . }

Dati segnaletici del cavallo o mulo (6).

Specie (7)	*Statura m.* . . . . .
Nome	*Mantello* . . . . . .
Sesso (*)	*Segni particolari* . .
Anno di nascita (**) .	

Indicazioni relative agli altri quadrupedi ed ai veicoli, bardature e natanti (6) (8) . . .

. . . .

A . . . . ., *li* . . . . . *19* . . .

Il Capo del Comune
(10) . . . .

MODELLO 4.

Art. 7 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina. (Edizione 1927)

Formato { larghezza . . . cm. 17 / altezza . . . cm. 30 }

Provincia di . . . .

Scheda relativa al (1) . . . . **N.** . . . . . . **di targa**

Parte . . . . . . **dello schedario**

Specie (1). . . . .

Fabbrica . . . .

Tipo . . . .

Serie di fabbricazione . . . .

Servizio cui è abitualmente adibito . . . .

Proprietario (2) . . . . *di* . . . .

Professione . . . .

Abitualmente residente in (3) . . . .

Luogo in cui è ordinariamente custodito il (1) . . . .

e persona che l'ha in consegna . . . .

Via . . . . *N.* . . . .

---

(1) Autocarro, trattrice, carro rimorchio, natante, ecc.
(2) Cognome, nome e paternità.
(3) Comune di residenza e indirizzo dell'abitazione.

Proprietario (2) . . . . *di* . . . .

Professione . . . .

Abitualmente residente in (3) . . . .

Luogo in cui è ordinariamente custodito il (1) . . . .

e persona che l'ha in consegna . . . .

Via . . . . *N.* . . . .

Proprietario (2) . . . . *di* . . . .

Professione . . . .

Abitualmente residente in (3) . . . .

Luogo in cui è ordinariamente custodito il (1) . . . .

e persona che l'ha in consegna . . . .

Via . . . . *N.* . . . .

Comunicazioni fatte all'autorità militare (4) . . . .

. . . .

. . . .

Bollo d'idoneità ai servizi militari.

Se precettato, è data della precettazione.

Precettato il . . . .

IL COMMISSARIO MILITARE

. . . .

---

(1) Autocarro, trattrice, carro rimorchio, natante, ecc.
(2) Cognome, nome e paternità.
(3) Comune di residenza e indirizzo dell'abitazione.
(4) Richiamare il numero e la data delle comunicazioni trasmesse al comando del corpo d'armata o al comando militare dell'isola, a senso dell'art. 10 del regolamento.

Modello 5 (*frontespizio*).

Art. 7 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. Marina.
(Edizione 1927)

Formato { larghezza . . . . . cm. 50
altezza . . . . . cm. 32 }

R. Prefettura di . . . .

RUBRICA ALFABETICA

dei proprietari che hanno i loro autoveicoli, trattrici, carri rimorchio e natanti a motore abitualmente residenti nella provincia.

AVVERTENZE.

La rubrica deve essere suddivisa in parti distinte corrispondentemente alle parti dello schedario.

Segue **Modello 5** (*interno*).

Vale per i natanti a motore

Data dell'iscrizione nella rubrica o nello schedario o nel registro	Casato, nome e paternità dei proprietari dei natanti a motore	Numero dei natanti posseduti da ciascun proprietario						Data e sunto delle successive variazioni
		a vapore		con motore a scoppio		con motore a combustione		
		addetti trasporto passeggeri	addetti trasporto merci	addetti trasporto passeggeri	addetti trasporto merci	addetti trasporto passeggeri	addetti trasporto merci	

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Segue MODELLO 5 (*interno*).

Vale per gli autoveicoli, trattrici e carri rimorchio

Data dell'iscrizione nella rubrica o nello schedario o nel registro	Casato, nome e paternità dei proprietari degli autoveicoli, trattrici e carri rimorchio	Numero degli autoveicoli, delle trattrici e dei carri rimorchio posseduti da ciascun proprietario																			Data o sunto delle successive variazioni
		Autovetture		Autocarri		Autofrigoriferi		Autobus			Autoambulanze		Autobotti			Carri [illegible]					
		di potenza fino a 25 HP	di potenza oltre i 25 HP	fino a 2000 kg. di portata	oltre i 2000 kg. di portata	fino a 2000 kg. di portata	oltre i 2000 kg. di portata	adibiti a servizio pubblico	privati	Autofurgoncini	capaci fino a 4 barelle	oltre 4 barelle	fino a 2000 litri d'acqua	oltre i 2000 litri d'acqua	Trattrici	ruote di ferro	gomme	Vetturette	Motocarrozzette	Motocicli	

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

MODELLO 6.

Art. 9 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina. (Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . cm. 15 / altezza . . . . cm. 20)

Provincia di . . . .

Scheda di denunzia degli autoveicoli e dei carri rimorchio

Il sottoscritto (1). . . . .
di. . . . . *di professione*. . . . .
abitualmente residente in (2). . . . .
. . . .
dichiara con la presente denunzia che il giorno. . . . .
(3) . . . .
. . . . (4) . . . .
. . . . (5) . . . .
fabbrica . . . .
tipo . . . . *serie di fabbrica-*
zione . . . . *servizio*
cui (6). . . . . *abitualmente adibito*. . . . .
Il suddetto (4). . . . . (6). . . . . *abitualmente custodito*
nel comune di. . . . . *presso il*
sig. . . . .
in via . . . . *N*. . . . . .
ed (6) . . . . *registrato* (7) *alla prefettura della provincia*
di . . . . *col N*. . . . . . *di targa*.

A. . . . ., li. . . . . 19. . .

IL PROPRIETARIO

. . . .

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Comune di residenza e indirizzo dell'abitazione, ben dettagliato.
(3) « E' venuto in possesso », ovvero « ha perduto », perchè reso inservibile o per vendita, permuta o cessione, indicando il cognome, nome e indirizzo del nuovo proprietario.
(4) Specie dell'autoveicolo o carro rimorchio, autovettura, trattrice, motociclo, ecc.
(5) « Di nuova fabbricazione », oppure « usato ».
(6) « E' » in caso di acquisto; « era » in caso di perdita.
(7) Per gli autoveicoli provvisti di numero di targa.

MODELLO 7 *(frontespizio).*

Art. 9 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina. (Edizione 1927).

(Formato { larghezza . . . . cm. 36 / altezza . . . . . cm. 25)

R. Prefettura di . . . .

BOLLETTARIO

delle denunzie fatte dai proprietari circa i mutamenti, per acquisti, permute, vendite, cessioni o comunque perdite nei veicoli a trazione meccanica o natanti a a motore

AVVERTENZE.

a) La terza parte delle bollette viene rilasciata ai proprietari dall'ufficio di prefettura per ogni singola denunzia, quale ricevuta della medesima.

b) La seconda parte viene spedita al comando del corpo di armata o al comando militare dell'isola, quando trattasi però di capi già riconosciuti idonei ai servizi militari in precedenti riviste, o di capi nuovi entrati nel territorio della provincia (per importazione o nuova fabbricazione), dopo l'ultima rivista dei commissari militari.

N. B. — Questo bollettario sarà stampato su carta a mano.

Segue **MODELLO 7** *(interno):*

Art. 9 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e la R. Marina (edizione 1927)

Parte 1ª che rimane all'ufficio di prefettura.

N. . . . d'ordine.

R. Prefettura di . . . .

Il Signor (1). . . . .
. . . .
figlio di. . . . .
di professione . . . .
abitante in (2) . . . .
ha dichiarato (3) . . . .
. . . .
. . . .

Residenza abituale del (4) { *Comune o frazione* . . . . . / *Strada*. . . . . *N*. . . / *Cascinale*. . . . . / *Scalo*. . . . .

(5) . . . .
. . . .
. . . .

A . . . . ., *li* . . . . . *19* . .

Il Proprietario

(6) . . . .

(1) Indicare il nome e cognome. — (2) Via, numero della casa, frazione o cascinale dove abita il proprietario. — (3) Riportare la dichiarazione del proprietario: di acquisto, vendita, cessione, distruzione o permuta degli autoveicoli, carri rimorchio o natanti a motore posseduti, e indicare il cognome, nome o indirizzo del nuovo proprietario del capo venduto, caduto o permutato. — (4) Autoveicolo, carro rimorchio, natante a motore. — (5) Iscrivere i dati principali relativi al capo cui si riferisce la denunzia. — (6) Firma.

MODELLO 7

Parte 2ª da inviarsi al comando del corpo d'armata o al comando militare dell'isola, quando trattasi di capi già riconosciuti idonei al servizio militare o di quelli nuovi entrati nel territorio della provincia dopo l'ultima visita dei commissari militari.

N. . . . d'ordine.

R. Prefettura di . . . .

SI NOTIFICA

che il Signor (1). . . . .
. . . .
figlio di . . . .
di professione . . . .
abitante in (2). . . . .
ha dichiarato (3). . . . .
. . . .
. . . .

Residenza abituale del (4) { *Comune o frazione* . . . . . / *Strada* . . . . *N*. . . / *Cascinale*. . . . . / *Scalo* . . . .

(5). . . . .
. . . .
. . . .

A . . . . ., *li* . . . . . *19* . .

Il funzionario incaricato

(6) . . . .

N. B. — Si trasmette con la presente, se del caso, anche la prescritta copia della scheda di denunzia.

MODELLO 7

Parte 3ª da consegnarsi al proprietario.

Certificato N. . . .

R. Prefettura di . . . .

SI CERTIFICA

che, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina, il Signor (1) . . . . . .
. . . .
. . . .
figlio di. . . . .
di professione. . . . .
abitante in (2). . . . .
ha dichiarato (3) . . . .
. . . .

Residenza abituale del (4) { *Comune o frazione*. . . . . . / *Strada* . . . . *N*. . . / *Cascinale* . . . . / *Scalo* . . . .

(5). . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

A . . . . ., *li* . . . . . *19* . .

Il funzionario incaricato

(6) . . . .

Modello 8.

Art. 13 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito o per la R. Marina. (Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . cm 20; altezza . . . . cm 32)

Comune di . . . .

Preavviso di rivista dei cavalli, muli, carreggi e bardature (1)

Parte 1ª

Si avverte il Sig. (2) . . . .

che il Ministero della Guerra, avvalendosi della facoltà accordatagli dall'art. 18 del Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli, ha determinato che si proceda ad una rivista (3) . . . . *di cavalli, muli, carreggi e bardature* (1) *esistenti nel territorio di questo comune.*

Tale rivista avrà luogo il giorno . . . . *dalle ore* . . . . . . *alle ore* . . . . . . *in* (4) . . . .

ed i capi saranno visitati secondo l'ordine alfabetico dei proprietari.

Dovranno essere presentati ai commissari militari incaricati della rivista (5) . . . . *capi posseduti dalla S. V.* (6) . . . .

Si ricorda che i proprietari che non presentassero ai citati commissari militari i capi suddetti, nel giorno ed ora sopra indicati, cadranno in contravvenzione e sarà loro applicata, per ogni capo non presentato, l'ammenda da L. 20 a L. 1000 stabilita dall'art. 23 del Testo Unico, salvo la eventuale comminazione delle pene previste dall'art. 22 del detto Testo Unico.

(1) Eventualmente, sarà depennata la voce dei capi che non debbono essere presentati alla rivista.
(2) Casato, nome, paternità e professione.
(3) Parziale, ovvero generale.
(4) Indicare la località.
(5) « I » ovvero « tutti i », secondo che trattasi di rivista parziale o generale.
(6) « Specificati a tergo del presente », se si tratta di rivista parziale; oppure « esclusi quelli dichiarati non idonei in precedenti riviste » in caso di rivista generale.

Parte 2ª

In caso di rivista parziale dovranno essere presentati:

a) tutti i cavalli e muli che non sono stati ancora visitati dai commissari militari perchè nuovi entrati nel territorio del comune dopo la precedente rivista, compresi i puledri che hanno compiuto 2 anni;

b) gli altri cavalli e muli, i carreggi e le bardature qui appresso indicati (1):

CAVALLI O MULI					Carreggi	Finimenti	Bardature
Specie o sesso	Nome	Età	Statura	Mantello			

A . . . . *lì* . . . . 19. . .

Il Capo del comune

. . . .

(1) Eventualmente, sarà depennata la voce dei capi che non dovranno essere presentati alla rivista.

Parte 3ª

Il destinatario o persona di famiglia convivente, al momento in cui riceve il preavviso, firma questa parte, la stacca dal preavviso e la consegna al latore.

Provincia di . . . . *Comune di* . . . .

RICEVUTA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il preavviso di presentazione dei quadrupedi, carreggi e bardature indicati nell'elenco trasmessogli il giorno . . . . 19. . .

A . . . . *lì* . . . . 19. . .

Il Destinatario

(*) . . . .

(*) Firma del destinatario o di persona di famiglia convivente; se analfabeta, segno di croce e firma di due testimoni, oppure una sola firma come garanzia.

MODELLO 8-C
Art. 34 del regolamento sulla requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina (edizione 1927)

(Formato { largh. cm. 36 / altez. cm. 25)

Parte 1ª

R. Prefettura di . . . .

COMUNE DI . . . .

Preavviso di presentazione alla rivista di autoveicoli carri rimorchio e natanti a motore

Al Sig. . . . .
. . . .

In seguito a determinazione del Ministero della Guerra, si deve procedere alla rivista degli autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore di proprietà privata. La S. V. dovrà pertanto presentare gli autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore di cui è proprietario, qui di seguito elencati, alla commissione di visita, che li esaminerà nel giorno . . . . *dalle ore* . . . . *alle* . . . . *nel comune di* . . . . *nella località* . . . . . .
. . . .

Elenco delle macchine da presentarsi alla rivista

Fabbrica	Specie dell'autoveicolo	Numero di targa (*)

A . . . . . *addì* . . . . *19* . .

Il Prefetto

. . . .

(*) Per i natanti a motore indicare il numero di targa o il nome definitivo.

Parte 2ª *da inviarsi al comando di corpo di armata o al comando militare dell'isola, per il tramite delle prefetture.*

Riservata alle eventuali dichiarazioni di autoveicoli in riparazione presso qualche officina, di autoveicoli aventi guasti non facilmente riparabili; di autoveicoli all'estero; di autoveicoli che si presentano in provincia diversa da quella della loro abituale dimora, ecc.

Provincia di . . . .

COMUNE DI . . . .

Dichiarazione del proprietario:

(1)

Il Proprietario

. . . .

Spazio riservato alle annotazioni delle autorità militari.

(1) Specificare quali dei motivi sopra accennati impediscono la presentazione alla commissione controindicata dell'autoveicolo, carro rimorchio o natante a motore, la dimora di esso all'atto della rivista, la commissione alla quale verrà presentato il capo se questo non è presentato nella località indicata di contro, perchè si trova in altra provincia.

PARTE 3ª.

Il destinatario o persona di famiglia convivente, al momento in cui riceve il preavviso, firma questa parte, la stacca o la consegna al latore.

Provincia di . . . .   *Comune di* . . . .

RICEVUTA. — *Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto il preavviso di presentazione degli autoveicoli, carri rimorchio e natanti a motore indicati nell'elenco trasmessogli il giorno* . . . . *19*. . .

A . . . ., *addì* . . . . . . *19*. . .

Il Destinatario (*)

. . . .

(*) Firma del destinatario o di persona di famiglia convivente; se analfabeta, segno di croce e firma di due testimoni, oppure una sola firma come garanzia.

MODELLO 9.
Art. 66 del regolamento per la requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina. (Edizione 1927)

(Formato { larghezza . . . cm. 18 / altezza . . . . cm. 25)

Commissione provinciale di visita ed accettazione

. . . .

L'anno . . . . il mese . . . . il giorno . . . . . la suddetta commissione mi ha dato comunicazione del (1) . . . . in L. . . . . stabilite per la requisizione del (2) . . . . invitandomi a ritirare il relativo buono.

Ritenendo la somma suddetta inadeguata al valore del (2) . . . . dichiaro di rifiutare il buono medesimo.

A . . . ., *li* . . . . 19. . .

L' INTERESSATO

. . . .

Bollo

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

. . . .

(1) Prezzo o indennità.
(2) Indicare il capo: quadrupede, autoveicolo, ecc.

Numero di pubblicazione 280.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2648.

Agevolazioni postali al carteggio della Tombola nazionale a beneficio dell'ambulatorio medico-chirurgico per invalidi di guerra e sanatorio per la cura termale in Acquasanta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della Tombola a beneficio di un ambulatorio medico-chirurgico per invalidi di guerra e sanatorio per la cura termale in Acquasanta chiede che le vengano accordate le agevolazioni postali consentite, per il carteggio delle tombole e lotterie aventi scopo di beneficenza, dal Regio decreto sopra citato;

Considerati gli scopi per i quali è stata promossa la tombola di cui trattasi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate al carteggio della Tombola nazionale a favore di un ambulatorio medico-chirurgico per invalidi di guerra e del sanatorio per la cura termale in Acquasanta (Ascoli Piceno).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 137. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 281.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2650.

Agevolazioni postali al carteggio della Tombola pro Opere pie riunite di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale le Opere pie riunite di Messina chiedono che vengano accordate al carteggio della Tombola indetta in loro favore le agevolazioni postali consentite dal decreto sopra citato;

Considerate le finalità perseguite dagli Istituti richiedenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate al carteggio della Tombola pro Opere pie riunite di Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 139. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 282.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2652.

Agevolazioni postali al carteggio della Lotteria o Tombola pro fondazione borse di studio per l'istruzione superiore degli orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;

Vista la domanda con la quale l'Ente nazionale dei commercianti per l'istruzione degli orfani di guerra chiede che vengano accordate al carteggio della Lotteria o Tombola, da esso indetta per la fondazione di borse di studio per l'istruzione superiore degli orfani di guerra, le agevolazioni postali consentite dal decreto sopra citato;

Considerate le finalità benefiche perseguite dall'Istituto richiedente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le agevolazioni postali di cui all'art. 2 del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971, con le restrizioni e le modalità di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto stesso, sono interamente accordate al carteggio della Lotteria o Tombola pro fondazione borse di studio per l'istruzione superiore degli orfani di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 268, *foglio* 141. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 283.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1927, n. 2654.

Proroga della validità dei bollettini per pacchi postali su cartoncino del valore di cent. 40, L. 2.50, 3, 5, 8 e 13.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del nuovo testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Visto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 1954, che stabilisce nelle date del 31 dicembre 1927 e del 31 dicembre 1928, rispettivamente, i termini di validità e di ammissione al cambio degli attuali bollettini per pacchi da cent. 40, L. 2.50, 3, 5, 8 e 13;

Riconosciuto opportuno di prorogare i termini stessi fino a che non sia possibile di sostituire detti bollettini in cartoncino con quelli stampati su carta filigranata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità dei bollettini per pacchi stampati su cartoncino del valore di cent. 40, L. 2.50, 3, 5, 8 e 13, è prorogata fino a tutto il 31 marzo 1928.

I bollettini stessi saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati, pel periodo di un anno dal termine di scadenza della validità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 268, foglio 143. — SIROVICH.

REGIO DECRETO 12 gennaio 1928.

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Cagliari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduti i Regi decreti-legge 14 giugno 1923, n. 1396, e 12 agosto 1927, n. 1767, che portano modificazioni alla legge precitata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I signori cav. uff. prof. Rinaldo Binaghi e marchese avvocato Vittorio Quesada sono, rispettivamente, nominati presidente e vice-presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di pietà di Cagliari, per il quadriennio 1° gennaio 1928-31 dicembre 1931.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Biella ad istituire tre proprie filiali, rispettivamente a Coggiola, Ponzone e Graglia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 269, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Biella è autorizzata ad istituire tre proprie filiali, una in Coggiola, una in Ponzone ed una in Graglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1928.

Nomina di un membro della Commissione per gli studi relativi alla elaborazione delle nuove tariffe da applicarsi nelle reti telefoniche urbane.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 12 luglio 1927 - Anno V, col quale fu nominata la Commissione per gli studi relativi alla elaborazione delle nuove tariffe da applicarsi nelle reti telefoniche urbane alla fine del primo triennio di gestione sociale;

Decreta:

In sostituzione del defunto gr. uff. ing. Giacomo Maganini è nominato membro della Commissione suddetta il cav. di gr. cr. prof. dott. Cesidio Giovanni Di Pirro.

Roma, addì 18 gennaio 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1927.

Norme circa l'impiego della ghisa nei recipienti di vapore e per il calcolo delle parti degli apparecchi a pressione.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti gli articoli 13, 34, 35 e 74 del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per la esecuzione del R. decreto legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Impiego della ghisa nei recipienti di vapore.

Art. 1.

È ammesso l'impiego della ghisa nella costruzione dei recipienti di vapore quando ricorrano le seguenti condizioni:

1° *Per i recipienti di vapore nei quali il vapore non viene a contatto con la materia da elaborare*, la pressione effettiva di lavoro non può superare i sei chilogrammi per centimetro quadrato ed il diametro o la dimensione trasversale massima del recipiente fra due rinforzi efficaci non deve eccedere i 2000 millimetri.

Alla pressione di prova il materiale nel punto più cimentato non deve essere sollecitato ad uno sforzo superiore a kg. 1,5 per millimetro quadrato.

Quando la pressione massima di lavoro o il diametro o la dimensione trasversale massima eccedano i limiti di cui ai precedenti comma, la domanda di prova del recipiente deve essere corredata, oltrechè da disegno quotato in doppio esemplare, di cui all' art. 54 del precitato regolamento, anche da una dichiarazione del costruttore dalla quale risulti:

a) che la ghisa sia grigia, di seconda fusione, omogenea, compatta, senza difetti, dolce a lavorarsi alla lima ed allo scalpello;

b) che le prove fatte sul materiale (barrette venute di getto coi pezzi) abbiano dato una resistenza alla trazione non inferiore a 24 chilogrammi per millimetro quadrato;

c) che la ghisa abbia un tenore di fosforo non superiore a 0,60 % e non superiore a 0,10 % di zolfo.

Alla pressione di prova, l'apparecchio nel puntó più cimentato non deve essere sollecitato da uno sforzo superiore a kg. 1,5 per mm.;

2° Per i recipienti nei quali il vapore viene a contatto con la materia da elaborare l'impiego della ghisa è ammesso limitatamente a singole parti dei recipienti stessi, come coperchi di chiusura e simili, ed in ogni caso alle condizioni di cui al precedente n. 1;

3° In tutti gli altri casi, l'impiego della ghisa è ammesso in via eccezionale, quando lo esigano i processi di lavorazione che si svolgono nell'interno degli apparecchi. In tali casi l'impiego della ghisa è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Associazione Nazionale pel controllo della combustione, a rilasciarsi su domanda dell'interessato ed alla condizione alla osservanza delle norme di cui al n. 1 del presente articolo.

Norme per il calcolo delle parti dei generatori e dei recipienti di vapore.

Art. 2.

Sono approvate le norme per il calcolo delle varie parti dei generatori e dei recipienti di vapore stabilite nell'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1927, Anno VI.

Il Ministro: BELLUZZO.

ALLEGATO.

Norme per il calcolo delle parti dei generatori e dei recipienti di vapore.

Ispezionabilità dell'apparecchio.

1° Quando il diametro dell'apparecchio sia maggiore di 800 mm. debbono essere praticati *passi d'uomo* ovali, a chiusura autoclave di almeno 300 per 400 mm.; solo in caso di impossibilità di queste dimensioni sono consentite dimensioni minori, non mai inferiori però a 280 per 380 mm.

2° Nei piccoli generatori fissi, nei generatori semifissi e locomobili, ed in quei recipienti le cui dimensioni non consentono di praticarvi porte di accesso all'interno dell'apparecchio, debbono essere disposte in conveniente posizione aperture di ispezione o di pulizia, di regola a chiusura autoclave.

3° Gli orli dei passi d'uomo e delle altre aperture devono essere convenientemente rinforzati quando l'asportazione della lamiera solleciti il materiale oltre il limite massimo consentito dalle norme seguenti, provocando in tal modo un indebolimento eccessivo nella parte dell'apparecchio ove l'apertura è praticata.

Identica disposizione deve osservarsi quando siano da temere deformazioni della lamiera sotto l'azione dello stringere e del tirare delle viti dei coperchi.

4° Quando in pareti piane o a profilo curvo siano praticati passi d'uomo o aperture consimili aventi gli orli rivoltati, l'altezza h in mm. di tale rivolto, misurato dal piano esterno della parete al piano di appoggio della guarnizione, sarà data da:

$$h = \sqrt{s \cdot a} \qquad (1)$$

in cui s è la grossezza della parete in mm. ed a è, in mm., l'asse minore del passo d'uomo (o di apertura simile).

5° È vietato l'uso della ghisa nei generatori di vapore, tanto per gli sportelli dei passi d'uomo quanto per le loro incorniciature.

Gli sportelli debbono essere di acciaio di adeguata robustezza, lavorati, stampati, debitamente ricotti e foggiati in modo da impedire che le guarnizioni siano schizzate fuori per effetto della pressione.

Debbono pertanto presentare fra l'orlo della apertura e la loro sporgenza interna un gioco non superiore a mm. 2,5 per le porte di visita e a mm. 1,5 per quelle di semplice ispezione; debbono avere inoltre i tirantini dei rispettivi cavallotti, avvitati sugli sportelli, con testa o dado dalla parte interna.

Materiali.

6° Per i materiali per i quali il carico di rottura alla trazione varia con la temperatura come il rame, l'alluminio, l'acciaio dolce in determinate condizioni termiche ecc., tale carico di rottura risultante dai certificati di prova del materiale, deve essere, nei calcoli che seguono, proporzionalmente diminuito.

Grossezza minima delle lamiere.

7° Le lamiere di ferro o di acciaio dolce non devono avere grossezze inferiori a mm. 7, e quelle di rame a mm. 2. L'associazione nazionale per il controllo sulla combustione, su parere favorevole del suo Consiglio tecnico, può tuttavia autorizzare grossezze minori in casi speciali di apparecchi di piccole dimensioni ed a pressioni assai limitate.

Simboli.

8° In attesa che il Comitato generale per l'unificazione nell'industria meccanica (U.N.I.M.) definisca i simboli da adottarsi nei disegni tecnici e nei calcoli, saranno per ora applicati i simboli seguenti:

D' = *Diametro interno di un corpo cilindrico* premuto dall'interno (intradosso) oppure dall'esterno (estradosso), in mm.; quando si tratti di pezzi conici per D deve essere assunto nel calcolo il diametro medio.

r = *raggio di curvatura* di una parte di apparecchio appartenente ad una calotta sferica, in mm.

Se il pezzo considerato, pur appartenendo ad un solido di rivoluzione, ha per curva meridiana una linea diversa dal cerchio deve prendersi per r il *raggio di curvatura* massimo della curva meridiana.

ϱ = raggio di curva del raccordo di una membratura a profilo curvo con altra membratura diversamente sagomata, in mm.;

s = *grossezza* delle pareti, in mm.;

d = *diametro* dei chiodi, in mm.; nei calcoli deve assumersi per d il diametro del foro corrispondente, che nei pezzi in acciaio è normalmente eguale al diametro dello stelo o gambo del chiodo, aumentato di un millimetro.

Lo stesso simbolo deve essere adottato per le viti, i tirantini e simili, intendendosi con esso il loro diametro esterno, cioè compresovi il filetto, mentre nel calcolo si deve assumere in tali casi d_n, diametro del nocciolo, cioè il diametro della parte interna al filetto.

e = *passo della chiodatura* sulla fila più esterna, anche se incompleta, in mm.;

$e_1 = \frac{1}{n_1} e$ = passo di una chiodatura completa interna, tale che si abbiano, per ogni chiodo della fila incompleta esterna, n_1 chiodi della fila completa adiacente, in mm.;

n = *numero totale dei chiodi* che si hanno nello spazio corrispondente al passo e;

i = *numero* delle sezioni efficaci di rottura per taglio; risulta $i = 1$ nelle chiodature a sovrapposizione oppure a semplice coprigiunto; $i = 2 \times 0.94 = 1,88$ nelle chiodature a doppio coprigiunto;

e_2 = *distanza fra due file contigue* di chiodi in mm.;

e_3 = distanza della fila esterna di chiodi dall'orlo della lamiera in mm.;

p = pressione effettiva in kg. per cm.^{2};

R = *carico di rottura* alla trazione, in kg. per mm.^{2};

R_1 = carico di rottura al taglio, in kg. per mm^2; si supporrà in assenza di risultati di esperienze specifiche, $R_1 = 0,8\,R$ pel ferro e pel rame, $R_1 = 0,85\,R$ per l'acciaio dolce;

x = *coefficiente di sicurezza*, ossia rapporto fra il carico di rottura ed il carico di sicurezza o sollecitazione massima concessa;

$\sigma = \frac{R}{x}$, carico di sicurezza, in kg. per mm.^{2}, cioè sollecitazione massima alla quale si intende cimentare il materiale alla tensione o alla compressione, nelle condizioni particolari di lavoro della membratura metallica, nella quale il materiale è impegnato;

σ_f = carico di sicurezza in kg. per mm.^{2}, nelle sollecitazioni alla flessione;

z = *modulo di efficienza del giunto*, cioè rapporto tra la resistenza della lamiera in corrispondenza al giunto, e quella della lamiera piena, ossia fuori del giunto.

Nelle formule seguenti, le equazioni sono di regola risolte rispetto a p od a σ, dovendo le formule stesse servire principalmente pel collaudatore, e quindi per un calcolo di verifica.

9° *Corpi cilindrici:*

A) Cilindri sottoposti a pressione interna (fasciami o involucri cilindrici premuti dall'interno, bollitori, riscaldatori, ecc.): devono corrispondere alla relazione:

$$(2) \qquad p = \frac{200 \cdot s \cdot R \cdot z}{D \cdot x}$$

nella quale:

x = 5 per giunti longitudinali a sovrapposizione o a semplice coprigiunto;

x = 4,5 per unioni longitudinali a doppio coprigiunto;

z = risulta dal tipo speciale di giunto, come è specificato al n. 10.

Il modulo di efficienza z introdotto nella (2), si riferisce esclusivamente ai giunti longitudinali, quando si abbia la certezza o, in caso di dubbio, si sia accertato che il modulo stesso, calcolato pei giunti trasversali del medesimo corpo cilindrico sia superiore alla metà del precedente. Ove invece non si verifichino tali condizioni, deve introdursi nella (2) per z il valore calcolato pei giunti trasversali.

Quando non si abbiano i disegni delle chiodature, deve tenersi come base di calcolo z = 0,50 e 0,65 per giunti a sovrapposizione od a coprigiunto semplice, rispettivamente per chiodature semplici o doppie; e z = 0,60; 0,70 e 0,75 per unioni a doppio coprigiunto, rispettivamente ad una, due e tre file di chiodi.

Dalla (2) si ricava:

$$(2\text{-}bis) \qquad \sigma = \frac{R}{x} = \frac{p\,D}{200 \cdot s \cdot z}$$

Nei corpi cilindrici senza giunti, cioè in un solo pezzo, $z = 1$; si assumerà $x = 4$.

B) *Cilindri sottoposti a pressione esterna* (focolari interni e simili; in generale involucri cilindrici premuti dall'esterno).

a) *Cilindri lisci*, cioè costituiti di lamiere liscie, ossia senza nervature od ondulazioni;

siano:

l = lunghezza del cilindro in mm., oppure distanza massima in mm. fra due giunti o fra due rinforzi efficaci (giunti Adamson, giunti a bicchiere, ferri a T o comunque sagomati, e simili), quando l'aumento di diametro dovuto al giunto od al rinforzo non sia inferiore a 100 mm. Il massimo valore di l non deve superare 2500 mm.

a) = coefficiente pari a:

100	per giunti longitudinali a	sovrapposizione		in cilindri orizzontali
80	id.	id.	coprigiunto oppure bolliti	
70	id.	id.	sovrapposizione	in cilindri verticali
50	id.	id.	coprigiunto oppure bolliti	

Si applica la seguente formula:

$$(3) \qquad s = \frac{p\,D}{400 \frac{R}{x}} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{a}{p} \cdot \frac{l}{l + D}}\right)$$

e quindi:

$$(3\text{-}bis) \qquad \sigma = \frac{R}{x} = \frac{p\,D}{400\,s} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{a}{p} \cdot \frac{l}{l + D}}\right)$$

Il coefficiente di sicurezza x si assumerà uguale a 6,5.

Può essere ridotto x a 0,90 del valore sopranotato, quando il cilindro premuto dall'esterno non sia soggetto all'azione del fuoco o dei prodotti della combustione.

β) *Cilindri ondulati:* si applica la seguente formula:

$$(4) \quad p = c\frac{s}{D}$$

nella quale:
c = 1200 per cilindri (o focolari) Leed
c = 1100 id. id. Morison
c = 1000 id. id. Fox, Brown, Purves, Deighton
c = 700 per altri cilindri ondulati nei quali la distanza tra due ondulazioni contigue è compresa fra 230 e 450 mm.

L'altezza dell'ondulazione non deve essere mai inferiore a mm. 50.

10° *Giunti.* — I giunti possono essere chiodati, bolliti o saldati (saldature così dette *autogene;* al cannello ossiacetilenico, od elettriche, saldature a forte e simili).

a) *Chiodature.* — Le chiodature devono essere fatte in modo che presentino il grado di sicurezza necessario contro lo scorrimento delle lamiere, al quale scopo il carico per mm.^{2} di sezione trasversale del gambo di un chiodo non deve superare:

per chiodature semplici a sovrapposizione od a coprigiunto semplice, kg. 7;

per chiodature doppie a sovrapposizione od a coprigiunto semplice, kg. 6,5;

per chiodature triple a sovrapposizione od a coprigiunto semplice, kg. 6;

per chiodature semplici a doppio coprigiunto, kg. 12;

per chiodature doppie a doppio coprigiunto, kg. 11,5;

per chiodature triple a doppio coprigiunto, kg. 11.

La resistenza τ allo scorrimento delle lamiere è data da:

$$(5) \quad \tau = \frac{(e-d)\, p.D}{200 \,.\, n \,.\, \pi \frac{d^2}{4}}$$

ed assume i valori sopraindicati quando $R \leq 38$. Se $R > 38$, si potranno aumentare quegli stessi valori, in conformità ai risultati sperimentali, moltiplicandoli per $\sqrt{\frac{R}{38}}$.

La resistenza dei chiodi agli sforzi di taglio non deve essere minore di quella della lamiera assunta pel calcolo in corrispondenza alla chiodatura.

I coprigiunti devono essere di qualità almeno uguale a quella delle lamiere che collegano e di grossezza almeno uguale a 0,75 di quella delle lamiere stesse.

Se il coprigiunto è semplice, la sua grossezza deve corrispondere alla seguente formula:

$$s_1 = s + 3$$

Il passo della fila esterna di chiodi, cioè la massima distanza fra due chiodi di una stessa fila, non deve mai superare il valore dato dalla espressione:

$$e = C\, s + 41$$

essendo C dato dalla tabella seguente:

Numero di chiodi contenuti nel passo e	Valore della costante	
	nei giunti a sovrapposizione	nei giunti a doppio coprigiunto
1	1,3	1,8
2	2,6	3,5
3	3,5	4,6
4	4,1	5,5
5	—	6

Non si farà mai $e < 2$ e cioè non deve mettersi un chiodo solo nella fila esterna incompleta per più di due chiodi di ciascuna delle file interne adiacenti.

Se il passo e sia uguale o maggiore di otto volte lo spessore della lamiera o dei coprigiunti, l'orlo esterno di questi, anzichè a profilo rettilineo deve essere sagomato a profilo curvilineo per avere uno sviluppo maggiore nella linea di presellatura.

Il diametro dei chiodi deve essere compreso fra limiti:

$$2\, s > d > s$$

essendo il limite superiore destinato agli spessori sottili e l'inferiore agli spessori forti.

Le distanze e_2 ed e_3, rispettivamente di due file contigue di chiodi fra loro, e della fila esterna dall'orlo della lamiera, debbono essere tali da corrispondere alle relazioni seguenti:

$e_2 = \frac{1}{3}\,(e + d)$ se i chiodi sono a *quinconce;*

$e_2 = 2\,d$ se i chiodi sono a catena, cioè a file parallele;

$e_3 = 1{,}5\; d$;

La efficienza z di una chiodatura si calcola in base al disegno di questa, assumendo il minore fra i valori che presenta il rapporto fra la effettiva resistenza del giunto e la resistenza della lamiera piena, immediatamente fuori dal giunto medesimo, *considerando tutti i casi di rottura probabili.*

Se la chiodatura è ben disegnata, e calcolata secondo le indicazioni date più sopra, i valori di z da considerarsi, dei quali si prenderà il minore, sono:

$$z = \frac{e-d}{e}$$

$$z = \frac{n\,\frac{\pi\, d^2}{4}\,.\,\tau\,.\,R_1}{e\,.\,s\,.\,R}$$

e infine, per le sole chiodature a fila esterna incompleta,

$$z = \frac{e-2\,d}{e} + \frac{\frac{\pi}{4}\,d^2\,.\,\tau\,.\,R_1}{e\,s\,R}$$

nelle quali $\frac{R_1}{R} = 0{,}85$ oppure 0,80, secondochè si tratti di acciaio dolce o di rame (oppure di ferro saldato).

b) *bolliture* (*al gas d'acqua o simili*). Ammessa una confezione accurata del giunto e successiva ricottura del pezzo, può assumersi z = 0,80.

c) *Saldature.* Per le *saldature a forte* in uso pel rame, si applicano i seguenti valori:

z = 0,70 per saldature a sovrapposizione;

z = 0,80 per saldature a denti od a coda di rondine.

Per le *saldature autogene,* ossia unioni col cannello o coll'arco elettrico, valgono le norme seguenti:

Non sono ammesse in linea di massima in parti cimentate alla trazione od alla flessione; tuttavia possono essere consentite deroghe a tale regola, quando le sollecitazioni siano lievi ed il pezzo sia ricotto dopo la saldatura. Il diametro massimo dell'apparecchio non deve essere superiore a mm. 1000 e la pressione massima di esercizio non superare i 5 kg./cm.^{2}. Inoltre il valore massimo σ non deve superare $\frac{1}{5}$ del minimo carico di rottura R, e z deve essere non superiore a 0,60.

Il raffreddamento del pezzo ricotto deve avvenire al riparo dell'azione dell'aria, coprendo il pezzo ricotto e caldo con stuoie di amianto.

Quando un pezzo non si sia potuto sottoporre ad altra ricottura fuorchè a quella sola imperfetta e locale che si può

ottenere col cannello, ferme restando le limitazioni precedenti, si debbono fare i calcoli in base ad un carico di rottura pari a 9/10 di R.

Tanto nel caso di pezzo saldato e ricotto, quanto nel caso di mancata ricottura — allo scopo di togliere le eventuali tensioni residuate in prossimità alla linea delle saldature — è opportuno scaldare l'apparecchio finito, a valvole di sicurezza aperte, riempito d'acqua fino al livello minimo, con fuoco moderato e per alcune ore se trattasi di generatore; oppure con iniezioni di vapore per qualche tempo, se trattasi di recipiente, lasciando poi raffreddare lentamente prima di sottoporre il pezzo saldato alla pressione di prova, la quale deve essere accompagnata da lieve martellatura lungo la linea di saldatura.

Le suddette norme si applicano altresì per i pezzi saldati sottoposti a compressione quando siano esposti al fuoco. Nessuna limitazione invece è prescritta per le saldature autogene, quando siano eseguite regolarmente nei pezzi cimentati alla sola compressione e non esposti al fuoco, purchè i giunti saldati non si trovino in prossimità dell'attacco del pezzo con tubi trasversali o simili e purchè le unioni saldate di varie parti fra di loro siano tali da escludere ogni cimento alla flessione.

11° *Fondi convessi* cioè fondi a profilo curvo (circolare, elittico o simili).

a) *Fondi convessi soggetti a pressione interna* (dalla parte dell'intradosso), pieni, senza passanti né tiranti:

Si applicano le seguenti relazioni:

$$(6) \qquad p = \frac{200\,s}{r} \cdot \frac{R}{x}$$

e quindi:

$$(6\text{-}bis) \qquad \sigma = \frac{R}{x} = \frac{p \cdot r}{200 \cdot s}$$

nelle quali, essendo ϱ il raggio del raccordo del fondo in corrispondenza alla unione di questo col corpo cilindrico e D il diametro del fondo,

$$x = 6, \text{ per } \varrho > \frac{D}{10}$$

$$x = 8, \text{ per } \frac{D}{15} < \varrho < \frac{D}{10}$$

Non sono ammessi valori di ϱ inferiori a $\frac{D}{15}$.

Il valore di r normalmente deve essere assunto uguale o minore di D.

Nel caso dei fondi aventi come curva meridiana una elisse, si può adottare:

$$x = 5 \text{ purchè } h = \frac{D}{4}$$

essendo h la saetta della parte a profilo curvo del fondo, il che corrisponde ad avere il raggio di curvatura $r = \frac{D^2}{4\,h}$ in vetta al fondo, pari al diametro del fondo stesso, e quindi il valore minimo del raccordo di raggio ϱ in corrispondenza all'orlo del fondo, pari a $\frac{D}{8}$.

Per le costruzioni già esistenti è fatto obbligo al collaudatore di controllare i valori di ϱ.

Qualora risulti $\varrho < \frac{D}{15}$, si porrà nella (6) x proporzionalmente più grande di 8, fino a $x = 15{,}5$ per $\varrho = \frac{D}{30}$;

Tale valore non può essere ammesso in nessun caso, neppure nei fondi di antica costruzione.

b) *Fondi convessi soggetti a pressione esterna* (dalla parte dell'estradosso), pieni, senza passanti nè tiranti.

Si calcola la sollecitazione σ_0, sotto la quale può avvenire la deformazione, secondo la seguente formula:

$$(7) \qquad \sigma_0 = A - B\sqrt{\frac{r}{s}}$$

nella quale:

per fondi di acciaio dolce, fatti d'un pezzo e ricotti

$A = 26$; $B = 1{,}15$;

per fondi di acciaio dolce, fatti di segmenti inchiodati a sovrapposizione

$A = 24{,}5$; $B = 1{,}15$;

per fondi sferici di rame ben battuto, fatti di un pezzo:

$A = 25{,}5$; $B = 1{,}2$

Si calcola la sollecitazione σ colla (6 bis).

deve risultare:

$\sigma_0 \geq 2.5\,\sigma$, nel quale caso si deduce p dalla (6); se invece risulta $\sigma_0 < 2{,}5\,\sigma$, il valore p si calcola ricorrendo ancora alla (6), ma ponendo al posto di $\sigma = \frac{R}{x}$, il valore $\frac{\sigma_0}{2{,}5}$.

Per una eventuale verifica si applica la espressione:

$$(7\text{-}bis) \qquad s_1 = 1{,}6\,s$$

se s_1 è lo spessore del fondo convesso premuto dallo esterno e s è quello ricavabile dalla (6) o dalla (6-bis) del fondo convesso delle stesse dimensioni e nelle identiche condizioni, ma premuto dall'interno.

Se nei fondi, sia nel caso a) come nel caso b), è praticato un passo d'uomo, occorre aumentare lo spessore dal 18 % al 12 % ossia, a parità di spessore, diminuire di altrettanto il valore di p ricavabile dalla (6). La percentuale più alta corrisponde ai pezzi risultanti di grossezza minore, e viceversa.

Quando nei fondi convessi sono praticati fori, con orli rivoltati in dentro o in fuori per l'attacco di uno o di due focolari interni, per il calcolo si applicano le formule (6), (6-bis) e (7), con una maggiorazione sui valori di p e di σ:

del 10 %, quando il focolare o i focolari siano ondulati, ma con rapporto limitato fra lunghezza del focolare e lunghezza della graticola (tipo Tichbein e simili).

del 12 %, quando il focolare o i focolari siano ondulati e con rapporto rilevante fra la lunghezza del focolare e quella della graticola (tipo ordinario Cornovaglia-Lancashire).

12° *Pareti piane:*

a) *Pareti piane armate con tiranti* distribuiti in modo regolare su linee parallele.

Siano, oltre ai simboli indicati al paragrafo 9, i simboli seguenti:

a = distanza dei tiranti di una stessa fila in mm.

b = distanza di due linee adiacenti di tiranti fra di loro, in mm.; si applicherà la seguente formula:

$$(8) \qquad p = c\,\frac{s^2}{a^2 + b^2}$$

essendo il coefficiente c dato dai seguenti valori secondo i diversi casi:

c = 3460, quando i tiranti siano avvitati e ribaditi, e le lamiere lambite da una parte dai prodotti della combustione e dall'altra bagnate dall'acqua o toccate dal vapore;

c = 4450, quando i tiranti siano avvitati e ribaditi e le lamiere non siano in contatto coi prodotti della combustione;

c = 4160, quando i tiranti siano avvitati nelle lamiere ed esternamente provveduti di dado, e le lamiere siano lambite da acqua o vapore da una parte e dai fumi dall'altra;

$c = 5490$, quando i tiranti siano avvitati nelle lamiere ed esternamente provveduti di dado e le lamiere non siano in contatto coi prodotti della combustione.

Se il dado è anche provveduto di riparella ed i prodotti della combustione non tocchino le lamiere, i valori di c debbono essere aumentati nella seguente misura:

$c = 5920$, se la riparella esterna ha un diametro pari a $\frac{2}{5}$ della distanza dei tiranti ed una grossezza pari a $\frac{2}{3}$ di quella della lamiera;

$c = 6950$, se la riparella esterna ha un diametro pari a $\frac{2}{5}$ della distanza dei tiranti ed una grossezza pari a $\frac{5}{6}$ di quella della lamiera;

$c = 8270$, se la riparella ha un diametro pari a $\frac{4}{5}$ della distanza dei tiranti e la stessa grossezza di quella della lamiera.

Qualora nei tre casi sopra citati le lamiere siano lambite dai prodotti della combustione, i coefficienti c si diminuiranno del 20 %.

b) *Pareti piane armate con tiranti* distribuiti in modo irregolare:

Se d_1 e d_2 sono, in mm., le diagonali del quadrilatero i cui vertici sono costituiti da quattro tirantini contigui fra loro, si applica la seguente formula:

$$(9) \quad p = c \cdot \frac{s^2}{\left(\frac{d_1 + d_2}{2}\right)^2}$$

c) *Pareti piane armate con travi od angolari di rinforzo*, squadre e simili: si applica la (8) nella quale, al posto di $a^2 + b^2$, si metterà δ^2, essendo δ il diametro del massimo circolo inscrivibile nella porzione di lamiera piana, non sostenuta da armature o da altri rinforzi.

d) *Pareti piane senza armature*, aventi forma geometrica determinata ed assicurate parimetralmente:

rettangolari di lati a e b in mm. essendo $b < a$:

$$(10) \quad p = c \cdot \frac{s^2}{b^2} \sigma_f \left(1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2\right)$$

ovvero:

$$(10\text{-}bis) \quad \sigma_f = p \frac{b^2}{c \cdot s^2} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

quadrate, di lato a in mm.; dalle (10) e (10-bis) facendo $a = b$, risulta:

$$(11) \quad p = c \frac{2 \cdot s^2}{a^2} \sigma_f$$

donde:

$$\sigma_f = p \frac{a^2}{2 \cdot c \cdot s^2}$$

elittiche di assi a e b in mm. essendo b l'asse minore: valgono le formule (10) e 10-bis).

circolari di diametro δ in mm.; dalla (11) e 11-bis), facendo $a = \delta$, risulta:

$$(12) \quad p = c \frac{2 \cdot s^2}{\delta^2} \sigma_f$$

e quindi:

$$(12\text{-}bis) \quad \sigma_f = p \cdot \frac{\delta^2}{2 \, c \cdot s^2}$$

Il valore del coefficiente c, in questo caso, si assume uguale a $356 = \frac{1}{(0,053)^2}$ e per σ_f si può assumere un valore variabile da $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{5}$ di R secondo le condizioni del perimetro, se di incastro o di semplice appoggio o di semi-incastro.

e) *Fondi piani e pieni* (cioè senza aperture), senza armature, risvoltati alla periferia con raggio ϱ di raccordo, all'unione con la parte cilindrica:

Se D è il diametro interno del fondo:

$$(13) \quad p = \frac{3200}{3} \left(\frac{s}{D - \varrho\left(1 + \frac{2\varrho}{D}\right)}\right)^2 \sigma_f$$

epperò:

$$(13bis) \quad \sigma_f = \frac{3}{3200} p \left(\frac{D - \varrho\left(1 + \frac{2\varrho}{D}\right)}{s}\right)^2$$

ove il valore massimo di σ_f si terrà uguale a $\frac{1}{4}$ di R.

13° *Piastre tubolari piane* (per generatori con tubi da fumo). La parte di piastra tubiera che è esterna al fascio di tubi, si calcola come una parete piana usando delle formule dalla (8) alla (13) a seconda dei casi diversi che occorrano, e tenendo presente la eventuale necessità di tiranti o rinforzi, se la sua estensione lo esiga.

La parte di piastra tubiera, che è compresa fra i tubi, se è provvista di *tubi-tiranti*, cioè avvitati nella piastra, ed eventualmente anche provveduti di dado solo dalla parte dei prodotti della combustione e non da quella esposta all'azione diretta del fuoco, si calcola con la formola (8) ponendo $c = 5100$.

Quando si hanno due o più fasci di tubi tra i quali è interposta una porzione di piastra piana non armata, si ricorre alla espressione:

$$(14) \quad p = c \frac{s^2}{l^2}$$

ove:

l è, in mm., la distanza in orizzontale delle due file limitanti la porzione di lamiera piana considerata, misurata da asse ad asse delle file medesime;

$c = 2160$, quando nelle due file limiti si ha un tubo tirante ogni tre;

$c = 2500$, se nelle file stesse i tubi tiranti sono uno ogni due;

$c = 2920$, se tutti i tubi delle predette file sono tiranti.

Dove si innestano tubi, anche semplicemente mandrinati, è sempre necessaria per l'innesto stesso, una grossezza minima:

per lamiere di acciaio dolce: $s = 5 + \frac{d_e}{8}$ per d_e da 38 a 100 mm.

per lamiere di rame: $s = 10 + \frac{d_e}{5}$ per d_e da 38 a 75 mm.

essendo d_e il diametro esterno del tubo all'innesto, ossia il diametro del foro nella piastra, in mm.

Fra i due fori contigui deve esservi una sezione minima, in millimetri quadrati:

per lamiere di acciaio dolce: da 180 a 450, per d_e da 38 a 100 mm.

per lamiere di rame: da 340 a 850, per d_e da 38 a 75 mm.

Se la piastra tubiera non ha tubi tiranti o non è particolarmente rinforzata, quando si divarichino da entrambe le estremità gli orli dei tubi e si rivoltino, innestando i tubi con l'innestatore a rulli entro fori cilindrici, oppure quando si innestino, con lo stesso innestatore, i tubi in fori conici, divaricati verso lo esterno, si ottiene una garanzia sufficiente contro lo sfilarsi dei tubi stessi, semprechè il carico q che è portato per centimetro lineare della periferia esterna del tubo, non superi 25 kg. per p fino a 7 kg. per cm². e non oltrepassi 15 kg. per $p > 7$ kg. per cm². e sempre nella ipotesi di una costruzione accurata.

Se a_1 e b_1 sono in mm. le diagonali del rombo i cui vertici coincidono coi centri di quattro tubi contigui, si ha:

$$(15) \qquad q = \frac{p\left(a_1 \cdot b_1 - \frac{\pi}{4} d_e^2\right)}{10 \cdot \pi\, d_e}$$

Quando q non superi i valori anzidetti, poichè la superficie compresa fra quattro tubi contigui generalmente è piccola, non occorre un ulteriore calcolo di verifica della resistenza di quella porzione di lamiera piana. Però in caso di dubbio si applicherà la formula:

$$(16) \qquad p = 360 \left(1 - 0{,}7\, \frac{d_e}{e}\right) \left(\frac{s}{e}\right)^2 \sigma_f$$

essendo:

$$(17) \qquad e = \frac{a_1}{2} \cdot \frac{a_1 + b_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}}$$

che è la media aritmetica dei lati del rettangolo, determinato dai centri di quattro tubi contigui, essendo a_1 la diagonale maggiore del rombo.

Per σ_f si terrà un valore compreso fra $\frac{R}{4}$ e $\frac{R}{5}$.

Se la pressione p dalla (16) risulta minore di quella per la quale l'apparecchio si vuol costruire od è costruito, debbonsi mettere dei tiranti o dei tubi tiranti, la necessità dei quali emerge anche dal valore di q dato dalla (15).

In modo speciale pei tubi perimetrali è necessario accertare che non siano sottoposti ad un carico q superiore a quello indicato come ammissibile; in caso contrario bisogna disporne una parte come tubi tiranti, ovvero mettere altri rinforzi.

Qualora il cielo della camera a fuoco, al quale le piastre tubolari sono unite, non è armato con tiranti o con squadre od altri rinforzi che lo colleghino al mantello del generatore, ma è armato con cavallotti che appoggiano con una loro estremità sulle stesse piastre tubiere, queste devono avere una grossezza non mai inferiore a quella che risulta dalla formula:

$$(18) \qquad s = \frac{p \cdot l \cdot b}{1900\,(b - di)}$$

nella quale:

l = lunghezza della camera a fuoco (o dei cavallotti che ne rinforzano il cielo) in mm.;

b = distanza delle mezzarie dei tubi fra di loro in mm.;

d_i = diametro interno dei tubi in mm.

14° *Piastre tubolari cilindriche* (per generatori con tubi da acqua). Debbono essere calcolate con la formola (1) degli involucri cilindrici premuti dall'interno, inserendo però nella (1), al posto di z la espressione seguente:

$$(19) \qquad z = \frac{e - (d_e + 2y)}{e}$$

nella quale e in mm. rappresenta il passo più grande nel senso longitudinale della foratura della lamiera per accogliervi i tubi di diametri d_e e d_i in mm., rispettivamente esterno ed interno, ed y è la porzione di zona anulare attorno ai fori dei tubi, nella quale si calcola che sia risentita l'azione della mandrinatura.

Il valore di y è dato dalla formula:

$$(20) \qquad y = \frac{d_e}{3{,}4}\left(1 - \left(\frac{di}{de}\right)^2\right)$$

15° *Tiranti, passanti, e rinforzi.* I tiranti ed i passanti non devono essere sollecitati oltre i valori seguenti:

se di ferro fucinato e saldati kg./mm². 3,5;
se di ferro fucinato e non saldati kg./mm². 5;
se di acciaio dolce e non saldati kg./mm². 6;
se di rame per temperature non superiori a 200° C. kg./mm². 4.

Tanto i tiranti longitudinali fissati con dadi, quanto i tubi tiranti debbono essere preferibilmente filettati ed innestati a vite nei fondi o nelle tavole tubolari.

I tiranti debbono essere tenuti con dadi e possibilmente anche con riparelle così di dentro che di fuori, ed i tubi tiranti debbono essere mandrinati e con orli ribaditi.

La lunghezza delle squadre deve essere la maggiore possibile.

Si deve fare in modo che nei generatori di vapore a focolare interno i chiodi più bassi delle squadre di rinforzo dei fondi siano distanti almeno 200 mm. dalla periferia del focolare.

La sezione delle squadre, proiettata su di un piano trasversale all'asse del generatore di vapore, deve dare un'area almeno pari a quella che avrebbero i tiranti longitudinali corrispondenti.

I chiodi e le viti delle squadre devono essere calcolati largamente, in relazione alle sollecitazioni cui sono sottoposti nei singoli casi particolari.

Quando a rinforzare un fondo piano si inchiodi una trave a semplice o doppio T o simile, la sollecitazione da questa sopportata deve essere, per quanto è possibile, riportata sul fasciame.

Se pareti piane esposte al fuoco sono armate con tiranti, questi devono distare tra di loro non più di 200 mm.

16° *Cavallotti di rinforzo dei cieli piani di camere a fuoco.* — Se i cavallotti sono in acciaio dolce si applicherà la seguente formula:

$$(21) \qquad p = c\, \frac{h^2 \cdot g}{a \cdot b \cdot l}$$

nella quale:

h e g rappresentano rispettivamente l'altezza e la grossezza complessiva del cavallotto in mm.;

a e b sono rispettivamente la distanza fra loro dei tiranti in ciascun cavallotto, e la distanza massima di due cavallotti contigui in mm;

l è la lunghezza interna della camera a fuoco, in mm. misurata nella direzione longitudinale del cavallotto;

c è un coefficiente = 455 per 1 tirante solo in ogni cavallotto;
c è un coefficiente = 340 per 2 tiranti in ogni cavallotto;
c è un coefficiente = 230 per 3 tiranti in ogni cavallotto;
c è un coefficiente = 190 per 4 tiranti in ogni cavallotto;
c è un coefficiente = 150 per 5 tiranti in ogni cavallotto;
c è un coefficiente = 135 per 6 tiranti in ogni cavallotto.

Ciò, sempre nella ipotesi di una ripartizione uniforme dei tiranti nei singoli cavallotti.

I cavallotti estremi debbono essere prossimi quanto più è possibile alla parte del cielo del focolare ove si inizia la curvatura; tutti devono con le loro estremità appoggiare sulle pareti verticali della camera a fuoco e devono lasciare uno spazio libero sotto di essi da 40 a 50 mm.

La espressione (21) si riferisce alla ipotesi che sia stato impiegato materiale per il quale $R = 35$. Se il valore di R è invece diverso, il valore di p si moltiplicherà pel rapporto $\frac{R}{35}$.

17° *Viti.* — A tenore del decreto presidenziale 18 marzo 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1924, n. 76, è obbligatoria la filettatura a sistema metrico, secondo le tabelle numero 5 e 6 di normalizzazione del Comitato U.N.I.M. aventi sede in Milano. In base a tali tabelle calcolando con le formole sotto indicate il valore di d_n del nocciolo della vite, si ricava il valore d del diametro esterno della vite medesima.

Siano:

P = il carico totale sulla superficie premuta, in kg;

P_1 = parte del carico totale che compete ad una vite, in kg.;

σ = la sollecitudine unitaria massima ammessa nel caso particolare che si considera, in kg./mm².; tale sollecitazione è pari a $\frac{R}{x}$;

d_n = il diametro del nocciolo della vite in mm.;

c = una costante che, essendo destinata a ridurre la sollecitazione pei diametri piccoli, si tiene uguale a 3 fino a viti aventi il diametro esterno (cioè compreso il filetto) $d < 24$ mm., diminuisce a due per viti di diametro d compreso fra 24 e 48 mm. e si fa uguale a zero per viti di oltre 48 mm. di diametro esterno.

Si dovrà applicare la seguente formula:

$$(22) \qquad \sigma = 1,27 \frac{P_1}{(d_n - c)^2} = \frac{R}{x}$$

ossia:

$$(22\text{-}bis) \qquad d_n = 1,13 \sqrt{\frac{x}{R}} \sqrt{P_1} + c$$

Nell'applicazione di dette formule si debbono distinguere due casi:

a) viti che servono a giunti permanenti, cioè tali che non sono disfatti e rifatti ad intervalli frequenti (es.: viti di unione di flangie di doppi fondi o di parti di un apparecchio raramente smontabile);

b) viti che servono a giunti di facile e frequente manipolazione (es. per chiusure di recipienti di elaborazione e simili).

Entrambi i casi si distinguono in due sottocasi:

1° Quando i pezzi, che le viti devono collegare, hanno superfici lavorate;

2° Quando i pezzi che le viti devono collegare hanno superfici grezze.

Nel caso *a*), si può assumere $x \geqq 5$, cioè sollecitare il materiale della vite a $\frac{1}{5}$ del carico di rottura al massimo.

Nel caso *b*) si deve fare $x \geqq 10$, ossia calcolare la vite in base ad una sollecitazione pari a metà di quella del caso precedente.

Si ha così:

$$\text{caso } a \qquad (23) \qquad d_n = 2,527 \sqrt{\frac{P_1}{R}} + c$$

$$\text{caso } b \qquad (23\text{-}bis) \qquad d_n = 3,573 \sqrt{\frac{P_1}{R}} + c$$

Detti valori di x corrispondono al primo dei due sottocasi per entrambe le condizioni *a*) e *b*) considerate; nel secondo sottocaso la sollecitazione sarà di circa $\frac{1}{3}$ minore, cioè il diametro della vite di circa il 15 % maggiore.

Per le viti di briglie rettangolari od elittiche, quando siano equidistanti, si può ammettere che la vite più caricata sia sottoposta ad una sollecitazione.

$$(24) \qquad P_1 = \frac{P \cdot e}{2 \pi r}$$

essendo:

e = distanza fra due viti contigue, in mm.;

r = distanza minima delle viti dal centro di gravità della superficie rettangolare od elittica caricata, in mm.;

Quando siano da presumersi flessioni, per essere le superfici grezze o per deformazioni delle briglie o per ineguaglianza della guarnizione, devesi tenere conto speciale nel calcolo delle viti.

Le briglie devono essere di tale grossezza da resistere ad uno sforzo che tenda ad infletterle.

Si deve possibilmente evitare l'impiego di viti che abbiano meno di 16 mm. di diametro esterno; è vietato assolutamente l'impiego di viti di diametro esterno inferiore ai 10 mm.

18° Le particolari membrature di apparecchi a pressione per le quali non sono stabilite speciali norme di calcolo, potranno essere sottoposte dall'associazione nazionale per il controllo della combustione a particolari indagini e prove di resistenza e, occorrendo, anche a prove di rottura di opportuni campioni, per la determinazione del carico di sicurezza.

19° Nella costruzione e nella riparazione di generatori e di recipienti di vapore è prescritta l'osservanza delle norme emanate e che saranno per emanarsi dal Comitato generale della unificazione nell'industria meccanica.

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1927.

Modificazione alla tariffa ordinaria n. 35 P.V. per il trasporto delle merci sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

La tariffa ordinaria n. 35 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) è estesa alle merci nazionali dirette alle stazioni marittime in essa indicate e destinate a Lagosta via mare, sotto l'osservanza delle condizioni speciali previste dalla tariffa stessa.

Nell'elenco delle stazioni marittime che figura nella tariffa sopra citata, è aggiunta la stazione di Salerno marittima.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO PREFETTIZIO 10 gennaio 1928.
Riduzione di cognome nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Vista la domanda presentata dal signor Pach Sigismondo fu Angelo, nato a Cervignano il 25 novembre 1877, residente a Cervignano in via Roma n. 24, diretta ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, per sè e per i propri figli minori, la riduzione del proprio cognome in quello di « Pacco »;

Visti i certificati di pubblicazione senza reclami, della domanda stessa all'albo del comune di Cervignano ed in quello di questa Prefettura;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Decreta:

Il cognome del sig. Pach Sigismondo è ridotto nella forma italiana di « Pacco » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i di lui figli minori Angelo, Giorgio e Bruno, nati a Cervignano rispettivamente il 10 agosto 1907, 23 aprile 1909, e 27 dicembre 1910.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e notificato dal podestà di Cervignano al richiedente; spetta al podestà stesso di darvi esecuzione secondo le norme stabilite nei paragrafi 4, 5 e 7 delle istruzioni ministeriali suaccennate.

Udine, addì 10 gennaio 1928 - Anno VI

Il prefetto: IRACI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni, con nota in data 18 gennaio 1928 ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 dicembre 1927, anno VI, n. 303, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche del Trattato di commercio tra l'Italia e il Guatemala.

Il giorno 20 dicembre 1927 - Anno VI, ha avuto luogo in Guatemala lo scambio delle ratifiche del Trattato di commercio e di navigazione, firmato in Guatemala il 15 settembre 1926, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Guatemala.

Detto Trattato è stato approvato con il R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1475.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite.
del 21 gennaio 1928 - Anno VI

Francia	74.30	Belgrado	33.25
Svizzera	363.98	Budapest (Pengo)	3.30
Londra	92.107	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.63	Norvegia	5.05
Spagna	324.05	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.64	Svezia	5.10
Berlino (Marco oro)	4.505	Polonia (Sloty)	217 —
Vienna (Schillinge)	2.672	Danimarca	5.07
Praga	56.05	Rendita 3,50 %	73.50
Romania	11.70	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino Oro	18.32	Rendita 3 % lordo	43 —
Peso argentino Carta	8.06	Consolidato 5 %	82.575
New York	18.90	Littorio 5 %	82.15
Dollaro Canadese	18.87	Obbligazioni Venezie 3,50 %	73.30
Oro	364.68		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 207.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136 — Data della ricevuta: 26 novembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Scarnecchia Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 80 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 180 — Data della ricevuta: 21 gennaio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Enrico Zanotti fu Giovanni residente in Pisa per conto di Restituta Evangelista, vedova Facchini, quale p. p. dei minori Facchini, ecc. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 133 consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 412 — Data della ricevuta: 29 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Matone Vito, fu Cataldo — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 70 consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 461 — Data della ricevuta: 14 aprile 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecco — Intestazione della ricevuta: Antonio Chiriatti fu Nicola per conto delli E. M. Angelo Chiriatti — Titoli del debito pubblico: nominativi 11, al portatore 6 — Rendita: L. 750 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1624 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Calvini Alarico fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: nominativi 20 — Rendita L. 1365, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1625 — Data della ricevuta: 18 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Calvini Alarico fu Alessandro — Titoli del debito pubblico: al portatore 21 — Rendita L. 2751, consolidato 3.50 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 gennaio 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 22).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % » »	445309 445310 445311	10.50 10.50 10.50	*Pagliari* Maddalena, *Pagliari* Stefano, *Pagliari* Cesare fu Bartolomeo, minori sotto la p. p. della madre Camarsa Antonia fu Stefano ved. *Pagliari*, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	*Palleari* Maddalena, *Palleari* Stefano, *Palleari* Cesare fu Bartolomeo, minori sotto la p. p. della madre Camarsa Antonia fu Stefano, ved. *Palleari*, dom. come contro.
Cons. 5 %	23592	565 —	Cubeddu Attilio, *Emilio* e Maria fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Spano Anna, ved. Cubeddu, dom. a Cagliari.	Cubeddu Attilio, *Ersilia* e Maria fu Pietro, minori ecc. come contro.
»	456669	500 —	Vecchio *Angelo* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Pizzocaro Virginia fu Enrico, ved. di Vecchio Angelo, dom. a Milano.	Vecchio *Angela* fu Pietro, minore ecc. come contro.
3.50 %	112802	175 —	Fodèrè Maria di *Adriano-Beniamino*, nubile, dom. a Bessans (Francia).	Fodèrè Maria di *Beniamino*, nubile, dom. come contro.
» » » »	401738 401739 401740 430151	350 — 98 — 98 — 14 —	*Grassi Agnesina* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Demonte (Cuneo)	*Grasso Agnese* od *Agnesina* di Francesco, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	165162	500 —	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Argento *Maria* fu Vincenzo, ved. di Bari, dom. in Andria (Bari).	Di Bari Sebastiano fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Argento *Anna-Maria* fu Vincenzo, ved. ecc. come contro.
Buono Tesoro nominativo a 12 mesi	4315	Cap. 10,000 —	Maiello *Concetta* di Luigi.	Maiello *Vincenza-Concetta* di Luigi, *moglie di Mastroianni Pasquale*
3.50 %	189727	1,277.50	Grimaldi *Giulia-Luigia* di *Eustacchio*, moglie di Pepet Luigi, dom. a Torino.	Grimaldi *Maria-Luisa-Giulia-Ernestina* di *Maria Eustacchio*, moglie ecc. come contro.
»	700107	70 —	Grimaldi Maria-Luisa-Giulia-Ernestina di *Eustacchio*, ved. di Pepet Louis fu Guillaume Leufroi, dom. a Torino.	Grimaldi Maria-Luisa-Giulia-Ernestina di *Maria Eustacchio*, ved. ecc. come contro.
»	553597	56 —	*Simone Lauro* fu Agostino, dom. a Piano di Sorrento (Napoli).	*Lauro Simone* fu Agostino, dom. come contro.
Cons. 5 %	79237	100 —	*Croce-Antonelli* Faustino fu Giuseppe, dom. a Vastogirardi (Campobasso).	*Antonelli Faustino Croce* fu Giuseppe, dom. come contro.
»	100480	545 —	Magni Olimpio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre *Roncaroni Edvige* fu Eugenio, ved. Magni, dom. a Brescia.	Magni Olimpio fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre *Roncoroni Edvigia* fu Eugenio, ved. ecc. come contro.
» »	185654 384627	295 — 1,000 —	Borgatta *Elena Giovanna*, Borgatta *Giovanna Elena* fu Romolo minore sotto la p. p. della madre Novi Emilia fu Giuseppe, ved. Borgatta.	Borgatta *Giannina Elena* fu Romolo, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 31 dicembre 1927 - Anno VI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.